
UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE

REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO

*Aggiornato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 14 del 25.2.2005*

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	Pag. 10
--------------------------	---------

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Efficacia del Regolamento	Pag. 11
Art. 2 - Bollettino Ufficiale	Pag. 11
Art. 3 - Obbligo di comunicazione di dati e notizie	Pag. 11
Art. 4 - Regole di comportamento	Pag. 12
Art. 5 - Scommesse clandestine	Pag. 12
Art. 6 - Clausola compromissoria	Pag. 12

TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

CAPO I

Art. 7 - Società di Corse	Pag. 13
Art. 8 - Documentazione	Pag. 13
Art. 9 - Requisiti degli ippodromi	Pag. 14
Art. 10 - Obblighi delle Società di Corse	Pag. 14
Art. 11 - Revoca del riconoscimento	Pag. 15

CAPO II

Art. 12 - Ditte individuali - Società - Associazioni - Enti - Comitati	Pag. 15
--	---------

CAPO III

Art. 13 - Proprietari e affittuari di cavalli da corsa	Pag. 15
Art. 14 - Documentazione	Pag. 16
Art. 15 - Autorizzazione allo svolgimento di attività Comproprietà - Affitto	Pag. 16
Art. 16 - Rinnovo dei colori	Pag. 17
Art. 17 - Nome assunto	Pag. 18
Art. 18 - Diniego della autorizzazione	Pag. 18

CAPO IV

Art. 19 - Allevatori Pag. 18

CAPO V

Art. 20 - Guidatori e fantini Pag. 19

CAPO VI

Art. 21 - Guidatori professionisti Pag. 21

CAPO VII

Art. 22 - Allievi guidatori Pag. 21

CAPO VIII

Art. 23 - Gentlemen Pag. 23

Art. 24 - Corsi di formazione Pag. 23

Art. 25 - Partecipazione alle corse Pag. 24

CAPO IX

Art. 26 - Allenatori Pag. 25

Art. 26 bis – Società di allenamento Pag. 27

CAPO X

Art. 27 - Categorie professionali Pag. 29

Art. 28 - Licenza a cittadini stranieri Pag. 29

CAPO XI

Art. 29 - Disposizioni comuni Pag. 30

TITOLO II

DEI CAVALLI

CAPO I

Art. 30 - I cavalli Pag. 31

CAPO II

Art. 31 - Estensione della qualifica di indigeno - **ABROGATO**

CAPO III

Art. 32 - I castroni Pag. 32

CAPO IV

Art. 33 - Nome dei cavalli Pag. 33

CAPO V

Art. 34 - Certificati Pag. 33

CAPO VI

Art. 35 - Identificazione (gruppo ematico) Pag. 33

Art. 36 - Prelievi del sangue, procedure, sanzioni Pag. 34

CAPO VII

Art. 37 - Deposito certificati - Tatuaggi Embryo-transfer - **ANNULLATO** (v. nota introduttiva). In sostituzione è ora in vigore il "**Disciplinare e le Norme Tecniche del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano**" (v. pag. 119)

CAPO VIII

Art. 38 - Registrazione dei certificati di cavalli esteri Pag. 35

CAPO IX

Art. 39 - Documento di identificazione	Pag. 36
Art. 40 - Passaggi di proprietà - Affitto - Locazione finanziaria	Pag. 37
Art. 41 - Dichiarazione di allenamento	Pag. 38
Art. 42 - Certificazioni veterinarie	Pag. 39

TITOLO III

CAPO I

Art. 43 - Riunioni di corse	Pag. 40
Art. 44 - Misurazione del tempo	Pag. 41
Art. 45 - Premi e programmazione	Pag. 41
Art. 46 - Programma della riunione	Pag. 42

CAPO II

Art. 47 - Corse Classiche - Grandi Premi	Pag. 43
--	---------

CAPO III

Art. 48 - Corse di allevamento	Pag. 45
Art. 49 - Qualifiche	Pag. 46

CAPO IV

Art. 50 - Corse a reclamare	Pag. 47
Art. 51 - Corse a sella (trotto montato)	Pag. 48
Art. 52 - Corse in pariglia	Pag. 48

CAPO V

Art. 53 - Esclusioni e limitazioni	Pag. 49
Art. 53 bis - Divieto di tracheotomia permanente	Pag. 50

CAPO VI

Art. 54 - Iscrizioni	Pag. 50
----------------------	---------

CAPO VII

Art. 55 - Estrazione dei numeri	Pag. 51
---------------------------------	---------

CAPO VIII

Art. 56 - Dichiarazione dei partenti	Pag. 52
Art. 56 bis – Cavalli senza ferri	Pag. 53

CAPO IX

Art. 57 - Modalità di iscrizione	Pag. 54
----------------------------------	---------

CAPO X

Art. 58 - Prima della corsa	Pag. 54
Art. 59 - Numeri di partenza	Pag. 56
Art. 60 - Riparazioni	Pag. 56

CAPO XI

Art. 61 - Partenza con i nastri	Pag. 57
Art. 62 - Partenza con l'autostart	Pag. 58
Art. 62 bis – Partenza con l'autostart su pista con racchetta	Pag. 59
Art. 63 - Richiamo della partenza	Pag. 59
Art. 63 bis – Prove di riqualifica in pista	Pag. 60

CAPO XII

Art. 64 - Comportamento in corsa	Pag. 60
Art. 65 - Comportamenti non consentiti	Pag. 62

CAPO XIII

Art. 66 - Uso del frustino	Pag. 63
Art. 66 bis – Partenza con i nastri su piste con racchetta ed asola laterale	Pag. 63
Art. 67 - Uso del casco	Pag. 64

CAPO XIV

Art. 68 - Incidenti in corsa	Pag. 65
------------------------------	---------

CAPO XV

Art. 69 - Arrivo	Pag. 65
------------------	---------

CAPO XVI

Art. 70 - Cavalli distanziati Pag. 66

CAPO XVII

Art. 71 - Premiazioni Pag. 67
Art. 72 - Pari arrivo Pag. 67
Art. 73 - Premi d'onore Pag. 67
Art. 74 - Pagamento dei premi Pag. 68

CAPO XVIII

Art. 75 - Prove di qualifica Pag. 68

CAPO XIX

Art. 76 - Raggiugli chilometrici - Valutazione tempi -
Normative speciali Pag. 68

TITOLO IV

CAPO I

Art. 77 - Organi Pag. 69
Art. 78 - Direzione delle corse Pag. 69
Art. 79 - Compiti della Giuria Pag. 71

CAPO II

Art. 80 - Incarichi Pag. 72

CAPO III

Art. 81 - Giudice alla partenza Pag. 72

CAPO IV

Art. 82 - Commissari - Handicappers - Cronometristi - Giudice d'arrivo Pag. 73

CAPO V

Art. 83 - Interessati nelle corse: divieto di effettuare scommesse Pag. 74

TITOLO V

In sostituzione della normativa "Del Doping" (dall'art. 84 all'art. 95 compreso - v. nota introduttiva) è in vigore il "**Regolamento per il controllo delle sostanze proibite**" (v. pag. 131)

TITOLO VI

CAPO I

Art. 96 - Soggetti Pag. 76

CAPO II

Art. 97 - Addebiti disciplinari Pag. 76
Art. 98 - Sanzioni per gli addebiti disciplinari Pag. 76
Art. 99 - Casi particolari Pag. 77

CAPO III

Art.100 - Competenza degli organi di disciplina Pag. 78
Art.100 bis – Sospensione cautelativa Pag. 78
Art. 101 - Obbligo di collaborazione Pag. 78

CAPO IV

Art. 102 - Devoluzione delle somme incassate Pag. 78
Art. 103 - Prescrizioni delle infrazioni Pag. 79

CAPO V

Art. 104/105 - Lista dei pagamenti insoddisfatti Pag. 79

TITOLO VII

In sostituzione del Titolo VII - Norme di Procedura Disciplinare è in vigore il Regolamento di Disciplina "**Norme di Procedura Disciplinare**" (v. pag. 168)

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 – Corse di Categoria Pag. 83
- ALLEGATO 2 – Ripartizione premi al traguardo Pag. 88
- ALLEGATO 3 – (*Stralciato e sostituito dal "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" approvato con D.M. 16.10.2002, n. 797 e dai disciplinari, approvati e modificati rispettivamente con Deliberazioni C.G. nn. 36 del 4.4.03, 69 del 30.6.03 e 109 del 27.10.03*)
- ALLEGATO 4 – (*Abrogato con Deliberazione C.G. n.3 del 25.5.2004*)
- ALLEGATO 5 – Corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina delle corse (*Modificato con Deliberazione C.G. n. 3 del 25.5.2004*) Pag. 91
- Codifica delle violazioni disciplinari Pag. 95
- Guida pratica per l'applicazione delle sanzioni e della recidiva Pag. 101
- Normativa disciplinare relativa alle corse effettuate in ippodromi in cui il guard-rail è stato rimosso (senza via libera in retta d'arrivo) Pag. 103
- Integrazione per le corse effettuate in piste con la via libera in retta d'arrivo Pag. 104
- Normativa disciplinare relativa alle corse al trotto montato Pag. 105
- Regolamento "controlli medici dei titolari di licenza di guida" ai sensi dell'art. 4 del Regolamento delle Corse - Classi di sostanze e pratiche doping Pag. 107
- "Disciplinare e Norme Tecniche del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano" Pag. 119
- "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" Pag. 131
- "Norme di Procedura Disciplinare" Pag. 168

NOTA INTRODUTTIVA

L'ultima edizione del Regolamento delle corse al Trotto risale al 1997 e fu pubblicata a cura dell'Ente Nazionale Corse al Trotto (E.N.C.A.T.).

Successivamente all'incorporazione dell'E.N.C.A.T. nell'U.N.I.R.E., a far tempo dal 1° gennaio 2000, è stata pubblicata una "Bozza di servizio" del Regolamento aggiornata alle modifiche effettuate fino alla data del 19 luglio 2001.

L'attuale stesura tiene conto delle modifiche apportate al 25 febbraio 2005, con particolare riferimento a due articoli e a due Titoli del Regolamento stesso:

a) l'art. 31 (Estensione della qualifica di indigeno) è stato abrogato;

b) il Capo VII del Titolo II, consistente in un unico art. 37, è stato annullato; le problematiche concernenti la registrazione e identificazione dei puledri sono oggetto del "Disciplinare e delle Norme Tecniche del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano" approvati con D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive integrazioni e modificazioni;

c) è stato stralciato il Titolo V "Del doping" sostituito dal "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002 e dalla Deliberazione Commissariale n. 36 del 4 aprile 2003 con cui sono stati approvati, in attuazione del suindicato Regolamento, i disciplinari in materia di:

- compiti e responsabilità dei Veterinari e degli Ispettori antidoping incaricati dall'UNIRE presso gli ippodromi;
- recinti riservati e zone di prelievo;
- tutela del benessere animale;
- identificazione dei cavalli;
- procedure di prelievo e prelievi obbligatori;
- vaccinazioni.

Analogamente è stato stralciato l'Allegato n. 3 (relativo alla Lista delle sostanze proibite, alle Metodiche analisi antidoping e alla Lista delle sostanze non proibite, con limite di tolleranza), superato dall'approvazione del suddetto D.M. 797/2002.

d) è stato stralciato il Titolo VII "Norme di procedura disciplinare", sostituito con il Regolamento di Disciplina approvato con D.M. del 15 marzo 2002 e successive integrazioni e modificazioni.

e) è stato abrogato l'Allegato n. 4; le incompatibilità con le funzioni di cui all'art. 77 del Regolamento sono comprese nel nuovo testo dell'Allegato n. 5 modificato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 25.5.2004.

Tutti i riferimenti all'E.N.C.A.T. (Ente Nazionale Corse al Trotto) devono leggersi come riferimenti all'U.N.I.R.E..

I riferimenti al Giudice Unico devono leggersi come riferimenti agli organi di disciplina.

N.B. – *Le modifiche e le integrazioni al testo del 1997 sono riportate in corsivo neretto*

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Efficacia del Regolamento.

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia.

Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che comunque operano nel settore.

Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme, dei provvedimenti adottati dall'Ente Nazionale per le Corse al Trotto (ENCAT) e dai suoi legittimi incaricati.

Qualsiasi modifica al regolamento ha effetto dopo trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, salvo diversa motivata deliberazione.

ART. 2

Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale è la pubblicazione periodica che serve a far conoscere tutti gli atti e le comunicazioni ufficiali dell'ENCAT e dei suoi organi nonché il calendario ufficiale, l'elenco dei Grandi Premi e i risultati delle corse.

Le Società di Corse, le Associazioni di categoria e coloro che operano nell'ambito istituzionale dell'ENCAT debbono abbonarsi al Bollettino Ufficiale versando annualmente la somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione a titolo di concorso spese.

ART. 3

Obbligo di comunicazione di dati e notizie.

I soggetti tenuti all'osservanza del Regolamento si obbligano a fornire all'Ente tutti i dati e le notizie loro richiesti.

Debbono altresì dare tempestiva notizia delle variazioni di domicilio e di residenza.

Nel caso contrario ogni comunicazione restituita all'ENCAT per irreperibilità del destinatario si intende notificata alla data di mancata consegna da parte dell'ufficio postale.

ART. 4
Regole di comportamento.

E' fatto obbligo a ogni operatore di svolgere le proprie mansioni in condizioni psico-fisiche non alterate e di tenere un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo e fuori di esso: in particolare, non è consentito avere rapporti diretti o indiretti con gli assuntori di scommesse in relazione allo svolgimento delle corse.

E' vietato a tutti, in ogni caso, sottoporre i cavalli a maltrattamenti o a correzioni eccessive.

Ai fini disciplinari i datori di lavoro hanno responsabilità oggettiva per il comportamento dei loro dipendenti.

ART. 5
Scommesse clandestine.

Per coloro che sono tenuti all'osservanza del presente regolamento vige il divieto assoluto di effettuare, anche in via occasionale, scommesse clandestine, pena la squalifica e la inibizione permanente di accesso ai recinti degli ippodromi e agli annessi centri di allevamento.

ART. 6
Clausola compromissoria.

I soggetti tenuti all'osservanza del presente regolamento, qualora intendano promuovere azione nei confronti dell'ENCAT devono previamente sottoporre la vertenza ad un collegio arbitrale il quale giudica irritualmente entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Entro sette giorni dall'inizio dell'azione, viene costituito il Collegio arbitrale che è composto da un membro nominato dall'ENCAT, uno dal ricorrente: entrambi scelgono un terzo con funzioni di Presidente.

In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente la scelta è demandata al Presidente dell'UNIRE.

Coloro che non ottemperino alle anzidette disposizioni sono passibili di provvedimenti disciplinari.

TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

CAPO I

ART. 7
Società di Corse.

Ogni Società che intenda effettuare sul proprio ippodromo riunioni di corse al trotto deve chiedere il riconoscimento all'Ente Nazionale per le Corse al Trotto (ENCAT).

Tale riconoscimento viene concesso dal Consiglio d'Amministrazione dell'ENCAT previo accertamento del possesso da parte della Società richiedente dei requisiti tecnico-economici e di quelli ritenuti necessari per una efficiente gestione dell'ippodromo.

ART. 8
Documentazione.

La richiesta di riconoscimento deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto della Società in copia autentica;
- b) certificazione del Tribunale in ordine alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo con l'elenco dei soci, ed alla insussistenza di procedure fallimentari e concorsuali;
- c) atti dai quali risulti la disponibilità dell'impianto;
- d) elaborati tecnici dai quali risulti la consistenza dell'impianto e la rispondenza dello stesso alle disposizioni previste dal presente regolamento;
- e) autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante la sussistenza o meno di condanne o di procedimenti penali pendenti, relativamente agli amministratori ed ai soci;
- f) certificazione prevista dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni e integrazioni; ivi compresa la legge 19 marzo 1990 n. 55;
- g) ogni altro documento richiesto dall'ENCAT ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 7.

Qualsiasi modificazione circa la composizione della Società e dei suoi organi dovrà subito essere notificata all'ENCAT.

ART. 9
Requisiti degli ippodromi.

Ogni ippodromo deve essere dotato di:

a) una pista da corsa non inferiore a mt. 1000, misurati ad un metro dal ciglio interno della stessa ed una larghezza di almeno 25 metri sulle due rette le cui caratteristiche tecniche dovranno essere preventivamente approvate dal Comitato Esecutivo dell'ENCAT.

Per gli ippodromi in attività, la pista può avere una lunghezza non inferiore a mt. 800 ed una larghezza di almeno mt. 15 sulle due rette;

b) una idonea pista per l'allenamento;

c) idonei dispositivi tecnici per la ripresa e la determinazione dell'esatto ordine di arrivo (fotosprint) nonché per la rilevazione automatica e la visualizzazione dei tempi di gara;

d) un impianto di ripresa televisiva a circuito chiuso che consenta la completa ed efficiente documentazione visiva delle corse;

e) due autostart per le partenze alla pari ed un idoneo sistema elettronico per le partenze con resa di metri;

f) una adeguata struttura per la recettività dei cavalli, dotata dei necessari servizi.

ART. 10
Obblighi delle Società di Corse.

Le Società di Corse si impegnano ad osservare le norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni degli organi direttivi dell'Ente.

In particolare debbono:

1) uniformarsi alle disposizioni di carattere tecnico e di programmazione delle corse;

2) assicurare, per quanto concerne l'accesso alle scuderie, la più scrupolosa osservanza della normativa volta alla tutela ed alla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche nonché delle specifiche direttive dell'ENCAT e dell'Unione Nazionale Incremento delle Razze Equine (UNIRE);

3) assicurare la continua efficienza e funzionalità sia delle piste che di tutte le attrezzature tecniche;

4) trasmettere in tempi reali i risultati ufficiali di ogni giornata di corse mediante sistema telematico indicato dall'ENCAT;

5) inviare con sollecitudine gli importi delle multe riscosse ed ogni altro provento di spettanza dell'ENCAT.

ART. 11

Revoca del riconoscimento.

In caso di constatata inadempienza da parte della Società ad uno qualsiasi degli impegni di cui sopra o di mancato rispetto dei divieti e obblighi comunque previsti dal presente Regolamento, il Comitato Esecutivo dell'Ente può irrogare una multa non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo a quanto stabilito dal punto 1) del vigente art.98 o - nei casi più gravi - privarla dell'autorizzazione ad effettuare riunioni di corse.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra Società e terzi soggetti all'osservanza del presente Regolamento, deve essere sottoposta alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

CAPO II

ART. 12

Ditte individuali, Società,
Associazioni, Enti, Comitati.

Alle Ditte individuali, Società, Associazioni, Enti e Comitati, il Comitato Esecutivo potrà concedere, annualmente, l'autorizzazione ad effettuare una riunione di corse per un massimo di cinque giornate, purché dispongano di impianti idonei e dei requisiti minimi ritenuti indispensabili dall'ENCAT.

CAPO III

ART. 13

Proprietari ed affittuari di cavalli da corsa.

Qualsiasi persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o dei paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea (C.E.E.) intenda far correre cavalli di proprietà in riunioni riconosciute dovrà ottenere dal Comitato Esecutivo dell'ENCAT la preventiva autorizzazione, con indicati i colori di scuderia, che ha la durata di un anno e può essere rinnovata su istanza dell'interessato.

Il rilascio ed il rinnovo annuale sono subordinati al versamento di una somma nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'ENCAT.

Qualsiasi persona fisica o giuridica di nazionalità straniera extra CEE (con capitale in tutto od in parte posseduto da persone fisiche o giuridiche straniere extra CEE, anche residenti in Italia) intenda far correre cavalli di proprietà in riunioni riconosciute, deve ottenere preventiva autorizzazione dal Comitato Esecutivo dell'ENCAT.

Al proprietario che sia anche datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione ed al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

Le scuderie sopra indicate potranno partecipare, senza alcuna limitazione, alle corse con cavalli iscritti nella prima e seconda sezione del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.

ART. 14

Documentazione.

L'istanza per ottenere il rilascio della autorizzazione di cui al precedente articolo deve indicare i colori di scuderia prescelti ed essere corredata da:

- 1) autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante la sussistenza o meno di condanne o di procedimenti penali pendenti;
- 2) certificazione di cui alla legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 19 marzo 1990 n.55.

ART. 15

Autorizzazione allo svolgimento di attività.
Comproprietà - Affitto.

L'ENCAT rilascerà la richiesta autorizzazione dei colori previa congrua valutazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

E' consentito a persone fisiche o giuridiche, già in possesso di colori, far correre cavalli di proprietà comune, anche con quote percentuali diverse, sotto i colori di uno o più titolari.

E' consentita altresì la facoltà di registrare colori in nome assunto con la partecipazione di persone fisiche o giuridiche già in possesso di colori.

In questi casi dev'essere preventivamente notificata all'ENCAT la composizione iniziale della comproprietà e ogni ulteriore variazione.

La comproprietà di un cavallo è equiparata, a tutti gli effetti del regolamento, alla proprietà esclusiva e deve essere comunicata prima della dichiarazione dei partenti.

Ogni cinque anni l'ENCAT dovrà provvedere alla revisione generale dei colori, richiedendo la documentazione di cui al precedente art. 14.

E' consentito l'affitto dei cavalli, anche sotto forma di locazione finanziaria (leasing), previa comunicazione all'ENCAT, che provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale con la precisazione delle facoltà dell'affittuario ivi compresa quella di iscrizione nelle corse a reclamare.

I cavalli dati in affitto correranno sotto il nome, con i colori e per conto dell'affittuario.

ART. 16

Rinnovo dei colori.

La domanda per il rinnovo dei colori deve essere presentata almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno cui si riferisce contestualmente al versamento della somma prevista dall'art. 13.

L'Ente è tenuto a dare riscontro entro due mesi dal ricevimento della domanda.

Un cavallo non può correre che sotto il nome e con i colori del proprietario o dell'affittuario salvo che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo, il proprietario o l'affittuario comunichi all'ENCAT che i propri cavalli correranno con la divisa dei guidatori cui sono affidati.

E' vietato, al proprietario o all'affittuario, pena la revoca dei colori, far correre sotto il proprio nome cavalli appartenenti ad altri.

I proprietari e gli affittuari dei cavalli partenti in corse sono responsabili del controllo circa l'esattezza delle distanze alle quali i rispettivi cavalli debbono partire, anche sotto pena di misure disciplinari.

I proprietari e gli affittuari dei cavalli esteri importati, in via temporanea o definitiva, sono egualmente tenuti a comunicare in tempo utile all'ENCAT i dati richiesti per la partecipazione alle corse.

La delega scritta ad agire in luogo e vece del proprietario o dell'affittuario deve essere inoltrata all'ENCAT con la specificazione delle facoltà conferite.

La delega, qualora accettata, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale e può essere rinnovata annualmente salvo revoca che deve ugualmente essere pubblicata.

ART. 17

Nome assunto.

Chiunque intenda servirsi di un nome assunto per far correre cavalli dovrà ottenere la relativa autorizzazione da parte del Comitato Esecutivo dell'ENCAT.

Nessuno può avere un nome che sia già stato registrato.

Un nome assunto può essere cambiato solo mediante ulteriore registrazione.

Ogni registrazione e cambiamento di nome è soggetta al versamento di una somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ART. 18

Diniego della autorizzazione.

L'autorizzazione a far correre cavalli può essere negata, revocata o sospesa dal Comitato Esecutivo dell'ENCAT con provvedimento motivato.

CAPO IV

ART. 19

Allevatori.

E' allevatore il proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro e come tale è riconosciuto ad ogni effetto, *purché iscritto all'Albo degli Allevatori, di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.*

Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti ad atti generativi precedenti il 29 Gennaio 1999.

Le provvidenze in favore degli allevatori non sono cedibili: esse si intendono a disposizione degli allevatori al netto delle somme eventualmente dovute all'UNIRE, all'ENCAT e all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore (ANACT).

La percentuale destinata agli allevatori è fissata al 20% dell'ammontare del premio delle singole corse, a partire dai nati nel 1983.

All'allevatore del trottatore italiano allevato in Italia che vinca all'estero una corsa di allocazione complessiva pari o superiore alla somma stabilita anno per anno dal Comitato Esecutivo dell'Ente o che termini tra i premiati in corse di gruppo, verrà corrisposta una provvidenza pari al 20% della somma vinta al traguardo a condizione che l'allevatore, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui la corsa si è svolta, faccia pervenire all'Ente specifica domanda corredata dalla documentazione ufficiale della corsa cui il cavallo ha partecipato.

Sulle provvidenze erogate dall'UNIRE agli allevatori, verrà prelevato il 5% a favore dell'ANACT onde garantirle i mezzi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per assicurare all'UNIRE e all'ENCAT la necessaria collaborazione, specie per quanto attiene allo sviluppo e all'attuazione dei programmi a favore dell'allevamento.

La quota spettante agli allevatori sarà così ripartita:

a) nelle corse aperte ai cavalli indigeni: le provvidenze spetteranno agli allevatori dei cavalli piazzati in proporzione del premio vinto da ciascuno di essi e secondo le percentuali previste dalla tabella ufficiale di ripartizione dei premi allegata al presente regolamento;

b) nelle corse internazionali: le intere provvidenze previste per ciascuna corsa saranno ripartite tra gli allevatori dei cavalli indigeni meglio classificati tra i premiati, secondo le percentuali previste dalla tabella ufficiale di ripartizione premi allegata al presente regolamento.

Qualora nelle corse internazionali risulti piazzato un solo cavallo indigeno, l'intera provvidenza prevista per la corsa spetterà all'allevatore del cavallo.

L'eventuale fondo annuale derivante da premi non assegnati agli allevatori è destinato al finanziamento della provvidenza di cui al precedente quarto comma. L'eventuale somma residua è destinata alla dotazione delle corse costituenti i Grandi Premi delle Aste dell'ANACT.

Nel caso di premi divisi tra cavalli classificati in parità, anche le provvidenze spettanti agli allevatori saranno divise.

CAPO V

ART. 20

Guidatori e fantini.

Nessuno può guidare o montare cavalli in corsa senza aver prima ottenuto l'autorizzazione a guidare o la licenza rilasciata dal Comitato Esecutivo dell'ENCAT, che ne fissa i requisiti.

A tal fine la relativa domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante la sussistenza o meno di condanne o di procedimenti penali pendenti;

2) certificazione di cui alla legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e alla legge 19 marzo 1990 n. 55;

3) certificazione medica attestante l'idoneità fisico-attitudinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

La licenza di cui sopra, che può essere rilasciata a persone d'ambo i sessi, riguarda:

- a) guidatori professionisti;
- b) allievi-guidatori;
- c) gentlemen drivers;
- d) allenatori;
- e) stranieri.

L'autorizzazione a guidare e le licenze hanno la durata massima di un anno solare e possono essere rinnovate previa:

- presentazione di domanda all'ENCAT entro il 31 dicembre;
- pagamento di un importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- copertura assicurativa contro gli infortuni;
- presentazione del certificato di idoneità fisico-attitudinale.
- documentazione attestante i requisiti di buona condotta.

Il Comitato Esecutivo, esaminate le richieste documentate e assunte le opportune informazioni, delibera l'accoglimento della domanda o ne motiva il rigetto.

Tali concessioni possono essere revocate in qualsiasi momento per gravi motivi disciplinari oppure per il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti.

Ogni cinque anni l'ENCAT dovrà provvedere alla revisione della licenza sopra specificata, richiedendo la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo.

Il guidatore che abbia in corsa cavalli di proprietà o di allenamento, ***anche mediante partecipazione societaria o associativa***, non può guidarne altri.

Nel caso che li abbia entrambi nella stessa corsa deve guidare quello di proprietà.

L'attività di guida per professionisti e amatori cessa al compimento dei 70 anni di età a far tempo dall'1 gennaio 2005.

CAPO VI

ART. 21

Guidatori professionisti.

La licenza di guidatore professionista può essere rilasciata a coloro che avendo acquisito il titolo di scuola media inferiore sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) allievi che abbiano conseguito almeno 20 vittorie o 60 piazzamenti;
- b) allenatori da almeno 5 anni o che abbiano superato un apposito esame sulle materie e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo;
- c) gentlemen in possesso dei requisiti previsti all'art. 25;
- d) ex allievi di cui al successivo art. 22, 8° comma;
- e) coloro che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del successivo art. 22, abbiano compiuto il 25° ma non il 30° anno di età e superino un apposito esame sulle materie e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.

L'attività di questi viene regolamentata e, pertanto, limitata ai sensi dell'art. 22, 6° comma, del Regolamento delle Corse.

La partecipazione ai Grandi Premi con cavalli allenati da altri soggetti è consentita esclusivamente ai guidatori che hanno conseguito almeno 100 vittorie in carriera o almeno 40 negli ultimi tre anni, compreso l'anno in cui si svolge il Gran Premio. La partecipazione dell'allenatore guidatore con cavalli allenati dallo stesso, è subordinata al conseguimento in carriera di almeno 60 vittorie o 180 piazzamenti.

I guidatori professionisti possono chiedere all'UNIRE di indossare una divisa personalizzata, conforme alle modalità e alle caratteristiche approvate dall'Ente, con relativa indicazione sulla licenza di guida.

Qualora i proprietari od affittuari intendano far correre i propri cavalli esclusivamente sotto i propri colori sono tenuti a segnalarlo all'UNIRE.

CAPO VII

ART. 22

Allievi guidatori.

L'ENCAT organizza periodicamente corsi di qualificazione e di addestramento professionale per allievi guidatori e, al riguardo, l'Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.

Possono partecipare ai corsi coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa fra i 17 ed i 25 anni compiuti;

b) titolo di studio non inferiore alla scuola dell'obbligo;

c) avere prestato la propria opera di artiere ippico o di tirocinante presso uno o più allenatori in Italia o all'estero per un periodo complessivo non inferiore a 12 mesi e averne data iniziale comunicazione all'ENCAT.

Ogni allenatore non può presentare più di un allievo.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata dai documenti previsti dai punti 1, 2, 3 dell'art. 20 e dalla dichiarazione dell'allenatore presso il quale ha svolto la propria attività.

Al termine del corso, gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame teorico-pratico con le modalità fissate dal Comitato Esecutivo che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione a guidare (permesso provvisorio) a coloro che sono risultati idonei.

Gli allievi guidatori possono partecipare esclusivamente alle corse loro riservate fino al conseguimento di 25 piazzamenti, dopodiché possono partecipare anche a corse riservate ai professionisti, ad esclusione delle prove per cavalli di 2 anni, delle "tris", dei Grandi Premi, delle corse di categoria A-B-C-D dall'apposito regolamento allegato, delle corse per i cavalli di 3-4 anni di analoga dotazione della piazza e delle corse centrali. La licenza di allievo decade al compimento dei 5 anni dal rilascio del permesso di guida o al compimento del 27° anno di età. Al conseguimento di 20 vittorie o di 60 piazzamenti gli allievi potranno richiedere il passaggio di qualifica da allievo a guidatore professionista. In attesa dell'ottenimento della licenza a far data dalla predetta richiesta, l'allievo non potrà partecipare a corse riservate agli allievi né usufruire di eventuali abbuoni.

Se previsto dalla proposizione della corsa, il cavallo guidato da allievo guidatore usufruisce di un abbuono di metri *e lo stesso in caso di corse miste come indicate nell'ultimo comma allievi – professionisti può essere guidato da allievi che non abbiano conseguito il numero di piazzamenti richiesti.*

Coloro i quali, scaduti 5 anni dal rilascio del permesso di guida di allievo, o compiuto il 27° anno di età non hanno raggiunto la qualifica di professionista, perdono la qualifica di allievo. Gli stessi su richiesta potranno essere ammessi a sostenere un esame teorico-pratico con le modalità fissate dal Comitato Esecutivo che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione a guidare (permesso provvisorio) in qualità di guidatore professionista, a coloro che sono risultati idonei, con le medesime limitazioni previste per gli allievi guidatori per quanto attiene la partecipazione a corse riservate ai professionisti.

Esclusivamente ed eccezionalmente nelle piazze in cui, a causa dello scarso numero di allievi presenti, non sia possibile programmare corse allievi secondo il dettato regolamentare, l'Handicapper è autorizzato a prevedere corse miste con abbuono di metri a cui possano partecipare anche gli allievi che non abbiano conseguito 25 piazzamenti.

Per tali corse deve essere comunque richiesto il parere dell'Ente.

CAPO VIII

ART. 23

Gentlemen.

Possono ottenere la qualifica di guidatori gentlemen o amazzoni coloro che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) proprietari la cui scuderia abbia conseguito, dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente la data del bando del corso di formazione, vincite non inferiori ad un importo determinato ogni triennio da parte del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di Proprietario.

In caso di compartecipazione, la somma vinta dalle scuderie viene valutata sulla effettiva quota di comproprietà, comprensiva di quella spettante a genitori, figli e coniuge;

b) figli dei suddetti proprietari, in età compresa tra i 18 e i 26 anni.

La relativa licenza decade al compimento del 26° anno di età.

c) persone di indiscusso prestigio, e limitatamente ad un candidato all'anno, proposte dall'Associazione di categoria all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Ai soci dell'Ente in possesso di licenza gentleman alla data del 31 dicembre 1977, rimane la facoltà di rinnovare annualmente la propria licenza.

Ai gentlemen in possesso di licenza al 31 dicembre 1984 rimangono acquisiti i diritti vigenti al momento del rilascio della licenza.

ART. 24

Corsi di formazione.

L'ENCAT organizza periodicamente corsi di formazione per gentlemen e al riguardo l'Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.

Le relative domande da indirizzare all'ENCAT debbono essere corredate dai documenti previsti ai punti 1, 2, 3 dell'articolo 20 e dalla certificazione probatoria di cui all'articolo precedente nonché dal titolo di studio non inferiore alla scuola dell'obbligo.

Al termine del corso gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame teorico pratico con le modalità fissate dal Comitato Esecutivo che provvederà a rilasciare la licenza di gentleman a coloro che sono risultati idonei.

ART. 25

Partecipazione alle corse.

I gentlemen debbono partecipare alle corse loro riservate e non possono percepire alcun compenso per tale attività.

Coloro che richiedono, a far data dal 1998, la concessione della licenza di Gentlemen Driver e negli anni a seguire il rinnovo della stessa devono documentare all'Ente di avere una fonte di reddito diversa da quella derivante dal mantenimento o allenamento o guida di cavalli trottatori e di avvalersi della collaborazione professionale di un allenatore regolarmente delegato per i propri cavalli.

I titolari di licenza gentleman dovranno richiederne annualmente il rinnovo e fornire la prova di essere ancora in possesso dei requisiti necessari.

Il Comitato Esecutivo potrà stabilire norme procedurali al fine della valutazione dei provvedimenti disciplinari adottati a carico di ciascun richiedente il rinnovo stesso.

Nei primi tre anni dal rilascio della licenza e comunque non prima di aver conseguito 5 vittorie o 20 piazzamenti, possono guidare solamente cavalli di proprietà.

I Gentlemen che hanno conseguito la quarantesima vittoria entro il 31 dicembre 1991 potranno partecipare con cavalli di proprietà alle corse per professionisti, previa autorizzazione di un'apposita Commissione formata dai rappresentanti delle due categorie interessate e da un rappresentante dell'Ente.

I Gentlemen Drivers (che abbiano conseguito 40 vittorie nei quattro anni precedenti oltre quello in corso) possono, su domanda, ottenere l'autorizzazione a guidare esclusivamente in corse per professionisti con cavalli di proprietà, tali anche ai sensi del 11° comma del presente articolo.

L'Ente, valutata l'idoneità del richiedente per quanto attiene l'aspetto tecnico disciplinare, accertato che i cavalli del richiedente siano affidati a un allenatore riconosciuto, svolta l'istruttoria del caso, può rilasciare la predetta autorizzazione.

Tale autorizzazione comporta il contestuale divieto di partecipare a corse per Gentleman.

L'eventuale rilascio della suddetta autorizzazione comporta l'irreversibilità della licenza per almeno quattro anni. Trascorso tale periodo l'interessato può fare domanda di partecipare a corse riservate ai dilettanti, perdendo l'autorizzazione di cui al precedente comma, previo accertamento del permanere del possesso dei requisiti necessari per il rilascio e fermo restando l'insindacabile giudizio dell'Ente.

Agli effetti di cui sopra sono considerati cavalli di proprietà quelli che appartengono al gentleman almeno per il 50%, fatte salve le condizioni di cui al punto a) dell'art. 23.

Il gentleman che abbia conseguito non meno di 80 vittorie può rivolgere formale istanza per ottenere la licenza di guidatore professionista.

Tale licenza viene rilasciata dal Comitato Esecutivo a non più di due candidati per ogni anno, previa valutazione dell'attività di corse svolta.

L'ENCAT riserva annualmente ai gentlemen, su ogni piazza, un numero di corse pari al numero delle giornate annuali di corsa moltiplicato per il coefficiente 1,2 per le piazze di Roma, Napoli e Milano; 1,5 per tutte le altre piazze, rimanendo escluse dal computo le corse gentlemen a carattere internazionale.

Le corse gentlemen sono programmate per numero e qualità secondo un criterio proporzionale, rispetto alla programmazione della singola piazza, escludendo le corse per i due anni e i Grandi Premi.

CAPO IX

ART. 26 Allenatori.

Sono qualificati ad esercitare attività di allenatori coloro che abbiano svolto regolare attività di guidatore professionista per un periodo non inferiore a cinque anni e superino apposito esame indetto con le modalità stabilite dal C. E.

L'ENCAT organizza periodicamente corsi di qualificazione per allenatori. Agli stessi possono essere ammessi i guidatori che hanno effettuato almeno 400 corse e conseguito almeno 80 vittorie, ne facciano richiesta e superino apposito esame indetto con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.

Possono essere, altresì, ammessi ai corsi di qualificazione ed a sostenere tale esame, nel rispetto delle modalità indicate dal bando di concorso, coloro che, in possesso del titolo di scuola media inferiore, dimostrino di aver svolto attività di collaborazione professionale continua e retribuita con uno o più allenatori per un periodo complessivo non inferiore a dieci anni, presentando documentazione rilasciata dai competenti Organi.

Gli allenatori sono obbligati a comunicare all'ENCAT, in allegato alla domanda di concessione e di rinnovo della licenza, l'elenco dei cavalli in allenamento e i rispettivi proprietari segnalando tempestivamente le variazioni intervenute, anche attraverso le Società di Corse.

Essi sono, altresì, obbligati a fornire alle Società di Corse l'elenco del personale che presta la propria attività lavorativa presso gli ippodromi.

All'allenatore che sia datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione ed al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

L'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da dichiarazione del loro proprietario e dell'allenatore, con firme autenticate dal Direttore Generale dell'Ente o da un Funzionario incaricato o da un Notaio o dal Segretario di una Società di Corse, depositata presso la Segreteria dell'Ente o, in caso di urgenza, presso la Segreteria di una Società di Corse riconosciuta che deve curarne l'immediato inoltro all'Ente; in prima attuazione e sino alla data stabilita dall'Ente, la persona autorizzata, ai sensi del Regolamento, a dichiarare i partenti nella sede a ciò deputata, può indicare, responsabilmente, il nome dell'allenatore.

L'Handicapper che, tra l'altro, presenza ai partenti, ai sensi dell'art.82, 2°comma del Regolamento delle Corse, prende atto di tale indicazione, predisponendone la stampa sul programma ufficiale.

Il proprietario, l'allenatore ed il guidatore sono responsabili del controllo circa l'esattezza di quanto riportato sul programma ufficiale per quanto attiene la proprietà e l'affidamento in allenamento, oltre la distanza alla quale il proprio cavallo deve partire; il mancato controllo o la mancata denuncia di eventuali inesattezze costituiscono violazione regolamentare.

Le deleghe sono valide fino a revoca del proprietario o rinuncia dell'allenatore.

Il proprietario e l'allenatore sono tenuti a comunicare, rispettivamente, l'eventuale revoca e l'eventuale rinuncia all'incarico.

L'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli ed anche del comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, addetti alla custodia.

L'allenatore non può addurre a proprio scarico eventuali istruzioni impartitegli dal proprietario in contrasto con il Regolamento delle Corse.

Nessun cavallo può accedere nell'ippodromo se non affidato in allenamento, come previsto dal presente archivio, a persona qualificata.

Alcuna assegnazione di boxes può essere determinata per cavalli non regolarmente affidati in allenamento.

Art. 26 bis
Società di allenamento.

Il Comitato Esecutivo può autorizzare Società costituite da titolari di patente di allenatore aventi quale oggetto sociale prevalente l'esercizio di attività di addestramento e di allenamento del cavallo da corsa.

L'oggetto sociale delle Società di allenamento, autorizzate anche ai sensi dell'art.13 (concessione colori), deve prevedere espressamente l'esercizio di attività di scuderia, fermo restando che gli allenatori soci o amministratori di tali Società non possono esser titolari o contitolari di altra scuderia autorizzata a norma dell'art.13.

Sono ammesse Società costituite da uno o più allenatori purché questi ultimi posseggano almeno il 75% del capitale sociale e ne diventino amministratori.

Non possono essere soci di società di allenamento altre società, guidatori e gentlemen-drivers, nonché i coniugi di detti soggetti.

La ragione o denominazione sociale, oltre l'espressione "Società di allenamento" deve indicare i nominativi degli allenatori che ne fanno parte.

Dopo l'autorizzazione di cui al primo comma, gli allenatori ed i soci della società di allenamento non possono svolgere attività di allenatore in proprio, né essere soci di altra società allenamento e comunque prestare attività lavorativa o di collaborazione presso altra scuderia.

L'autorizzazione a svolgere attività di allenamento di cavalli da corsa in forma societaria è deliberata dal Comitato Esecutivo esaminata la seguente documentazione, unitamente ad apposita domanda sottoscritta dall'amministratore unico e dai singoli soci che si impegnano a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento:

- copia autenticata dell'atto costitutivo, dello Statuto, dell'estratto Libro-soci;
- certificazione della Cancelleria del Tribunale attestante la legale costituzione della Società, la rappresentanza legale e la firma sociale, insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta bollata, resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, dall'amministratore unico e dai singoli soci, ai sensi dell'art.4 della L. 4 gennaio 1968, n.15, con firme autenticate ai sensi dell'art.20, da cui risulti che:
 - a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali innanzi all'Autorità giudiziaria nel territorio nazionale e se a suo carico risultano precedenti penali, specificando in caso affermativo per quali reati;
 - b) se il dichiarante risulti o meno sottoposto a procedimenti o provvedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongano divieti o decadenze ai sensi dell'art.10 della L.31.5.1965, n.575, come successivamente integrata e modificata.

L'emanazione del provvedimento di autorizzazione è comunque subordinata all'acquisizione d'ufficio presso le competenti Autorità giudiziarie e Prefetture delle certificazioni inerenti ai precedenti penali, ai provvedimenti pendenti e ai provvedimenti di cui alla L.31.5.1965, n.575.

Qualunque discordanza tra la dichiarazione e la certificazione prodotta dagli interessati e quella acquisita d'ufficio dall'Ente può comportare il rigetto della domanda di autorizzazione o la revoca della stessa se intervenuta - ferma restando l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione ad altre qualifiche rivestite dai singoli interessati.

Qualsiasi variazione dell'atto costitutivo, dello Statuto o della compagine sociale deve essere tempestivamente comunicata all'Ente ed approvata dal Comitato Esecutivo.

Nel caso in cui il Comitato Esecutivo non ritenga idonei i nuovi legali rappresentanti o componenti della società, anche in relazione alle risultanze degli accertamenti effettuati a norma del precedente comma, può sospendere l'autorizzazione già concessa.

Qualora la variazione riguardi la persona dell'amministratore o degli amministratori, i cavalli dichiarati in allenamento presso la società o di proprietà della stessa non possono partecipare a corse prima che intervenga la predetta approvazione.

In caso di inosservanza di tale disposizione, i cavalli saranno distanziati e i responsabili della società di allenamento deferiti alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

Alla società di allenamento sono applicabili tutte le disposizioni stabilite dal presente Regolamento per gli allenatori, ferma restando la responsabilità disciplinare, a titolo personale, dell'infrazione di dette norme da parte degli amministratori o co-amministratori delle stesse; in caso di sospensione o di qualifica dell'Amministratore o del co-amministratore della stessa, la Società, al fine di mantenere la titolarità delle autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, è tenuta a procedere alla variazione dell'Amministratore o del co-amministratore, sospeso o squalificato. Sino a nuova approvazione la Società non può far partecipare a corse cavalli affidati in allenamento e/o di proprietà della stessa.

L'affidamento dei cavalli in allenamento, ai sensi dell'art.26 del Regolamento, deve essere rilasciato a favore della Società di allenamento autorizzata e sottoscritta dai rappresentanti legali della stessa.

Le Relazioni Ufficiali delle corse ed il programma ufficiale giornaliero dovranno riportare la denominazione della Società in corrispondenza del cavallo risultante allenato dalla stessa, in base all'atto di affidamento di cui al precedente comma.

CAPO X

ART. 27

Categorie professionali.

Il Comitato Esecutivo può autorizzare a guidare in corse loro riservate persone appartenenti a categorie professionali quali giornalisti sportivi ed operatori del settore, predeterminandone i requisiti per la partecipazione e per l'accertamento della loro idoneità.

ART. 28

Licenza a cittadini stranieri.

La licenza di guida può essere rilasciata dal Comitato Esecutivo a cittadini stranieri che abbiano residenza in Italia e siano già in possesso di licenza rilasciata da analogo organismo straniero riconosciuto dall'UNIRE e dall'ENCAT.

In caso di accoglimento della domanda la licenza dovrà essere corrispondente a quella straniera posseduta.

I guidatori, in possesso di licenza rilasciata da organismo straniero riconosciuto dall'UNIRE e dall'ENCAT, che intendano partecipare con continuità a corse in Italia, possono richiedere la concessione della patente a condizione che abbiano la residenza in Italia e rinuncino alla patente estera.

In assenza di tale concessione, gli stessi, a far data dal 1° novembre 1996, possono prendere parte a corse a condizione:

- di essere in regola con il rinnovo della patente nel Paese di provenienza;
- di essere coperti da assicurazione valida per l'Italia contro i rischi professionali.

L'Ente può subordinare la relativa autorizzazione alla dimostrazione di conoscenza del Regolamento delle Corse.

L'interessato, inoltre, è tenuto a produrre due foto formato tessera.

I cittadini stranieri, che con continuità intendono correre in Italia con patente straniera, sono tenuti a presentare la stessa, regolarmente vidimata per l'anno dall'Ente estero competente, unitamente al libretto/punizione che sarà rilasciato dall'ENCAT.

Sul libretto che riporterà gli estremi della patente straniera devono essere riportate le sanzioni inflitte in Paesi esteri, a cura e sotto la responsabilità del titolare, oltre le sanzioni che eventualmente gli venissero comminate e trascritte in Italia, a cura della Giuria o dello Starter.

La mancata annotazione dei provvedimenti sanzionati all'estero comporta il deferimento alla Commissione di Disciplina.

La mancata presentazione del libretto/sanzione e della licenza straniera, a far data dal 1° novembre 1996, verrà punita analogamente a quanto previsto per la mancata presentazione della patente.

Le Giurie sono tenute al controllo ed alla relativa segnalazione all'Ente per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti del caso.

Per quanto attiene l'obbligo sopra dettato, viene ravvisata la condizione di continuità quando il guidatore straniero partecipi ad almeno 3 giornate di corse in cui non sia partente in Grandi Premi e/o Corse Classiche.

CAPO XI

ART. 29

Disposizioni comuni.

Le domande per la concessione e il rinnovo delle licenze di guida, di allenamento e la concessione dei colori (autorizzazione a far correre i cavalli) con relative documentazioni e importi dovuti, possono essere inoltrate all'ENCAT anche attraverso le Società di Corse che in materia possono effettuare l'autenticazione delle firme.

I possessori di autorizzazioni provvisorie o di licenze di guida che, in seguito a malattia o ad infortuni abbiano interrotto la loro attività per più di 40 giorni debbono produrre idoneo certificato medico alla Giuria prima di riprendere la guida in corsa.

Le autorizzazioni previste dal presente titolo non possono essere concesse e debbono essere revocate a coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi fino a che non sia decorso un termine doppio da quello delle condanne stesse.

I procedimenti penali in corso, eventuali stati di insolvenza o condanne anche definitive per reati diversi da quelli di cui sopra, saranno valutati dal Consiglio di Amministrazione ai fini dei conseguenti provvedimenti cautelativi di competenza.

TITOLO II

DEI CAVALLI

CAPO I

ART. 30

I cavalli.

*(modificato con Deliberazione del Commissario
n. 12 del 16.7.2004)*

Con la denominazione generica di “cavalli” si intendono i cavalli interi, le cavalle ed i castroni iscritti nel Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano e nei corrispondenti Libri Genealogici e registri tenuti da Enti stranieri e riconosciuti dalle Autorità ippiche italiane, nel rispetto delle norme di cui alla Direttiva Comunitaria n. 428/90.

Sono denominati “Cavalli Trottatori Italiani” i cavalli interi, le cavalle e castroni iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.

Ai fini della registrazione nel predetto Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano valgono le norme tecniche di cui al Disciplinare del Libro e le relative Norme Tecniche.

Sono denominati “Cavalli Trottatori Italiani” solamente i soggetti iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano nati ed allevati in un Paese della Unione Europea.

Al fine dei benefici economici per gli interventi di cui ai piani delle provvidenze per l'allevamento, i prodotti denominati “ Cavalli Trottatori Italiani” dovranno essere iscritti nel Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.

L'età del cavallo si conta dal primo gennaio dell'anno di nascita.

CAPO II

ART. 31

Estensione della qualifica di indigeno.

(abrogato con Deliberazione Commissariale n. 12 del 16.7.2004)

CAPO III

ART. 32

I castroni.

I proprietari hanno l'obbligo di denunciare all'ENCAT la castrazione dei loro cavalli ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La mancata tempestiva denuncia sarà oggetto di provvedimento disciplinare.

CAPO IV

ART. 33

Nome dei cavalli.

Il nome da imporre ai cavalli deve essere comunicato all'atto del deposito del documento di identificazione.

E' vietato imporre ad un cavallo lo stesso nome del padre, della madre, degli stalloni, di soggetti con record di 1.20 o migliore, di fattrici madri di prodotti con record di 1.18 o migliore, anche distinguendoli con sigle o numeri d'ordine.

I nomi devono essere preferibilmente italiani.

Possono essere imposti nomi stranieri a condizione che non abbiano alcun riferimento con quelli del trotto di paesi esteri.

Possono essere dati nomi anche composti, purché con un numero di lettere non superiore a diciassette (spazi compresi).

In conformità alle direttive CEE, il nome deve essere seguito dalla sigla IT.

Poiché ai prodotti nati nel 1978 sono stati imposti nomi che iniziano con la lettera -A- : per quelli nati negli anni successivi, si segue la serie delle lettere dell'alfabeto con esclusione delle lettere H - J - Q - W - X - Y.

L'Ente può non accettare nomi che per la loro pronuncia, ortografia o per altri motivi siano ritenuti ingiuriosi.

E' vietato cambiare il nome del cavallo dopo l'emissione dell'attestato di deposito del certificato d'origine.

CAPO V

ART. 34

Certificati, accertamenti e microchip.

Nessun cavallo può partecipare a corse se non abbia il certificato di nascita registrato e depositato presso l'ENCAT.

L'Ente ha facoltà di accettare il deposito dei certificati anche dopo il 30 Settembre e fino al 31 Dicembre dell'anno di nascita con il pagamento di una penale.

Non possono partecipare a corse i cavalli i cui dati segnaletici e/o il numero di identificazione segnalato dal microchip non sono corrispondenti a quanto registrato nel documento di identificazione.

Per quanto attiene l'iscrizione di cavalli al Libro Genealogico *del Cavallo Trottatore Italiano* vale il "Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano" e relative "Norme Tecniche" (D.M. 22297 del 3.6.97 *e successive modifiche*).

CAPO VI

ART. 35

Identificazione (gruppo ematico).

L'emotipo (gruppo ematico) o le peculiarità biochimiche di un cavallo costituiscono elementi della sua identificazione.

Le analisi comparative *possono* essere disposte dall'ENCAT in ogni momento.

Tali analisi *sono* effettuate da qualificate istituzioni aventi rapporti convenzionali con l'ENCAT e approvati dall'UNIRE: ciò fino a quando la materia non sarà regolata da normativa comune a tutti gli Enti tecnici vigilati dalla stessa UNIRE.

Esami del sangue potranno essere effettuati anche a prodotti registrati che, all'atto del controllo di identificazione prima del debutto, risultino di età non corrispondente o presentino uno stato segnaletico diverso da quello del documento di identificazione.

In caso di mancata rispondenza dell'età, della paternità e/o della maternità, si provvede al ritiro del documento di identificazione e alla radiazione del cavallo dagli elenchi dei certificati depositati e iscritti nel Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.

ART. 36

Prelievi del sangue, procedure, sanzioni.

Esami del sangue possono essere disposti dal Comitato Esecutivo in accoglimento di motivata richiesta di allevatori o di proprietari interessati.

Le relative spese sono a carico dei richiedenti.

Al prelievo del sangue, eseguito da un veterinario incaricato dall'ENCAT, deve assistere il proprietario del cavallo o, in sua assenza, l'allenatore oppure la persona che ha in consegna il cavallo stesso.

Di ciò va fatta esplicita menzione nel verbale di prelievo sottoscritto dalle parti e notificato tempestivamente dall'Ente agli interessati non presenti.

Gli interessati possono richiedere una prova di controllo entro i dieci giorni successivi alla notifica dei risultati degli esami, che avrà luogo presso un Istituto indicato dall'Ente e alla quale potrà assistere un perito di parte.

Qualora il proprietario di un cavallo rifiuti di sottoporlo al prelievo e al controllo del sangue, l'ENCAT non registrerà il relativo documento di identificazione.

Nessun documento di identificazione del cavallo potrà essere rilasciato dall'ENCAT prima dell'esito degli esami del sangue e, ove rilasciato, dovrà essere riconsegnato fino alla definizione delle analisi.

In presenza di elementi palesi e concordanti tali da richiedere nuovi accertamenti per l'identificazione di un cavallo, anche su disposizione della Giuria, l'allenatore ed il proprietario sono tenuti a dichiarare per iscritto alla Giuria e/o all'Ente, a mezzo fax, il luogo di scuderizzazione dello stesso, assicurandone responsabilmente la custodia e la disponibilità, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni in tempo reale.

CAPO VII

(Art. 37 ANNULLATO - E' ora in vigore il "Disciplinare e le Norme Tecniche del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano")

CAPO VIII

ART. 38

Registrazione dei certificati di cavalli esteri.

I certificati di nascita e di esportazione dei cavalli esteri importati trasmessi dai corrispondenti Enti stranieri debbono essere depositati presso l'Ente e sono soggetti al pagamento di una tassa di deposito *stabilita annualmente*.

Agli effetti della qualifica, la decorrenza della importazione in Italia di cavalli esteri è determinata alla data del deposito dell'ENCAT dei certificati di nascita e di esportazione.

I certificati di esportazione per i cavalli esteri che vengono a correre temporaneamente in Italia, debbono essere presentati all'ENCAT prima della corsa alla quale intendono partecipare.

Ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni, è fatto obbligo a tutti i proprietari di cavalli importati destinati alla riproduzione di rimettere in visione all'ENCAT i certificati di origine e di esportazione dei cavalli stessi.

L'ENCAT per ogni certificato depositato rilascerà un documento di identificazione (attestato di deposito) che in caso di vendita del cavallo dovrà essere assegnato all'acquirente con la dichiarazione del passaggio di proprietà riportata sul documento stesso.

Ai soli fini della registrazione per la partecipazione a corse dei cavalli esteri anche temporaneamente importati in Italia, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) maschi di 3-4 anni con record in corsa di 1.14.6 al km. o migliore o vincite non inferiori a 100 milioni di lire;
- b) maschi di 5 anni ed oltre con record in corsa di 1.13.3 al km. o migliore o vincite non inferiori a 200 milioni di lire;
- c) femmine con record in corsa 1.15 al km. o migliore o vincite non inferiori a 50 milioni di lire.

Per i cavalli provenienti da paesi appartenenti alla CEE, il cui record viene comunque riconosciuto solo ai cavalli premiati in corsa, la velocità ufficiale richiesta, ragguagliata al km. viene aumentata di un secondo e le vincite abbattute di un quarto dell'importo, rispetto ai parametri anzidetti.

CAPO IX

ART. 39

Documento di identificazione.

Il libretto segnaletico dei cavalli nati in Italia viene compilato ed emesso dall'Ente nelle sue parti descrittive e rilasciato al proprietario del cavallo il quale deve far controllare l'esattezza dei dati segnaletici in esso riportati da un medico veterinario, che deve provvedere a riportare i dati stessi nella parte grafica del libretto.

Il libretto segnaletico deve accompagnare tutti i movimenti del cavallo sia in Italia che nei casi di esportazione temporanea e definitiva e può sostituire il certificato di esportazione limitatamente ai movimenti che avvengono nell'ambito dei Paesi che hanno riconosciuto la validità del libretto stesso.

In esso devono essere trascritte le vaccinazioni e le misure profilattiche alle quali i cavalli sono sottoposti. Per le vaccinazioni eseguite in Italia il medico veterinario deve apporre la fustella del prodotto somministrato e annullarla; gli stessi medici veterinari devono, inoltre, riportare, nell'apposito spazio, il motivo del vaccino, la data e il luogo della vaccinazione ed apporre il loro timbro e la loro firma per esteso.

In caso di smarrimento o furto del libretto segnaletico dei cavalli in Italia, o dei cavalli nati all'estero e per i quali il libretto segnaletico è stato emesso dall'Ente, la richiesta, redatta in carta da bollo, del duplicato dello stesso deve essere sottoscritta dal proprietario del cavallo e inoltrata all'Ente allegando:

- a) denuncia di smarrimento o furto presentata all'Autorità Giudiziaria competente;
- b) certificato veterinario attestante i dati segnaletici attuali del cavallo, sia grafici che descrittivi, redatto sul modulo apposito rilasciato dall'Ente;
- c) attestato di versamento del diritto di segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sul conto corrente dell'Ente. Qualora si tratti di un cavallo nato all'estero e per il quale il libretto segnaletico è stato emesso da un Ente ippico straniero, il diritto di segreteria sarà richiesto secondo le modalità stabilite e comunicate da tale Autorità estera.

L'ENCAT, prima del rilascio del duplicato, può disporre la comparazione ematica o qualsiasi altro controllo che riterrà opportuno, da eseguirsi secondo le disposizioni dell'Ente con spese a carico del proprietario.

L'allenatore ha l'obbligo di depositare, pena l'esclusione del cavallo dalla corsa, il libretto segnaletico di ogni cavallo da lui allenato e dichiarato partente presso la Segreteria della Società all'ippodromo, almeno un'ora prima della corsa cui deve partecipare. La Giuria o gli incaricati devono verificare l'esatta indicazione delle vaccinazioni e misure profilattiche e devono, possibilmente con la collaborazione del veterinario addetto alle operazioni antidoping, procedere all'accertamento dell'identità del cavallo.

Sul libretto, inoltre, vanno annotati gli eventuali provvedimenti adottati dalla Giuria o dallo Starter in ordine a difetti e/o vizi manifestati in corsa o in partenza dal cavallo.

Un cavallo non può essere ammesso a correre se ha ricevuto una iniezione di vaccino nei sette giorni precedenti la corsa.

Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente il decesso del suo cavallo restituendo il relativo libretto segnaletico e la fede di deposito.

ART. 40

Passaggi di proprietà, affitto, locazione finanziaria.

L'affitto, la locazione finanziaria (leasing) e l'alienazione di un cavallo non avvenuta in occasione di una corsa a vendere devono essere immediatamente comunicati per iscritto, dalle parti contraenti o dall'Organizzazione delle aste riconosciute, all'Ente o alla segreteria di una Società di Corse, che deve trasmettere la comunicazione alla Segreteria dell'Ente entro 48 ore; nei confronti della Società di Corse che non rispettasse tale termine, il Consiglio Direttivo applicherà una multa entro i limiti stabiliti dal Regolamento dell'Ente.

Ai fini dei divieti di vendita o di affitto dei cavalli derivanti dalla iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o l'atto di affitto o di locazione finanziaria (leasing) si considerano avvenuti all'atto della consegna all'Ente del relativo documento completato di tutti gli elementi richiesti, o, in caso di loro spedizione, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.

Il cavallo dichiarato partente non può essere venduto prima della corsa a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a far correre.

Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se successivamente venduto a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale vendita non venga comunicata entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa alla Società. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere venduto ad altro proprietario, a meno che tale vendita non venga comunicata entro il termine di cui sopra.

Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra è punita dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

Le firme del venditore e del compratore, sul modulo di comunicazione del passaggio di proprietà, devono essere autenticate da un Notaio, da altra Autorità abilitata a norma di legge o dal Direttore Generale ovvero da un funzionario dallo stesso delegato o da un Segretario di Società di Corse riconosciute o, in caso di passaggi di proprietà avvenuti in aste riconosciute, dal responsabile delle stesse se autorizzato dal Presidente dell'Ente; fermo il disposto dei primi due capoversi del presente articolo, il passaggio di proprietà ai fini del presente Regolamento, si intende perfezionato al momento dell'autenticazione delle firme dei contraenti e, nel caso in cui non siano apposte contestualmente, al momento dell'ultima autenticazione che deve essere effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data dell'atto e, comunque, prima che il cavallo corra per il nuovo proprietario. In tal caso gli obblighi di cui al primo comma devono essere adempiuti dal contraente, la cui firma è autenticata per ultima.

Il venditore deve consegnare al compratore il libretto segnaletico e la ricevuta di deposito del certificato di origine del cavallo, facendo sulla medesima la dichiarazione di passaggio di proprietà. La mancata consegna di tali documenti deve essere immediatamente comunicata all'Ente per i conseguenti provvedimenti da parte della Commissione di Disciplina.

E' rigorosamente vietato redigere una dichiarazione di passaggio di proprietà non completandola in ogni sua parte.

Ogni comunicazione di passaggio di proprietà dovrà essere accompagnata da un diritto di Segreteria determinato anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario della Società di Corse, su richiesta dei contraenti o, anche, del solo contraente, la cui firma è autenticata per ultimo, è tenuto, secondo procedura stabilita dall'Ente, e previo accertamento della regolarità di tutti gli adempimenti prescritti, a trasmettere la comunicazione del passaggio di proprietà, di affitto e di locazione finanziaria (leasing), rilasciando, su richiesta degli interessati, la stampa dell'avvenuta variazione e trasmettendo, contestualmente, all'Ente il modulo debitamente compilato, sottoscritto e completo di marca da bollo, accompagnato dalla ricevuta di pagamento a favore dell'ENCAT dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Detto importo non è dovuto per gli stalloni, le fattrici ed i prodotti di un anno.

Il Segretario della Società può operare la trasmissione della predetta comunicazione solo dopo aver verificato se, agli atti dell'Ente ed ai sensi del presente Regolamento, il venditore risulta proprietario del cavallo.

ART. 41

Dichiarazione di allenamento.

Il nome dell'allenatore deve essere indicato nei programmi ufficiali delle corse e sarà riportato nel "documento di identificazione".

Ai fini di cui sopra le variazioni debbono essere tempestivamente comunicate all'ENCAT, da parte degli allenatori interessati, anche attraverso le Società di Corse.

In caso contrario le variazioni di allenamento non avranno alcuna validità.

ART. 42

Certificazioni veterinarie.

Le prescritte certificazioni veterinarie debbono, pena l'esclusione del cavallo dalla corsa, essere acquisite a cura del proprietario o dell'affittuario, in conformità alle disposizioni vigenti, in attuazione di accordi internazionali o di disposizioni dell'autorità sanitaria e verificate dalle competenti autorità sanitarie.

I cavalli devono essere sottoposti a vaccinazioni antinfluenzali secondo le modalità ed entro i termini stabilite dal Comitato Esecutivo, salvo specifici tempi di richiamo più brevi indicati dalle ditte produttrici dei vaccini.

Le Società di Corse potranno consentire l'ingresso in ippodromo ai cavalli solo se in regola con le prescritte certificazioni.

TITOLO III

DELLA ORGANIZZAZIONE E DEI TIPI DI CORSE

CAPO I

ART. 43

Riunioni di corse.

Si intende per corsa qualunque gara di velocità effettuata su pubblica pista, in riunione riconosciuta in Italia dall'ENCAT e all'estero dalle istituzioni paritetiche corrispondenti.

Si corre sulla sinistra ed il veicolo prescritto è il sediola con pneumatici (sulky) le cui caratteristiche essenziali saranno individuate dal Comitato Esecutivo.

Le ruote dei sulkies debbono essere munite di dischi protettivi in materia plastica e di colore bianco neutro.

Nessuna Società può pubblicare il programma della riunione prima che questo abbia riportato l'approvazione tecnica del Comitato Esecutivo dell'ENCAT e quella dell'UNIRE.

I programmi delle riunioni riconosciute, sia generali che giornalieri, recheranno sempre, dopo la denominazione della Società, la dizione "riconosciuta dall'Ente Nazionale per le Corse al Trotto e dall'UNIRE".

I cavalli ed i possessori di licenza di guida e di allenamento, non possono prendere parte in Italia a corse non riconosciute dall'ENCAT.

Le trasgressioni saranno oggetto di deferimento al Giudice Unico.

Le corse debbono essere effettuate con un numero minimo di 5 partenti, fatta salva la normativa sulle corse di "categoria" previste in allegato.

Se la corsa rimane con un numero inferiore di partenti, deve essere annullata e sostituita entro un'ora con altra ad "invito" di pari importo e, quando possibile, nel rispetto dei cavalli già dichiarati partenti, della stessa età, categoria, distanza e tipo di avvio, fino al raggiungimento di almeno 5 partenti.

Per le corse TOTIP e TRIS valgono gli specifici Regolamenti approvati dall'UNIRE.

La corsa verrà annullata qualora il giorno della corsa, all'ippodromo, a seguito anche di ritiri o di esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, il numero dei cavalli all'atto dell'entrata in pista, risulti inferiore a 3 cavalli per le corse di allevamento e a 4 cavalli per le corse di categoria.

Per le corse con allocazione complessiva inferiore a € 6.000 il numero dei cavalli all'entrata in pista dovrà risultare non inferiore a 4 per le corse di allevamento e a 5 per le corse di categoria, pena l'annullamento della corsa medesima.

ART. 44

Misurazione del tempo.

In tutte le corse la misurazione del tempo impiegato dai cavalli per percorrere la distanza stabilita è fatta in minuti primi, secondi e decimi di secondo.

Il ragguglio dei tempi è fatto sul chilometro.

Per stabilire la velocità dei cavalli concorrenti, nel computo del ragguglio al chilometro, le frazioni decimali verranno arrotondate per difetto quando i valori terminali del risultato numerico sono compresi tra 0 e 4, per eccesso negli altri casi.

Il tempo decorre dal segnale di scatto dei nastri di partenza e nelle partenze con l'autostart come previsto dal successivo art.62.

Nei resoconti delle corse, da inviare all'ENCAT, saranno segnalati i tempi di tutti i cavalli che hanno preso parte alla gara.

Quelli da pubblicare nel Bollettino Ufficiale porteranno soltanto l'indicazione del tempo dei cavalli vincitori e piazzati.

Hanno valore ufficiale soltanto i tempi misurati secondo la procedura di cui all'art.82 e conseguiti dai cavalli come vincitori o piazzati su piste riconosciute sulla distanza di 1600 metri o superiore.

ART. 45

Premi e programmazione.

Tutte le corse debbono essere dotate di un premio in denaro da suddividersi in conformità alla tabella allegata al presente regolamento, in rapporto agli stanziamenti deliberati dall'UNIRE.

I premi al traguardo delle corse ordinarie, con almeno sette cavalli partenti, saranno suddivisi per cinque, secondo la percentuale stabilita nell'allegato 2 al Regolamento delle Corse - Corse con cinque cavalli partenti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENCAT stabilisce periodicamente i limiti minimi e massimi delle dotazioni delle corse per ciascun ippodromo.

Per ogni giornata di corse non potranno esserne programmate più di nove.

Nel caso di manifestazioni di particolare interesse le Società dovranno chiedere all'UNIRE, tramite l'ENCAT che esprimerà parere di competenza, la preventiva autorizzazione per l'effettuazione di altre corse.

Il totale dei premi di ogni ippodromo, al netto degli stanziamenti riservati ai Grandi Premi, ai premi aggiunti e per altre speciali manifestazioni, dovrà essere ripartito come segue:

a) corse di allevamento per i due anni: non meno del 7,5% dell'intero stanziamento (con non meno del 10% del relativo importo riservato a corse per sole femmine);

b) corse di allevamento per i tre anni: non meno del 27% dell'intero stanziamento (con non meno del 10% del relativo importo riservato a corse per sole femmine);

c) corse di allevamento per i quattro anni: non meno del 25% dell'intero stanziamento (con non meno del 10% di detto stanziamento riservato a corse per sole femmine);

d) corse per indigeni e trottatori italiani di cinque anni ed oltre: non meno del 31% dell'intero stanziamento;

e) corse per femmine importate di quattro anni ed oltre e per indigeni e trottatori italiani di cinque anni ed oltre: non meno del 3,5% dell'intero stanziamento;

f) corse per quattro anni ed oltre di ogni paese, e per indigeni e trottatori italiani di cinque anni ed oltre: non più del 4% dell'intero stanziamento

Il residuo stanziamento del 2% e quello eventuale non ripartito sugli importi di cui alla lettera g, rimane a disposizione del programmatore che può utilizzarlo in base al materiale presente nella piazza, ivi comprese le corse per i quattro anni ed oltre di ogni paese.

Alle puledre importate nel primo e nel secondo anno di età, potrà essere riservato per i due e tre anni: non più del 20% delle somme stanziate per le rispettive età .

Le percentuali di cui sopra saranno soggette ogni biennio a verifica da parte del Comitato Esecutivo dell'Ente al fine di adeguarle alla effettiva presenza in corsa dei cavalli delle varie età.

Per particolari documentate esigenze delle programmazioni locali, il Comitato Esecutivo può autorizzare variazioni alle percentuali previste alle lettere precedenti.

Le somme vinte dai cavalli in corse ove si prevede l'attribuzione delle guide mediante sorteggio, vengono abbattute del 50% ai fini delle successive qualificazioni alle corse.

Alla fine di ciascun anno le somme che risulteranno non assegnate a titolo di premio aggiunto verranno destinate ad aumento del montepremi corse trotto dell'anno successivo.

ART. 46

Programma della riunione.

Le Società di Corse devono, almeno trenta giorni prima di ogni riunione, inviare all'ENCAT ed all'UNIRE il libretto programma della riunione con l'indicazione:

a) del calendario delle singole giornate di corsa, conforme a quello approvato dall'UNIRE, che deve prevedere una durata non inferiore ai quattro mesi per gli ippodromi con più di 100 giornate e ai due mesi per gli altri ippodromi, compatibilmente con la continuità della riunione;

b) delle preposizioni per ogni corsa e relative dotazioni, in conformità allo stanziamento riconosciuto per l'ippodromo ed alle disposizioni del presente regolamento.

Ogni riunione deve svolgersi nei giorni e nelle ore stabiliti dal programma. Questi non possono essere modificati, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'ENCAT e dell'UNIRE.

Qualora cause di forza maggiore non rendano possibile l'effettuazione di una giornata di corse, la stessa può essere recuperata entro le 24 ore successive con i medesimi partenti, senza sanzioni per i cavalli ritirati ed i guidatori assenti.

In caso contrario le iscrizioni saranno annullate e la corsa rinviata ad epoca da stabilirsi d'intesa con l'ENCAT e autorizzazione dell'UNIRE.

Qualora la giornata venga sospesa di domenica, il relativo recupero, debitamente autorizzato, può avere luogo anche dopo 48 ore.

Nessuna corsa può disputarsi se le condizioni ambientali rendono impraticabile la pista o non ne consentono il controllo e la disciplina.

Di ciò la Giuria dovrà tempestivamente riferire all'ENCAT.

La giornata si intende effettuata quando siano portate a termine almeno quattro corse.

Lo stanziamento relativo alle corse non effettuate sarà dalle Società utilizzato in altre giornate, previa autorizzazione dell'ENCAT e dell'UNIRE.

CAPO II

ART. 47

Corse Classiche - Grandi Premi.

I Grandi Premi, le corse classiche e le date delle rispettive effettuazioni vengono stabiliti annualmente dall'ENCAT e pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

Sono classiche le corse di allevamento per cavalli di due, tre e quattro anni, indette alla pari ed inserite nell'elenco dei Grandi Premi.

Le proposizioni delle corse classiche dovranno rimanere invariate per almeno tre anni.

Per le maggiori classiche di allevamento, e cioè, per i tre anni: Premio Nazionale, Derby, Oaks e Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli - e per i quattro anni: Premio Europa, Triossi e Continentale - si procederà a fare estrarre i numeri della prima fila tra i cavalli iscritti con la migliore classifica, prendendo, di norma, a riferimento i seguenti parametri:

- maggiori somme vinte nella carriera, maggiori somme vinte negli ultimi sei mesi e migliore velocità conseguita vincendo sulla distanza, negli ultimi dodici mesi, compreso il mese della corsa.

Per le maggiori classiche di allevamento per i due anni, e cioè, il Gran Criterium ed il Gran Premio Allevatori, si procederà ad estrarre i numeri della prima fila tra i cavalli iscritti con la migliore classifica, prendendo a riferimento i seguenti parametri:

- maggiori somme vinte e migliore velocità conseguita vincendo nella carriera.

Successivamente si procederà all'estrazione, sempre in base agli stessi criteri, dei numeri della seconda fila.

In caso di mancata conferma o dichiarazione di partenza di uno o più cavalli, i confermati o i partenti subentreranno nella prima o seconda fila, osservando l'ordine della classifica di cui ai commi precedenti ed occupando i numeri più alti della fila stessa.

In tutte le corse classiche di allevamento per i tre e i quattro anni e per i Grandi Premi indicati nel Calendario Nazionale degli stessi e pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'ENCAT, si procederà all'estrazione a sorte dei numeri delle prime due file tra i cavalli meglio classificati in base ai parametri di cui ai precedenti capoversi, oltre alla valutazione del parametro riguardante la migliore velocità conseguita anche piazzandosi negli ultimi dodici mesi.

Nella giornata in cui si disputa una corsa classica riservata ai tre anni, dovrà essere programmata un'altra corsa di sfollamento di pari età, con dotazione complessiva non superiore al 20% né inferiore al 10% della dotazione della corsa classica.

Per le classiche di allevamento dei due anni, si procederà come previsto ai parametri di cui ai precedenti commi.

Nel periodo compreso tra i dodici giorni che precedono e i dodici giorni successivi all'effettuazione di una corsa classica, non potranno essere indette in alcuna piazza altre corse per la stessa categoria di cavalli se non nel limite del premio massimo consentito per giornata in ciascuna piazza.

Nei Grandi Premi aperti ai cavalli di quattro anni ed oltre, esclusivamente i cavalli di "categoria A" o migliore possono partecipare alla graduatoria secondo i parametri di cui ai precedenti commi per la scelta degli aventi diritto al sorteggio delle prime due file.

Per il riferimento a velocità conseguite sulle varie distanze, valgono le norme di cui all'art. 76.

I cavalli partecipanti ai Grandi Premi ed alle Corse Classiche, nei termini stabiliti dal C.E., pena l'esclusione dalle stesse, dovranno essere condotti e ospitati in stalli adeguati e concentrati in apposita area separata con adeguata sorveglianza.

I cavalli partecipanti ai Grandi Premi, saranno ospitati in stalli adeguati e possibilmente concentrati in apposita area separata con adeguata sorveglianza.

A tal fine le Società di Corse metteranno a disposizione, in tempo utile, detta idonea area, comprendente un numero sufficiente di stalli e sellerie.

Sono considerate corse di preparazione quelle per i tre o quattro anni, programmate con la formula ad invito che si effettuano prima di una corsa classica.

Esse non hanno chiamata di esclusione per somme vinte in carriera o per prestazioni ed hanno una dotazione non superiore al premio minimo della giornata per ciascun ippodromo, aumentato sino ad un massimo del 30%.

Il Comitato Esecutivo può disporre o autorizzare la programmazione di corse con modalità, qualifiche e proposizioni difformi o non contemplate da quanto sopra riportato.

CAPO III

ART. 48

Corse di allevamento.

Sono corse di allevamento quelle riservate ai puledri e puledre indigeni e trottatori italiani di due, tre e quattro anni.

I cavalli di due anni possono partecipare alle corse a decorrere dal 1° luglio.

Sono qualificati a partecipare alle corse i cavalli debuttanti che, previa identificazione veterinaria, abbiano superato in giornata di corse ed alla presenza della Giuria, una prova di qualificazione pubblica sulla distanza di 1600 metri con le modalità dell'art. 75 e il tempo ufficiale stabilito annualmente dal Comitato Esecutivo dell'ENCAT.

Per ogni singola età, il superamento di tale prova qualifica il cavallo alle corse di allevamento fino a tutto il quarto anno di età; dopo tale periodo si applicano le prescrizioni delle corse di categoria.

Dal 1° settembre al 31 dicembre, le Società dovranno programmare, per cavalli di due anni, almeno due corse per giornata.

Per la stessa categoria dovranno altresì essere programmate corse per i non vincitori (Maiden).

Tutte le corse per i due anni dovranno essere indette alla pari e sulla distanza massima di 2.100 metri.

I cavalli di due anni non potranno prendere parte a corse se non siano trascorsi almeno 6 giorni dalla precedente prestazione.

Le altre corse possono essere indette sulla distanza minima di 1600 metri, su quella di 2000 metri e su quella massima di 2.500 metri.

Per corse su distanza superiore occorre esplicita autorizzazione dell'ENCAT.

Le corse possono essere indette: alla pari, con abbuoni, con penalità ed esclusioni, ad invito da intendersi anche come handicap invito.

Gli abbuoni e le penalità sono riferiti: all'età, alla nazionalità, alle somme vinte in carriera nei dodici mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nel periodo (trimestre o bimestre, compreso quello della corsa).

Le esclusioni sono riferite: all'età, al sesso, alla nazionalità, alle somme vinte in carriera, nei dodici mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nel periodo (bimestre o trimestre), e/o alla velocità ufficiale conseguita anche in prove pubbliche nei dodici mesi precedenti, compresa la prova di qualifica.

E' ammessa l'effettuazione di corse suddivise in due o più prove a condizione che ognuna di queste abbia una dotazione a sé stante.

Il Comitato Esecutivo può disporre o autorizzare la programmazione di corse con modalità, qualifiche e proposizioni difformi o non contemplate da quanto sopra riportato.

ART. 49 Qualifiche.

Qualifiche, penalità e abbuoni sono determinati tenendo conto delle somme vinte e delle velocità conseguite dai cavalli fino al momento della dichiarazione dei partenti, ma riferiti, comunque, al giorno della corsa.

Le indicazioni delle somme vinte nell'annata e delle velocità conseguite dai cavalli risultano dal Bollettino Ufficiale.

Agli effetti della qualifica, la decorrenza della importazione in Italia di cavalli esteri è determinata dalla data del deposito presso l'ENCAT, dei certificati di origine e di esportazione.

In ogni riunione almeno il 20% delle corse riservate ai cavalli di tre e quattro anni dovrà essere destinato a corse programmate sulla distanza di metri 2.000.

Per i cavalli di 5 anni ed oltre e per quelli di 4 anni dal mese di ottobre, le corse su questa distanza si effettueranno secondo i seguenti parametri:

- almeno il 15% negli ippodromi con pista di 800 metri;
- almeno il 30% in quelli con pista di 1000 metri.

Per questi ultimi cavalli può essere programmata una corsa ad invito in ogni giornata di corse, a condizione che l'importo non sia superiore a quello massimo consentito alla singola piazza.

Nelle corse con resa di metri il numero dei partenti per ogni nastro non potrà essere superiore alle due file (8 oppure 10 a secondo delle piste) con esclusione dei cavalli con il numero più alto, salvo quanto previsto diversamente da disposizioni speciali.

L'esclusione dei dichiarati partenti mediante sorteggio avviene quando i numeri sono assegnati dall'Handicapper o quando previsto dai regolamenti speciali.

CAPO IV

ART. 50

Corse a reclamare.

Nelle corse a reclamare tutti i cavalli dichiarati partenti, anche se ritirati, sono acquistabili al prezzo non inferiore a quello indicato nella proposizione di corsa.

Il Comitato Esecutivo stabilisce il numero minimo di tali corse per età nonché le procedure e i parametri di attuazione.

Il reclamo si effettua a mezzo di apposito modulo, predisposto in triplice copia dalla Società di Corse, e messo a disposizione del pubblico.

Tale modulo - con indicato a chiare lettere il nome del cavallo reclamato, anche se dichiarato partente e poi ritirato, il prezzo offerto, le generalità, la residenza e la firma dell'acquirente, - deve essere depositato, nel termine di dieci minuti dalla conclusione della corsa, negli appositi contenitori recanti la scritta "reclami d'acquisto" e posti in zona ben visibile uno nel settore del pubblico, l'altro in quello delle scuderie.

Decorso detto termine, un Commissario di riunione procederà all'apertura dei contenitori e al deposito delle eventuali offerte da lui controfirmate presso la segreteria delle Società di Corse.

Due copie rimarranno a disposizione rispettivamente del venditore e del reclamante mentre la terza verrà allegata al resoconto ufficiale della corsa da trasmettere all'ENCAT.

Acquista il cavallo reclamato colui che ha fatto l'offerta più alta: in caso di parità di offerta il Commissario, d'intesa con il Presidente di Giuria, procede al sorteggio riportando il nome del sorteggiato sul modulo di reclamo.

Il proprietario del cavallo ha diritto alla somma per la quale lo ha messo in vendita, l'eventuale eccedenza dovrà essere versata all'UNIRE.

Il pagamento del prezzo deve essere effettuato immediatamente in contanti o comunque attraverso un titolo di credito accettato e garantito dalla Società di Corse.

In caso di mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario, nei trenta minuti dalla conclusione della corsa, subentrerà colui che ha fatto l'offerta immediatamente inferiore e che dovrà provvedere al pagamento nei successivi trenta minuti.

E così fino all'ultima offerta.

Avvenuto il pagamento, comprensivo di ogni gravame fiscale, la Società di Corse, attraverso un proprio incaricato, predispone la consegna del cavallo.

La stessa Società trasmetterà l'importo al venditore dopo che quest'ultimo avrà rilasciato all'acquirente regolare documento contabile e di identificazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporterà il deferimento della parte inadempiente per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

La reclamazione di un cavallo è pienamente valida ad ogni effetto anche se in dipendenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'avvenuta reclamazione.

L'acquirente può, comunque, ottenere l'annullamento della compravendita nel caso che il cavallo venga distanziato a norma dell'art. 84 del presente Regolamento. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta che pervenga alla Segreteria dell'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento.

ART. 51

Corse a sella (trotto montato).

Il Comitato Esecutivo potrà autorizzare lo svolgimento di corse al trotto a sella, su motivata richiesta delle Società interessate che a tal fine debbono dettagliatamente proporre la regolamentazione, il tipo di corsa (alla pari o con resa di metri), la distanza.

In questo ultimo caso un Commissario di riunione accerterà che il peso portato da un cavallo corrisponda a quello assegnatogli e indicato nel programma ufficiale della corsa.

Alle corse a sella si applicano le disposizioni di carattere generale e quelle compatibili del presente Regolamento.

Sono abilitati alla guida nelle corse a sella i titolari di licenza di guida rilasciata dall'ENCAT, dal JOCKEY CLUB ITALIANO e dallo STEEPLE CHASES.

Art. 52

Corse in pariglia.

Il Comitato Esecutivo potrà autorizzare di volta in volta lo svolgimento di corse al trotto in pariglia, sulla base di un programma proposto dalla Società interessata.

Una pariglia si intende in rottura anche se a galoppare è un solo cavallo.

Nelle corse in pariglia è concesso al guidatore l'uso della frusta della lunghezza massima di 2,50 metri.

Qualora la corsa dovesse registrare la dichiarazione di partenza di un numero inferiore a tre pariglie, sarà annullata e sostituita, previa autorizzazione dell'ENCAT, con una corsa ad "invito".

A tali corse si applicano le disposizioni generali e quelle compatibili del presente Regolamento.

CAPO V

ART. 53

Esclusioni e limitazioni.

(Modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 25.2.2005)

Sono esclusi e non qualificati a partecipare a corse:

- a) i castroni esteri, da tutte le corse;
- b) i castroni indigeni e trottatori italiani dalle seguenti corse: Gran Premio Nazionale, Derby, Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, Gran Premio d'Europa, Gran Premio Triossi e Gran Premio Continentale;
- c) le femmine indigene e trottatrici italiane ed estere di età superiore ai 7 anni; ***ad eccezione delle femmine indigene ed estere nate nel 1996 e nel 1997 che al 31 dicembre 2004 si trovavano in categoria C o migliore. In ogni caso a partire dal 1° gennaio 2006 non possono partecipare a corse le femmine di età superiore a 7 anni;***
- d) i maschi ed i castroni indigeni di età superiore ai 10 anni; ***ad eccezione dei maschi e dei castroni indigeni nati nel 1994 che al 31 dicembre 2004 si trovavano in categoria D o superiore. Questi cavalli potranno correre fino al 31 dicembre 2007 nelle categorie D o superiore;***
- e) i maschi esteri di età superiore ai 9 anni; ***ad eccezione dei maschi esteri nati nel 1995 purché importati prima del decimo anno di età. Questi cavalli potranno correre fino al 31 dicembre 2007 nelle categorie B, A o Super;***
- f) i puledri di 2 anni, dalle corse riservate ad altre generazioni;
- g) i puledri di 3 anni fino al 30 giugno, dalle corse riservate ad altre generazioni;
- h) i puledri di 2 anni dalle corse a sella; quelli di 3 anni non potranno parteciparvi che a datare dal 1° luglio;
- i) i cavalli di 3 anni ed oltre che disputano sei corse consecutive senza conseguire alcun piazzamento.
Detti cavalli saranno allontanati dalle piste per venticinque giorni effettivi a decorrere da quello successivo all'ultimo non piazzato, dopodiché saranno riammessi in corsa senza effettuare alcuna prova di riqualifica.
Il mancato piazzamento (N.P.) correlato al riconoscimento di multa a favore adottata dalla Giuria per danneggiamento o intralcio subito in corsa, pur se non è da considerare ai fini di tale conteggio, non interrompe la consecutività dei non piazzati (N.P.);

l) i cavalli esteri appartenenti a scuderia straniera, ad eccezione delle corse anche ad essi riservate;

m) le cavalle che siano state coperte da stalloni a decorrere dal terzo mese dalla data del primo salto e sino al termine della gravidanza a meno che, da apposito attestato veterinario, le stesse risultino vuote;

Dal primo gennaio di ogni anno sono esclusi dalle corse i cavalli indigeni o trottatori italiani o esteri di scuderie italiane di 5 anni ed oltre che non abbiano conseguito nell'annata precedente almeno il tempo ufficiale minimo previsto nelle corse di categoria, per i cavalli indigeni o trottatori italiani; di almeno 1.16.5 per le femmine estere e di almeno 1.16 per i maschi esteri.

Per essere riammessi debbono effettuare una prova pubblica di riqualificazione con il tempo minimo sopra indicato per ciascuna categoria di cavalli.

Salvo i casi previsti dai regolamenti speciali, un cavallo non può partecipare a più di una corsa nella stessa giornata o in riunioni diverse.

ART. 53 bis

Divieto di tracheotomia permanente (tracheotubo)

(Deliberazione Commiss. n. 16 del 24/2/2004)

A decorrere dall'1 luglio 2003 è vietata la partecipazione a corse in Italia di cavalli sottoposti da tale data ad intervento di tracheotomia permanente (tracheotubo).

E' consentita la partecipazione di cavalli che abbiano corso e siano stati tracheotomizzati prima di tale data. In tal caso i proprietari e gli allevatori devono trasmettere all'Ente, entro il 30 giugno 2003, certificazione di Medico Veterinario attestante la presenza del tracheotubo, unitamente al libretto segnaletico per le necessarie annotazioni e registrazioni.

Il cavallo potrà correre soltanto dopo tale adempimento.

CAPO VI

ART. 54

Iscrizioni.

Per la partecipazione ad una corsa ogni cavallo deve essere iscritto e qualificato al momento della dichiarazione dei partenti per la corsa alla quale partecipa e dichiarato partente a cura del proprietario, dell'affittuario, dell'allenatore, del guidatore o della persona da queste delegata.

Le iscrizioni e la dichiarazione di partenza si ricevono, presso la Società dell'ippodromo in cui deve effettuarsi la corsa, in forma scritta o a mezzo telefax.

Di ogni cavallo iscritto deve essere chiaramente indicato il nome, l'età, la genealogia nonché il nome dell'allenatore, del proprietario o dell'affittuario ed il relativo domicilio.

Il giorno e l'ora fissati per la chiusura delle iscrizioni devono essere specificati nel programma.

Nessuna iscrizione giunta dopo l'ora stabilita può essere accettata qualunque sia la causa del ritardo.

Sono nulle le iscrizioni fatte con riserva.

Nessuna iscrizione può essere chiusa prima di tre settimane dalla effettuazione delle corse, né più tardi di cinque giorni precedenti la corsa.

Al momento dell'iscrizione deve essere dichiarato se i cavalli tra i nastri girano a sinistra, se sono accompagnati dall'uomo di scuderia o se, comunque, hanno difficoltà di partenza.

Per tali cavalli non si procederà all'estrazione dei numeri, rimanendo ad essi assegnato l'ultimo numero nelle partenze con l'autostart o quello più alto del proprio nastro nelle partenze con resa di metri.

I cavalli inseriti nell'apposito regolamento di categoria, che si riqualifichino ad una corsa per passaggio di categoria dopo la chiusura delle iscrizioni, possono esservi iscritti a richiesta, nelle categorie per le quali hanno maturato il diritto, sino alle ore 12 del giorno antecedente a quello della dichiarazione dei partenti, sorteggiando un numero bis, quando questi siano già stati estratti.

Il proprietario o affittuario di un cavallo regolarmente iscritto in una corsa è responsabile per tutti gli obblighi derivanti dalla iscrizione stessa.

Se prima della corsa avvenisse la morte del proprietario o dell'affittuario di un cavallo iscritto, vengono meno gli obblighi inerenti l'iscrizione, salvo che gli aventi interesse ne intendano fruire: in tal caso gli obblighi di cui sopra sono a carico di questi ultimi.

Nel caso di morte del cavallo iscritto, cessa ogni ulteriore obbligo derivante dalla iscrizione.

Sono annullate le iscrizioni dei cavalli successivamente castrati, nelle corse classiche riservate ai cavalli interi.

Sono altresì annullate le iscrizioni di cavalli successivamente allontanati dalle corse.

CAPO VII

ART. 55

Estrazione dei numeri.

Il numero d'ordine assegnato a ciascun cavallo iscritto in una corsa è stabilito dal sorteggio, ad eccezione delle corse ad invito e nei casi previsti da specifici regolamenti, nei quali il posto è stabilito dall'Handicapper.

Ai cavalli che presentano difficoltà in partenza vengono assegnati gli ultimi numeri.

L'estrazione dei numeri viene effettuata dalle Società di Corse per delega dell'ENCAT, anche secondo procedura automatizzata, nelle more della predisposizione di detta procedura da parte dell'ENCAT.

In caso di errore nelle operazioni precedenti l'estrazione dei numeri si dovrà procedere all'inserimento per sorteggio dei numeri bis.

Nelle corse in cui sono ammessi cavalli esteri (maschi e femmine) di 4 anni ed oltre, ad eccezione dei Grandi Premi, questi sorteggeranno tra loro il più alto numero di partenza del proprio start nei confronti dei cavalli indigeni o trottatori italiani.

Questa norma non si applica alle corse aperte ai cavalli appartenenti a scuderie straniere.

CAPO VIII

ART. 56

Dichiarazione dei partenti.

I cavalli che dopo l'iscrizione non risultano più qualificati alla corsa, ne sono automaticamente esclusi.

Entro i termini sotto indicati e non più tardi delle ore 9, salvo deroghe espressamente consentite, viene effettuata la dichiarazione dei partenti, con il sistema del libro aperto:

- il lunedì: per le corse che si effettuano il martedì e mercoledì;
- il mercoledì: per le corse che si effettuano il giovedì e venerdì;
- il giovedì: per le corse che si effettuano il sabato;
- il venerdì: per le corse che si effettuano la domenica ed il lunedì.

Il lunedì entro le ore 9,30 viene effettuata la dichiarazione dei partenti di tutti i Grandi Premi e delle corse classiche indicate all'art. 53 del Regolamento che si effettuano dal mercoledì alla domenica.

L'estrazione dei numeri con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 53 dovrà essere fatta il mercoledì, e le conferme il venerdì della settimana precedente la corsa.

Per i Grandi Premi che si disputano il lunedì od il martedì la dichiarazione dei partenti si effettua il venerdì della settimana antecedente entro le ore 9,30, mentre l'estrazione dei numeri e la conferma vengono fatti il lunedì ed il mercoledì precedenti la corsa.

La dichiarazione dei partenti delle corse Totip si effettua il lunedì entro le ore 9,30.

La dichiarazione dei partenti delle corse Tris del Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica e quelle del Lunedì, Martedì e Mercoledì, si effettuano rispettivamente Lunedì e Giovedì entro le ore 9,00 e, fino alla disputa della corsa, i partecipanti non potranno prender parte ad altre corse.

Le dichiarazioni anzidette debbono essere fatte alla Società dell'ippodromo dove si effettua la corsa, secondo le modalità previste nell'art. 54.

Salvo disposizioni particolari i cavalli dichiarati partenti in una corsa alla quale poi non partecipano, sono allontanati dalle corse per un periodo di 10 giorni, compreso quello della corsa, con provvedimento della Giuria, a meno che la stessa accerti casi di forza maggiore, non riconducibili alle condizioni fisiche del cavallo.

All'atto della dichiarazione dei partenti deve essere indicato il nome ed il cognome del guidatore del cavallo dichiarato partente.

Il guidatore appiedato per infrazione che non abbia comportato anche il deferimento agli organi disciplinari, potrà prender parte ugualmente alle corse per le quali è stato dichiarato partente prima dell'appiedamento, in tal caso i giorni di appiedamento non scontati saranno computati nelle giornate di corse successive.

I guidatori appiedati non possono darsi partenti anche se il provvedimento non sia stato trascritto sulla licenza di guida.

Tutti i guidatori partenti su un ippodromo debbono depositare la licenza di guida al Commissario di scuderia dell'ippodromo stesso.

ART. 56 bis

Cavalli senza ferri

(Delib. C.d.A. n.94 del 24/01/2001)

All'atto della dichiarazione dei partenti l'allenatore deve comunicare la propria intenzione di far correre il cavallo senza o con i ferri (anteriori e/o posteriori). Del fatto che il cavallo corre senza i ferri se ne dovrà dare notizia nel Programma ufficiale delle corse.

Nell'ipotesi in cui il giorno della corsa l'allenatore decida di far correre il cavallo in modo difforme da quanto già dichiarato, deve informare la Giuria (almeno un'ora prima della sua effettuazione e comunque dopo la sgambatura del cavallo), la quale provvederà a darne comunicazione al pubblico.

Il cavallo che si presenti in pista per partecipare alla corsa in condizioni di ferratura diverse da quelle dichiarate, sarà escluso dalla corsa e l'allenatore punito con una multa a meno che non ripristini le condizioni di ferratura dichiarate.

Il cavallo che, nonostante ciò, partecipi ad una corsa in condizioni di ferratura diverse da quelle dichiarate, sarà piazzato ai fini delle scommesse e distanziato all'ultimo posto ai fini della premiazione.

L'allenatore sarà punito con una multa ed il guidatore punito con un appiedamento.

CAPO IX

ART. 57

Modalità di iscrizione.

Per i Grandi Premi e le corse classiche sono dovuti dal proprietario o da chi iscrive il cavallo, i seguenti importi:

- a) per l'iscrizione e l'estrazione dei numeri: 0,20% del premio complessivo;
- b) per la conferma: 0,40% del premio complessivo;
- c) per la dichiarazione di partenza: 0,40% del premio complessivo.

I suddetti importi saranno assegnati ai primi cinque cavalli piazzati e così suddivisi: 45% al primo; 25% al secondo; 15% al terzo; 10% al quarto e 5% al quinto.

Detti importi non vengono considerati come somme vinte a tutti gli effetti e sono tassativamente corrisposti presso le Società di Corse sede del Gran Premio o delle altre corse.

Le stesse provvederanno alla suddivisione degli importi agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dall'effettuazione della corsa, attenendosi alle disposizioni fiscali impartite dall'UNIRE.

L'ENCAT con provvedimento del Consiglio di Amministrazione può fissare annualmente i criteri e le modalità per eventuali importi da applicare alle iscrizioni dei cavalli alle altre corse.

CAPO X

ART. 58

Prima della corsa.

(Deliberazione Comm. Governativo n. 117 del 11.11.2003)

I cavalli dichiarati partenti in una corsa, ad eccezione delle corse programmate in convegni differenziati, nelle quali il cavallo deve essere presente un'ora prima dell'inizio della riunione di corse, devono trovarsi nell'ippodromo due ore prima dell'orario ufficiale di partenza della propria corsa ed avere il documento di identificazione, pena l'esclusione dalla stessa.

E' consentito un ritardo massimo di 30 minuti rispetto ai termini di cui sopra con conseguente irrogazione di una multa di € 250,00 a carico dell'allenatore.

I cavalli partecipanti ai Grandi Premi, pena l'esclusione dalla corsa, devono, entro i termini stabiliti dall'UNIRE, essere presenti nei recinti messi a disposizione ed avere il documento d'identificazione.

Per le corse Tris vale l'apposito Regolamento.

I cavalli partecipanti a Grandi Premi o a corse Tris, pena l'esclusione dalle predette corse, devono, entro i termini stabiliti dal Comitato Esecutivo, essere presenti nei recinti messi a disposizione ed avere il documento di identificazione. In detti recinti, se non per quanto consentito dalle vigenti normative in materia, è comunque vietato tenere prodotti che possono alterare le naturali condizioni del cavallo ed i relativi mezzi di somministrazione; nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere somministrato ai cavalli partecipanti a corsa, pena l'esclusione dalla stessa, senza preventiva prescrizione scritta da parte del veterinario autorizzato dall'Ente o, in assenza di questi, dal Veterinario di servizio presso l'ippodromo.

I guidatori devono trovarsi nell'ippodromo un'ora prima dell'inizio della propria corsa e non possono accedere *in divisa* al recinto del pubblico.

Qualora un cavallo per il quale sia stato sorteggiato o assegnato il numero di partenza non prenda parte alla corsa, il suo posto viene preso dal cavallo col numero successivo purché rimanga nella propria fila; gli altri cavalli scendono nei posti successivi resisi vacanti, restando sempre nella propria fila.

Nel caso di indisponibilità, il guidatore sarà sostituito dalla Giuria, sentito *l'interessato*, il proprietario e/o allenatore del cavallo.

Nel procedere alla sostituzione si terrà conto del livello tecnico e dell'esperienza del guidatore sostituito.

Non sono ammesse sostituzioni a disparità di licenza.

La Giuria punirà i guidatori che senza giustificato motivo rendano necessaria la sostituzione.

La scuderia ha l'obbligo di presentare in pista cavallo, finimenti e sulky in condizioni di efficienza.

Il guidatore dovrà indossare una divisa regolamentare: giubba con colori di scuderia, calzoni bianchi, stivaletti marroni *o neri*, cravatta o maglia bianca, casco protettivo.

In caso di pioggia, oltre alla divisa in gomma con i colori di scuderia ed i pantaloni bianchi impermeabili, dovranno essere montati i parafanghi, *qualora la Giuria comunichi la necessità degli stessi*.

Indumenti e casco possono essere personalizzati.

Il personale di scuderia, in pista, *deve sempre indossare tenuta conforme all'attività svolta*.

I datori di lavoro sono responsabili della osservanza di questa disposizione.

I Commissari della riunione dovranno accertare l'ottemperanza alle suddette disposizioni e punire i contravventori.

ART. 59

Numeri di partenza.

Il numero di partenza assegnato ad ogni cavallo, con il nome del rispettivo guidatore, deve essere esposto al pubblico prima della corsa in tabelloni bene in evidenza.

Al segnale dato dieci minuti prima di ogni corsa i concorrenti devono tenersi pronti per la corsa stessa.

La giurisdizione dei commissari si esercita sino al momento in cui i cavalli entrano in pista: dopodiché passano agli ordini dello Starter.

Della denunciata difficoltà in partenza deve essere data notizia, a cura del guidatore, direttamente allo Starter prima dell'entrata in pista.

ART. 60

Riparazioni.

Le riparazioni ai rotabili, ai finimenti e alle ferrature di cavalli entrati in pista che, in ogni caso, devono essere effettuate ai bordi della pista stessa sotto il controllo degli addetti alla vigilanza delle corse, previa autorizzazione dello Starter, comportano l'adozione di provvedimenti, salvo siano causate da scoppio di pneumatici o da rovesciamenti e riguardino le ferrature.

Il cavallo che durante le operazioni preliminari o l'effettuazione della corsa abbandoni la pista è considerato ritirato a tutti gli effetti.

Tuttavia il cavallo che abbandoni accidentalmente la pista, durante le operazioni preliminari alla corsa, non deve essere ritirato a tutti gli effetti, qualora il soggetto anche nel momento in cui è uscito dalla pista sia rimasto sempre sotto il controllo dei commissari e degli altri addetti al controllo disciplinare delle corse.

Lo Starter potrà ritardare la partenza fino a 30 minuti dall'ingresso di tutti i cavalli in pista, per incidenti, ritiri di cavalli o necessità di sostituzione di guida.

Scaduto tale termine, dovrà chiamare i cavalli all'allineamento e dare il segnale di partenza, qualunque sia il numero dei cavalli presentatisi.

Non è consentito l'ingresso in pista in ritardo, se non motivato ed autorizzato dallo Starter.

CAPO XI

ART. 61

Partenza con i nastri.

Al segnale dello Starter che chiama i cavalli in partenza, i guidatori debbono farli entrare nei nastri, intervallati secondo le distanze e l'ordine di partenza previsti nel programma ufficiale.

I cavalli compiranno un solo giro, a destra, entro i limiti di spazio delimitati dai nastri elastici e/o dai dispositivi elettronici.

Ogni concorrente deve tenere il proprio posto di partenza, osservando la debita distanza con quelli della stessa fila del proprio e degli altri nastri ed evitare che il cavallo vada sul nastro prima del segnale di partenza.

I dischi o nastri magnetici ed altri sistemi automatici predisposti per la partenza dovranno avere i comandi con tempi uniformi, stabiliti dal Comitato Esecutivo dell'ENCAT.

In tutte le corse dovrà essere sempre tirato il nastro posteriore determinante il massimo spazio nei confronti della linea di partenza.

Nello spazio delimitato da due nastri consecutivi non si possono formare più di due file di cavalli e lo spazio minimo deve essere di metri 20.

Il Comitato Esecutivo, in relazione alla larghezza della singola pista, stabilisce il numero massimo dei cavalli che possono essere allineati su ciascuna fila.

Spetta allo Starter constatare che ogni cavallo abbia preso e mantenuto il posto assegnato: a tal fine potrà avvalersi dell'aiuto del commissario aggiunto alle partenze e, in caso di necessità, di altri commissari.

Se una corsa programmata a resa di metri diventa alla pari a causa del ritiro dopo la dichiarazione dei partenti dei cavalli penalizzati, la corsa dovrà essere comunque effettuata con i nastri.

Lo Starter dovrà richiamare la partenza esclusivamente in caso di incidente o di irregolarità.

Nelle partenze con i nastri, quando un cavallo per la sua irrequietezza o un guidatore per indisciplinazione, possano compromettere la regolarità delle partenze per gli altri concorrenti, lo Starter potrà sostituirli di posto facendoli partire all'esterno o in seconda fila.

In caso di particolare gravità potrà anche ordinare la sostituzione del guidatore.

Un cavallo che si dimostri abitualmente indisciplinato in partenza, deve essere allontanato dalle corse per almeno 15 giorni.

Per esservi riammesso dovrà dimostrare in prova, presente lo Starter, di aver raggiunto un idoneo stato di addestramento.

ART. 62

Partenza con l'autostart.

Il Comitato Esecutivo fissa il numero dei partenti in ciascuna fila dietro l'autostart, in relazione alla larghezza delle singole piste.

Le usuali sgambature debbono terminare al suono della campana, dopodiché lo Starter chiamerà i cavalli in partenza mediante il lampeggiatore ed il campanello posti sull'autostart, impartendo gli ordini necessari per un corretto allineamento.

La macchina attenderà i cavalli 400 metri prima del punto di partenza.

Lo Starter farà sì che la macchina raggiunga tale punto aumentando gradualmente la velocità, però mantenendo:

a) per i primi 200 metri una velocità tra i 20 e 25 km l'ora, in relazione al tracciato della pista, giungendo a 200 metri a 30/32 km orari;

b) per i successivi 100 metri una velocità compresa tra 30/32 e 35/37 km orari, in relazione alla categoria dei cavalli;

c) da questo punto sino a quello di partenza una accelerazione graduale fino ad un massimo di velocità di 47/50 km orari.

Durante la progressione dell'autostart non dovranno esservi diminuzioni di velocità.

Duecento metri prima del punto di partenza dovrà essere esposto un segnale ben visibile (segnale di allineamento).

A questo punto i cavalli devono essere perfettamente allineati: la prima fila a stretto contatto dell'ala, le successive a stretto contatto con i concorrenti che procedono.

I guidatori devono mantenere tale allineamento fino al punto di partenza.

Qualora un guidatore non riesca a mantenere l'allineamento per difficoltà del cavallo, lo Starter effettuerà ugualmente la regolare progressione convalidando la partenza.

Il cavallo che non ha seguito l'autostart sarà passibile di allontanamento analogamente a quanto previsto dall'art. 61.

Lo Starter chiude le ali della macchina al punto di partenza ed il tempo inizia a decorrere dal momento in cui il muso del primo cavallo tocca la linea di partenza (start).

ART. 62 bis
Partenza con l'autostart su pista in racchetta
(Delib. C.d.A. n.234 del 15/06/2001)

Il numero di partenti per ciascuna fila è di 8 concorrenti.

La macchina attenderà i cavalli da 150 a 200 metri prima del punto di partenza (giallo).

Lo Starter farà sì che la macchina raggiunga tale punto aumentando gradualmente la velocità, però raggiungendo:

- a) per la metà della progressione, una velocità di 33 Km. Circa l'ora;***
- b) per la restante progressione, un'accelerazione graduale fino ad un massimo di velocità di circa 48 Km. l'ora.***

Ad almeno 300 metri dal punto di partenza verrà esposto un segnale rosso (di allineamento): a tale punto i cavalli dovranno essere allineati come segue:

- dall'8 all'1 a stretto contatto in fila;***
- dal 16 al 9 apparigliati ed a stretto contatto con la 1^a fila;***
- per file successive con le stesse modalità.***

Tali posizioni dovranno essere mantenute esattamente dai concorrenti al segnale rosso.

ART. 63
Richiamo della partenza.

La partenza deve essere richiamata quando:

- un cavallo supera le ali dell'autostart;
- vi è interferenza tra due o più concorrenti;
- vi è rottura di finimenti o rotabili. Il guidatore dovrà fare il possibile per segnalare subito l'inconveniente allo Starter;
- un cavallo cade prima che sia stato dato il via;
- un cavallo non parte al proprio posto.

Una volta dato il via, la partenza non può più essere richiamata.

Il richiamo della partenza deve essere segnalato dal lampeggiare di un segnale luminoso posto sull'autostart, chiaramente visibile dai guidatori e dal pubblico; la macchina, in questi casi, andrà a riprendere la posizione di allineamento iniziale (400 metri dal punto di partenza).

In caso di richiamo i concorrenti devono attenersi alle disposizioni impartite dallo Starter.

Art. 63 bis

Prove di riqualifica in pista

(Deliberazione Comm. Governativo n.115 del 3.12.2001 e successive modificazioni con Deliberazione Comm. Governativo n.189 del 5.3.2002)

Un cavallo che si dimostri indisciplinato in partenza, sia per rustichezza che per scarso addestramento, dovrà essere diffidato ufficialmente dallo Starter, segnalando nella diffida il tipo di partenza (nastri od autostart) durante la quale ha manifestato la difficoltà.

Un'ulteriore diffida, comminata di seguito o nel giro di 60 giorni per lo stesso tipo di partenza, comporterà l'allontanamento del cavallo a tempo indeterminato dalle corse con quel tipo di partenza. Per essere riammesso alle corse il cavallo dovrà effettuare una prova pubblica di riqualifica, ottemperando a tutte le disposizioni che lo starter impartirà e terminando il percorso.

La prova di riqualifica non potrà essere effettuata comunque prima di 15 gg. dalla data dell'allontanamento.

Il cavallo che supera questa prova di riqualifica dovrà essere sottoposto a prelievo per il controllo antidoping.

Il cavallo che nella stessa corsa ripeta tale indisciplina o manifesti gravi rustichezze, sarà immediatamente allontanato dalle corse, con le modalità ed i tempi di riammissione previsti per i cavalli di cui sopra.

I cavalli che sono stati riammessi in corsa per aver superato la prova di riqualifica e ripetono le difficoltà in partenza nei 60 gg, successivi alla riammissione, saranno allontanati dalle corse con quel tipo di partenza, a tempo indeterminato e non potranno effettuare la prova di riqualifica, prevista con le stesse modalità, se non siano trascorsi almeno 60 gg dalla data dell'ultimo allontanamento.

I cavalli allontanati dalle corse per rustichezza o scarso addestramento non potranno essere iscritti a corse se non dopo aver superato positivamente la prova di riqualifica.

CAPO XII

ART. 64

Comportamento in corsa.

In corsa i guidatori devono correre a fondo e far mantenere al cavallo l'andatura di trotto, rimetterlo al trotto quando procede o guadagna terreno di galoppo (rompe), d'ambio, o di andatura irregolare.

La condotta di corsa da parte di ciascun concorrente deve essere adeguata alla categoria ed alle prestazioni del cavallo guidato.

Le Giurie dovranno intervenire disciplinarmente nei casi in cui appaia chiaro che un cavallo ha corso in modo non conforme alle sue possibilità, falsando lo svolgimento e il ritmo della corsa e provocando situazioni di disagio o di pericolo per gli altri concorrenti.

Se un cavallo durante la corsa rompe o si mette d'ambio e non ha concorrenti alla destra, il guidatore deve portarlo all'esterno finché non avrà ripreso la normale andatura.

Nel caso si trovi in gruppo dovrà mantenere rigorosamente la propria linea rallentando senza trattenere all'improvviso, in modo da non mettere in difficoltà i concorrenti che lo seguono e creare stati di pericolo.

Saranno squalificati i cavalli nel caso che rompano a lungo, avvantaggiandosi oppure che rompano due volte durante il percorso, in retta d'arrivo (nel tratto indicato da apposito segnale) o al traguardo.

L'andatura ad ambio sarà considerata a tutti gli effetti come rottura.

In caso di squalifica il guidatore deve abbandonare la corsa senza disturbare gli altri concorrenti, non appena la Giuria ne avrà dato comunicazione.

Il cavallo che procede in trotto irregolare non sarà squalificato, verrà punito il guidatore ed il cavallo allontanato dalle corse per 90 giorni.

In caso di piazzamento sarà comminata una multa pari ad almeno il 50% del premio vinto che, proporzionalmente, sarà devoluta a favore dei successivi cavalli giunti al traguardo fino a quello seguente l'ultimo premiato.

Nei confronti del cavallo che trotta al limite dell'accettabilità, la Giuria dovrà emettere diffida scritta da notificare all'allenatore.

Il nome del cavallo sarà contrassegnato per 60 giorni da un asterisco nelle successive menzioni sui programmi ufficiali.

Un'ulteriore diffida comminata nei 60 giorni successivi comporterà l'allontanamento del cavallo dalle corse per 90 giorni, una punizione al guidatore ed all'allenatore ed una multa, di almeno il 50% del premio vinto, a favore dei successivi cavalli giunti al traguardo, con le stesse modalità di cui sopra.

Il cavallo allontanato per trotto irregolare o perché ha trottato al limite dell'accettabilità, per essere riammesso alle corse dovrà superare una prova di riqualifica conseguendo la velocità necessaria richiesta in relazione all'età per l'ammissione alle corse o quella richiesta per l'appartenenza ad una determinata categoria.

E' pregiudizievole al buon andamento delle corse, e pertanto sarà diffidato dalla Giuria, il cavallo affetto da vizi e difetti di carattere nonché quello che per insufficiente addestramento arrechi disturbo durante la corsa.

Due diffide per lo stesso motivo, comminate nell'arco di 60 giorni, comportano l'allontanamento dalle corse per un mese.

I concorrenti sono altresì tenuti al rispetto della normativa disciplinare allegata al presente Regolamento, relativa alle corse effettuate in ippodromi in cui il guard-rail è stato rimosso. Tale normativa può essere modificata ed integrata con delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente da pubblicare nel Bollettino Ufficiale prima della sua entrata in vigore.

ART. 65

Comportamenti non consentiti.

I guidatori non debbono:

- a) chiudere o intralciare il passaggio agli altri concorrenti deviando dalla propria linea di corsa;
- b) sorpassare altro concorrente se non vi è lo spazio sufficiente o occupare la linea di corsa di un altro se le ruote del proprio veicolo non abbiano oltrepassato di una distanza di sicurezza la testa del cavallo superato;
- c) urtare gli altri concorrenti o impedir loro di progredire;
- d) emettere grida o fare atti o gesti che possano comunque disturbare altri concorrenti;
- e) deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, qualunque sia la posizione all'uscita dall'ultima curva, qualora ciò danneggi altri concorrenti.

In caso di danneggiamento diretto, il cavallo che lo ha provocato sarà retrocesso di tanti posti quanti sono i concorrenti danneggiati; nei casi più gravi il cavallo sarà escluso dall'ordine di arrivo e il guidatore deferito agli organi disciplinari;

f) svolgere interventi diretti od indiretti a favore del compagno nelle corse ove partecipino cavalli dello stesso proprietario o della stessa scuderia di allenamento quali: cedere la posizione rallentando l'andatura, parare ripetutamente altri concorrenti, sollecitare il ritmo al di là delle possibilità del proprio cavallo terminando la corsa staccati o per ritiro, effettuare passaggi interni.

Nel caso ciò si verifichi in retta d'arrivo la Giuria distanzierà il cavallo od i cavalli di tanti posti quanti sono i concorrenti danneggiati.

Il passaggio interno è tuttavia consentito nel caso in cui i cavalli in rapporto di scuderia o di allenamento mantengono la linea già acquisita nella corsa;

- g) tenere un comportamento in corsa che possa favorire in qualsiasi modo altri concorrenti.

I guidatori che si prestano ad azioni comunque tendenti a falsare il regolare svolgimento delle corse saranno deferiti dalla Giuria al Giudice Unico.

In ogni caso di danneggiamento diretto, in qualunque punto del percorso avvenuto, il guidatore responsabile sarà punito e potrà essere comminata una multa a favore della scuderia del cavallo danneggiato.

Allorché la Giuria constati che gravi scorrettezze in corsa hanno influito sull'esito finale, dovrà retrocedere il cavallo o i cavalli implicati nell'infrazione.

Chi danneggia in modo grave e palese uno o più concorrenti in corsa è punito e multato di un importo pari al premio eventualmente vinto che viene erogato a favore dei concorrenti che lo seguono nell'ordine d'arrivo fino all'eventuale primo dei non piazzati.

Verrà inoltre stabilita una multa a favore della scuderia del cavallo danneggiato.

Tutte le punizioni devono essere esposte in apposito albo ben visibile al pubblico e notificate agli interessati.

CAPO XIII

ART. 66

Uso del frustino.

Il frustino non può avere una lunghezza superiore a cm. 140 per le corse al sulky e a cm. 90 per le corse al trotto montato, più cm. 20 di sverzino.

Esso deve essere tenuto ed usato in modo da non colpire, danneggiare o disturbare altri concorrenti.

I guidatori in ogni caso non possono usare il frustino in modo inutile o eccessivo.

Ogni infrazione deve essere severamente punita.

ART. 66 bis

Partenze con i nastri su piste con racchetta ed asola laterale

(Delib. C.d.A. n.234 del 15/06/2001)

La partenza è effettuata con l'elastico al prenastro ed al nastro di chiusura, e mediante fotocellula al nastro di partenza.

I cavalli sono chiamati a riunirsi agli ordini dello Starter nelle seguenti condizioni:

a) se si tratta di una corsa alla pari, una fotocellula sbarra la pista al punto di partenza; lo spazio nel quale i cavalli devono posizionarsi è quello circoscritto da un elastico posto ad una distanza non superiore a 50 metri;

b) se si tratta di corsa a resa di metri, lo spazio nel quale i cavalli devono posizionarsi deve essere circoscritto da un elastico teso (prenastro) ed una fotocellula posta ad una distanza uniforme da ciascun punto di partenza, compreso l'ultimo;

c) i cavalli sono chiamati a riunirsi agli ordini dello Starter, 3 minuti prima di andare in partenza, mediante il suono di una campana ed annuncio a mezzo altoparlante;

d) quando i cavalli sono tutti entrati nell'asola di partenza, dove possono muoversi liberamente, ha inizio un conteggio alla rovescia di 60 secondi, preceduto da un segnale acustico e scandito da appositi orologi ben visibili da ogni posizione e controllati dalla centralina dello Starter;

e) ad un secondo segnale acustico, che precede di 30 secondi la partenza, i cavalli devono portarsi, a piccoli passi nelle relative corsie di partenza (una per ogni distanza), essendo ogni concorrente responsabile della posizione in cui parte, nel posto prescelto lungo il relativo prenastrò, avendo a disposizione 25 secondi prima che venga avviato il segnale acustico di partenza. Il numero che ogni concorrente porta serve solo per l'indicazione ai fini del gioco e non dell'ordine di partenza. Il prenastrò viene liberato subito dopo il "pronti" a 5 secondi dalla partenza. Il prenastrò ed il nastro di partenza sono paralleli fra loro ed obliqui rispetto alla linea dello "start", dall'interno verso l'esterno, in modo da compensare lo svantaggio dei cavalli che partono in fuori;

f) i concorrenti che invadono il prenastrò, o determinano agganciamenti, danno luogo a richiamo di partenza. La partenza sarà egualmente richiamata quando dopo il pronti un cavallo sarà posto in senso contrario a quello di corsa. Se al segnale successivo lo stesso cavallo presenterà la stessa difficoltà la partenza sarà comunque convalidata;

g) sia nel caso di richiamo delle operazioni di allineamento, che in quello della partenza, la ripresa del conteggio alla rovescia avviene a 60 secondi;

h) comandi per la partenza sono in numero di quattro. L'intervallo che separa il primo comando dall'ultimo è di 5 secondi, scomposto come segue:

1) PRONTI 2) UNO 3) DUE 4) TRE;

i) ogni guidatore è solo responsabile delle condizioni e della posizione in cui parte;

j) lo Starter può annullare, a suo insindacabile giudizio, l'ordine di partenza dato dall'altoparlante, anche nei seguenti casi: difettoso funzionamento dell'apparato di partenza, incidenti agli uomini od ai cavalli, intralci provocati ad altro concorrente;

k) per annullare l'ordine di partenza, lo Starter deve azionare sia il segnale sonoro che quello visivo, previsto per lo specifico uso;

l) una punizione (appiedamento) dovrà essere inflitta al guidatore che avrà provocato il richiamo della partenza, come previsto dalla codifica delle violazioni disciplinari già in vigore. Difficoltà e rustichezza dei cavalli saranno imputati alla responsabilità dell'allenatore e punite come previsto dalla codifica delle violazioni disciplinari già in vigore;

m) in ragione di un illecito vantaggio preso da un cavallo che ha toccato il nastro, od interrotto anticipatamente la fotocellula, il giudice di partenza obbligato a ripetere la partenza. In caso di recidiva il guidatore potrà anche essere sostituito nella guida;

n) il numero massimo dei partenti è fissato in ragione delle misure della pista, comunque, per ogni nastro, non può superare il numero di 16.

ART. 67

Uso del casco.

E' fatto obbligo a tutti di portare in corsa e sul lavoro idoneo casco di protezione con sottogola allacciato.

CAPO XIV

ART. 68

Incidenti in corsa.

Quando da incidenti che si verificano durante la corsa, derivi pericolo per la incolumità dei concorrenti, la Giuria arresta la corsa con apposito e ben distinto segnale (suono della sirena).

Finché non interviene la Giuria, i concorrenti che vengano a trovarsi nell'impossibilità di proseguire la corsa debbono evitare che la loro presenza in pista costituisca una situazione di pericolo per gli altri concorrenti e portarsi sul bordo esterno della pista.

La corsa interrotta verrà ripetuta, entro il termine massimo di trenta minuti calcolati dal momento dell'interruzione, rimanendo esclusi i cavalli squalificati prima dell'incidente o che si fossero ritirati per aver invertito il senso della gara o per essere usciti dalla pista.

Nei casi in cui il danneggiamento impedisse a qualche cavallo di proseguire la corsa chi lo avrà occasionato, anche per imperizia, sarà punito con multa a vantaggio ed eventualmente potrà perdere il premio vinto.

Se poi le circostanze dimostrassero che il danneggiamento è avvenuto per animo deliberato, i responsabili sono passibili di sospensione e di deferimento al Giudice Unico.

Il danneggiato prima di rientrare alle scuderie dovrà far constatare il danno ai Commissari.

I cavalli che, in conseguenza dell'incidente, dovessero risultare fisicamente non più idonei, sono esclusi dalla ripetizione della corsa da parte della Giuria, previo parere del veterinario di servizio.

I guidatori, che in conseguenza dell'incidente, non fossero più in grado di ripetere la corsa, sono sostituiti dalla Giuria a norma dell'art. 63.

CAPO XV

ART. 69

Arrivo.

L'ordine di arrivo dei cavalli è stabilito inappellabilmente dal giudice di arrivo che lo comunica alla Giuria.

Quando il Giudice di arrivo abbia richiesto la fotografia, ne verrà data comunicazione al pubblico.

Il Giudice - anche in caso di fotografia - è tenuto a redigere preventivamente il verdetto scritto in busta chiusa da consegnare alla Giuria.

Quando il Giudice stabilisce l'ordine di arrivo in base alla fotografia, questa deve essere esposta al pubblico.

Nella eventualità che la fotografia non sia riuscita, il verdetto di cui sopra è definitivo ed il pubblico deve essere informato.

La fotografia degli arrivi non deve essere esposta quando il giudice non la richieda.

Il cavallo che passa il traguardo in rottura viene squalificato.

La constatazione della rottura al traguardo è di competenza del Giudice di arrivo, che potrà, nella specie, farsi coadiuvare da persona di fiducia.

Il fotofinish (o fotosprint) non è probante agli effetti delle rotture al traguardo.

La rottura non determina squalifica quando il Giudice di arrivo constata che è avvenuta dopo che il cavallo ha raggiunto col muso il traguardo.

I cavalli, passato il palo d'arrivo, devono continuare per oltre 50 metri sulla propria linea e possibilmente alla stessa velocità.

Terminata la corsa, la Giuria dispone l'esposizione al pubblico del numero del vincitore e dei piazzati, nonché del tempo totale conseguito dal vincitore, del ragguaglio al km. e delle squalifiche comminate.

CAPO XVI

ART. 70

Cavalli distanziati.

Un cavallo può essere "distanziato" in rapporto al tempo impiegato a percorrere la distanza di una corsa in confronto con il primo arrivato, sia per misure disciplinari sia per essere stato guidato da persona non qualificata.

Viene inoltre distanziato il cavallo che parte ad una distanza minore da quella risultante dalla applicazione delle condizioni del programma o che ha partecipato ad una corsa, pur non essendovi qualificato.

Il cavallo distanziato, salvo che non trattasi di distanziamento parziale, perde ogni diritto al premio.

Il distanziamento per il tempo si applica quando il cavallo piazzato ottiene una velocità superiore di 8" al km. rispetto a quella del cavallo vincitore.

Il cavallo distanziato per il tempo perde il diritto di partecipare ad altra corsa nella giornata, quando sono previste più prove.

Non vi è distanziamento per il tempo nelle corse per i cavalli di 2 anni.

CAPO XVII

ART. 71

Premiazioni.

La premiazione è stabilita in conformità all'ordine di arrivo convalidato.

La ripartizione dei premi al traguardo viene suddivisa tra i primi quattro cavalli classificati, secondo le percentuali previste dalla tabella ufficiale di ripartizione premi allegata al presente Regolamento.

Nelle maggiori corse classiche di allevamento e in quelle aventi specifici regolamenti, ciascuno dei quali approvati dal Comitato Esecutivo, possono essere previsti premi anche a cavalli classificati oltre il quarto posto, tenendo egualmente conto delle percentuali indicate nella tabella ufficiale di ripartizione premi allegata al presente Regolamento.

I premi non assegnati per mancato piazzamento di qualche concorrente, saranno distribuiti in parti uguali tra gli altri cavalli premiati nella stessa corsa.

I premi non assegnati vanno al fondo corsa dell'UNIRE.

ART. 72

Pari arrivo.

Se in una corsa due o più cavalli conseguono un pari ordine di arrivo, gli importi dei corrispondenti premi vanno divisi fra loro.

Se due o più cavalli conseguono il primo posto in parità sono considerati tutti vincitori della corsa; per quanto riguarda l'importo della vincita, si tiene conto della sola somma guadagnata.

Il cavallo che giunge al traguardo dopo un pari arrivo è classificato col piazzamento successivo al numero dei cavalli che lo hanno preceduto.

Sono "piazzati" i cavalli che arrivano regolarmente al traguardo nell'ordine corrispondente ai premi stabiliti dal programma di una corsa.

ART. 73

Premi d'onore.

I premi d'onore (coppe, medaglie, oggetti d'arte, ecc.) assegnati in una corsa debbono essere destinati al proprietario, all'allevatore e/o al guidatore del cavallo vincitore e/o che abbia conseguito la migliore velocità.

In caso di pari arrivo, se si tratta di corsa alla pari, i premi d'onore saranno assegnati per sorteggio; per le corse con resa di metri si terrà conto della migliore velocità realizzata.

ART. 74

Pagamento dei premi.

Il pagamento dei premi al traguardo viene corrisposto agli aventi diritto in conformità alle disposizioni all'uopo impartite dall'UNIRE.

CAPO XVIII

ART. 75

Prove di qualifica.

Le prove di qualifica e/o di riqualifica sono soggette alla disciplina delle corse.

I tempi ottenuti hanno ufficialità solo ai fini della qualificazione alle corse e non sono utilizzabili per le graduatorie delle corse classiche e dei Grandi Premi.

I tempi ottenuti alla qualifica dai due anni sono, invece, validi a tutti gli effetti.

Dette prove, previa richiesta fatta alla Società all'atto della dichiarazione dei partenti, si effettuano in giornate di corse, in presenza della Giuria e dei Cronometristi, sulla distanza di metri 1600 con partenza mediante l'autostart o, per i due anni, in alternativa, sulla distanza di metri 2.000, con partenza con i nastri.

I cavalli di 2-3-4 anni debbono eseguire la prova in compagnia di altri della stessa età o, in mancanza, con l'ausilio del galoppino, dal quale farsi affiancare in partenza e mai essere superati durante il percorso.

I cavalli di 5 anni ed oltre possono anche effettuare la prova non in compagnia e/o partendo con i nastri.

CAPO XIX

ART. 76

Ragguagli chilometrici - Valutazione tempi - Normative speciali.

Tutti i ragguagli chilometrici previsti dal presente Regolamento devono essere parametrati sulla base della taratura delle piste approvata dal Comitato Esecutivo dell'ENCAT.

Nei casi in cui deve essere valutato il miglior tempo ufficiale ottenuto in corsa, si utilizza, per la breve distanza, la migliore condizione tra il record sulla breve e quello sulla media o lunga distanza, diminuito di un secondo.

Quando deve essere considerato il tempo sulla media o lunga distanza, si applica la migliore condizione tra il record su queste distanze e quello sulla breve, aumentato di un secondo.

Per esigenze particolari relative anche a determinate manifestazioni o programmazioni, il Comitato Esecutivo dell'ENCAT può emanare normative speciali.

TITOLO IV

DELLA VIGILANZA DELLE CORSE

CAPO I

ART. 77

Organi.

L'ENCAT vigila sul regolare svolgimento tecnico e disciplinare delle riunioni di corse tramite le Giurie, gli Starters, gli Handicappers, i Commissari delle Società di Corse ed altri incaricati dall'Ente.

A tal fine nomina e revoca, per le singole riunioni, il personale all'uopo addetto ed esprime il proprio benessere sui Commissari proposti dalle Società di Corse.

Per ogni ippodromo le nomine vengono effettuate in via di massima con scadenze quadrimestrali.

A cura dell'Ente viene tenuto un elenco nel quale sono iscritti i nominativi dei componenti le Giurie, gli Starters, gli Handicappers, i Commissari delle Società di Corse, e gli altri incaricati dall'Ente.

Nella prima attuazione del presente Regolamento saranno iscritti nell'elenco di cui sopra, sentita anche l'Associazione di categoria, tutti coloro che da almeno un anno hanno svolto tali incarichi.

Anche al fine della iscrizione in detto elenco, l'ENCAT organizza periodicamente corsi di qualificazione e di addestramento professionale con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo e al riguardo l'Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.

Lo stesso Comitato Esecutivo potrà disporre la revoca della iscrizione dall'elenco con provvedimento motivato.

ART. 78

Direzione delle corse.

(Modificato con Delib. C.d.A. n.94 del 24/01/2001)

La direzione delle corse è composta da:

- tre membri di Giuria (giudici di campo);
- un giudice alle partenze (Starter);
- *uno o due* commissari;

- un commissario aggiunto alle partenze (aiuto Starter);
- uno o più Handicappers;
- un giudice di arrivo.

Membri di Giuria, Giudici alle partenze (*Starters*), *Commissario aggiunto alle partenze (Aiuto Starter)*, *Commissario o Commissari*, Handicappers e *Giudici d'arrivo sono nominati dall'UNIRE*.

Le Società di corse devono, per ogni riunione, segnalare all'UNIRE un elenco dicollaboratori (da 3 a 5), i quali supportano la Direzione delle corse.

L'UNIRE si riserva di ratificare l'elenco dei collaboratori segnalati, i quali non devono comunque incorrere nelle incompatibilità previste dal vigente Regolamento ed essere scelti fra persone di comprovata moralità ed esperienza.

Ai membri di Giuria, allo Starter, ai commissari e agli altri eventuali incaricati dall'Ente, è demandata la sorveglianza ed il controllo tecnico e disciplinare delle corse.

Tutti coloro che in una riunione di corse espletano incarichi ufficiali, hanno il dovere di cooperare per assicurare il regolare andamento tecnico e disciplinare, provvedendo direttamente per i fatti che rientrano nella loro attribuzione o riferendo agli organi competenti negli altri casi.

Eventuali questioni che dovessero insorgere tra i componenti della direzione delle corse dovranno essere tempestivamente rese note all'*Ente*.

Il personale dirigente della riunione non è tenuto a dare spiegazione o chiarimenti sulle determinazioni assunte e sui verdetti pronunciati.

La sorveglianza si esercita nell'intero recinto dell'ippodromo e a tale scopo tutti i componenti della direzione delle corse dovranno trovarsi sul campo almeno un'ora prima dell'inizio delle manifestazioni e trattenervisi sino a mezz'ora dopo l'effettuazione dell'ultima corsa.

Fra i membri di Giuria, all'atto della nomina, viene designato il Presidente, che ha la responsabilità di tutti i compiti demandati alla stessa o di quanto altro possa interessare, per questioni tecniche-disciplinari, il Regolamento delle Corse.

In caso di assenza, di *componenti la Direzione delle Corse*, *l'Ente provvederà alla loro sostituzione, tramite comunicazione scritta alla Società di corse.*

In caso di assenza improvvisa ed imprevedibile di uno dei membri della Giuria o dello Starter, subentrerà nelle sue funzioni uno dei Commissari o l'aiuto Starter, nominati per quella riunione dall'UNIRE. Il membro di Giuria più anziano svolgerà funzioni di Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

La direzione delle corse, il veterinario e l'incaricato antidoping di nomina dell'Ente, funzionanti nelle giornate di corse devono essere assicurati contro gli infortuni professionali compresa la copertura delle spese legali nei giudizi su fatti attinenti all'attività disciplinata dall'Ente, con polizza le cui condizioni e massimali sono indicati dall'Ente d'intesa con l'Associazione Nazionale Funzionari Corse al Trotto. Il pagamento del relativo premio assicurativo è a carico del singolo assicurato.

ART. 79

Compiti della Giuria.

Spetta alla Giuria, il cui operato è segreto e solidale, ogni decisione circa:

- a) l'andatura ed il piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti, con giudizio inappellabile;
- b) l'adozione dei provvedimenti disciplinari nel limite delle proprie competenze;
- c) il deferimento al Giudice Unico, nei casi di particolare gravità o comunque quando ritenuto necessario;
- d) l'omologazione dell'ordine di arrivo emesso da giudice a ciò preposto.

Prima di omologare il risultato di una corsa a mezzo di apposito segnale rosso luminoso e ben visibile al pubblico, la Giuria dovrà attendere che tutti i cavalli e i rispettivi guidatori siano rientrati alle scuderie e ricevere comunicazione dal commissario incaricato della inesistenza di reclami.

Nel caso di reclami o di intervento di autorità (contestazione di irregolarità avvenuta in partenza o durante le corse, da parte dello Starter, dei commissari, della Giuria) il suono della sirena, il segnale a lampeggio giallo e la comunicazione a mezzo di altoparlante avviseranno che l'ordine è "sub iudice" e che verrà comunicato solo dopo l'espletamento della necessaria indagine;

e) la Giuria dovrà, inoltre, notificare al pubblico le squalifiche e gli eventuali distanziamenti nell'ordine di arrivo, nonché ogni fatto o decisione che comunque si verifichi dopo l'entrata in pista dei cavalli, unitamente a tutte le altre notizie atte a garantire il diritto del pubblico di essere costantemente informato sull'andamento delle corse;

f) nell'ipotesi che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti che l'andamento e il risultato della corsa siano stati dolosamente alterati, le Giurie non debbono convalidare l'ordine di arrivo a tutti gli effetti.

Le Società devono mettere a disposizione delle Giurie persone idonee alle funzioni di Segretario e attivare un efficiente servizio di ordine a tutela dei componenti la direzione delle corse.

Nessun estraneo può assistere ai lavori della Giuria che prenderà posto in apposito locale ad essa riservato nei pressi del quale, durante le corse, è vietato agli estranei sostare.

Alla speciale cura dei Commissari è affidato il compito di fare rigorosamente osservare tale disposizione.

La Giuria ha la facoltà, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, di disporre, prima della partenza delle singole corse, l'annullamento delle scommesse ad esse relative, dandone immediata comunicazione al pubblico.

CAPO II

ART. 80

Incarichi.

Il Comitato Esecutivo dell'ENCAT, con singoli provvedimenti, ove non sia possibile avvalersi di personale dell'Ente, può affidare incarichi particolari per la vigilanza sul complesso tecnico e disciplinare relativo alle corse e per condurre specifiche indagini.

CAPO III

ART. 81

Giudice nella partenza (Starter).

Il segnale di partenza dei cavalli, in ogni corsa, è dato su disposizione dello Starter, che è l'unico giudice inappellabile sulla validità della partenza stessa.

Egli ha facoltà di impartire tutti gli ordini che ritiene opportuni per assicurare la regolarità delle partenze e deve richiamare i cavalli esclusivamente quando, in essa, si verificano incidenti o irregolarità.

La specifica competenza dello Starter, tanto sui cavalli quanto sui guidatori, decorre dal momento in cui i cavalli entrano in pista fino al momento nel quale è convalidato il segnale di partenza.

Dopo la partenza dei cavalli egli esercita, dal suo posto, le normali funzioni di commissario, osservando e riferendo sullo svolgimento delle gare e sulle eventuali infrazioni commesse dai guidatori.

Per assicurare la continuità del servizio, la Società designerà un proprio commissario che, per qualsiasi evenienza, potrà sostituire lo Starter.

Quando i cavalli siano dislocati in più nastri di partenza, le Società dovranno mettergli a disposizione, se richieste, persone che debbono collaborare con lo Starter e seguirne direttive e istruzioni.

I guidatori debbono attenersi agli ordini dello Starter e dei suoi incaricati.

Lo Starter è competente ad adottare provvedimenti disciplinari inerenti la partenza dei cavalli compresa l'erogazione di multe a favore di scuderie, in casi particolarmente gravi a deferire al Giudice Unico i casi che eccedano la propria competenza.

CAPO IV

ART. 82

Commissari - Handicappers - Cronometristi - Giudice d'arrivo.

I Commissari collaborano con la Giuria nella applicazione del Regolamento e nella adozione di tutte le disposizioni intese ad assicurare il buon andamento della riunione.

Hanno giurisdizione ed autorità su tutto ciò che avviene nel recinto degli ippodromi durante lo svolgimento di una riunione o che abbia riferimento a fatti avvenuti in dipendenza della stessa.

Durante lo svolgimento delle gare essi hanno il particolare compito di sorvegliare la condotta disciplinare dei guidatori anche ai fini degli eventuali connessi provvedimenti.

Devono informare la Giuria su fatti e contestazioni che dovessero sorgere nelle scuderie o nelle corse; sorvegliare la condotta di ogni persona a queste interessata o per qualunque altra ragione sottoposta al loro controllo, ivi comprese le specifiche responsabilità dei proprietari dei cavalli.

Possono fare espellere dai luoghi che si trovano sotto la loro giurisdizione chiunque turbi il buon ordine sugli ippodromi o commetta azioni scorrette.

Gli Handicappers operano nell'ambito delle disposizioni impartite dall'ENCAT e delle norme contenute nel presente Regolamento.

In particolare provvedono alla stesura dei programmi delle corse, presenziano alla dichiarazione dei partenti, compilano le corse ad invito, assegnano numeri e distanze ai concorrenti, effettuano i sorteggi previsti dalle norme regolamentari e quant'altro necessario all'organizzazione delle corse.

In ogni caso i proprietari dei cavalli partenti in corse a criterio o con abbuoni rimangono sempre responsabili del controllo sulla esattezza delle distanze alle quali i propri cavalli devono partire.

I Cronometristi accreditati dalla competente Federazione, sono gli unici responsabili del rilevamento e della determinazione dei tempi ufficiali conseguiti in corsa o nelle prove di qualifica.

Possono servirsi del cronometraggio automatico, obbligatorio negli ippodromi con più di 20 giornate, con il sistema e le procedure indicate dall'ENCAT.

Negli ippodromi con un massimo di 20 giornate annuali di corse, il cronometraggio può essere fatto manualmente da Cronometristi accreditati.

In caso di assenza dei Cronometristi, la Giuria provvederà alla surrogazione con un Commissario e a darne comunicazione all'ENCAT.

Il rilevamento del tempo non avrà valore ai fini dell'ufficialità dei tempi ottenuti e delle normative conseguenti.

Il Giudice d'arrivo comunica alla Giuria l'ordine con cui i cavalli hanno tagliato il traguardo secondo le modalità previste dall'art. 74.

CAPO V

ART. 83

Interessati nelle corse: divieto di effettuare scommesse.

In tutte le corse riconosciute dall'ENCAT è fatto divieto agli addetti al controllo e alla sorveglianza di prendere comunque parte alle scommesse.

Nelle corse alle quali partecipano i propri cavalli, il proprietario non può scommettere che su di essi.

Il guidatore non può scommettere nelle corse alle quali prende parte, se non sul cavallo che guida.

La norma anzidetta vale anche per l'allenatore, quando alla corsa prendono parte cavalli da esso allenati.

TITOLO V

E' ora in vigore il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" (v. Nota introduttiva).

TITOLO VI

DELLA DISCIPLINA

CAPO I

ART. 96

Soggetti.

Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento gli operatori ippici compresi nelle categorie riconosciute dall'ENCAT che si rendano responsabili di violazioni statutarie o regolamentari, di illeciti sportivi, di atti ad effetto doping.

CAPO II

ART. 97

Addebiti disciplinari.

Costituisce violazione statutaria o regolamentare ogni comportamento che contrasti con lo statuto e i regolamenti ovvero con i principi della lealtà, della correttezza e dell'onore sportivo.

Costituisce illecito sportivo ogni atto diretto ad alterare fraudolentemente l'andamento o il risultato di una corsa nonché ogni atto contrario alla legge 13 dicembre 1989 n. 401 recante disposizioni contro il gioco e le scommesse clandestine.

Costituisce atto ad effetto doping la somministrazione, comunque effettuata, di qualsiasi sostanza o preparato idoneo a modificare le condizioni naturali del cavallo al momento della corsa, inducendo stati di eccitazione o depressione del sistema nervoso centrale e del sistema cardiovascolare, e di cui alla lista allegata al presente Regolamento.

Gli operatori ippici sono disciplinarmente responsabili per le violazioni disciplinari, gli illeciti sportivi, gli atti ad effetto doping commessi dai loro familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti nonché per il disdicevole comportamento tenuto entro il recinto delle scuderie, salvo provare di aver fatto il possibile per evitare l'evento.

ART. 98

Sanzioni per gli addebiti disciplinari.

Le sanzioni a carico dei responsabili di addebiti disciplinari, secondo la natura, la gravità delle infrazioni e la qualità del colpevole, sono le seguenti:

- 1) multa da L. 100.000 fino a L. 100.000.000;
- 2) appiedamento fino ad anni due;

3) sospensione fino ad anni tre dalla partecipazione a specifiche attività ippiche disciplinate dall'ENCAT;

4) multa a favore;

5) distanziamento del cavallo nella corsa;

6) proposta di radiazione.

Esse possono essere applicate anche congiuntamente.

L'appiedamento o la sospensione inflitta dalla Commissione di Disciplina per un periodo non inferiore a 4 mesi inibisce, per la sua durata, l'esercizio dell'attività di allenatore e di guidatore.

ART. 99

Casi particolari.

A carico dei responsabili di illecito sportivo, l'appiedamento non può avere durata inferiore ad anni uno e la sospensione inferiore a mesi sei.

Quando venga inflitto un periodo di sospensione ad un proprietario, i cavalli di sua totale o parziale appartenenza e per i quali non sia pervenuta all'ENCAT formale dichiarazione di passaggio di proprietà prima del fatto che ha determinato la sospensione, non potranno partecipare a corse durante detto periodo anche se ceduti ad altri a qualsiasi titolo.

La dichiarazione di responsabilità per atti ad effetto doping comporta altresì il distanziamento totale dall'ordine di arrivo del cavallo.

In ogni caso si presume responsabile della pratica doping il soggetto che, al momento del fatto, risulti agli atti dell'ENCAT quale allenatore del cavallo, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.

Nei casi di recidiva le anzidette sanzioni possono essere aumentate fino ad arrivare, in quelli più gravi, alla proposta di radiazione.

Il terapeuta di servizio che risulti essersi prestato per somministrazioni ad effetto doping è punito con la sospensione fino ad anni uno e con la multa fino a cinque milioni di lire.

Nel caso che il medesimo non sia soggetto alla disciplina dell'Ente, gli viene inibita ogni attività nel settore per non meno di mesi sei, con divieto agli operatori ippici di avvalersi, nel periodo di sospensione, delle sue prestazioni.

Di quanto sopra il Presidente dell'ENCAT dovrà dare comunicazione al Consiglio dell'ordine dei Veterinari.

CAPO III

ART. 100

Competenza degli Organi di disciplina.

Gli Organi di disciplina hanno il più ampio potere di indagini e di accertamenti in ordine ai fatti portati a loro conoscenza, rimanendo ad essi sottratte le questioni di natura esclusivamente tecnica.

Essi si giovano altresì di indagini espletate da incaricati dell'Ente.

ART. 100 bis

Sospensione cautelativa.

Il Presidente dell'Ente, in via d'urgenza può sospendere in via cautelativa i soggetti contemplati dall'art.1 del presente Regolamento, qualora gli stessi siano sottoposti a procedimento disciplinare per gravi violazioni del Regolamento dell'Ente e delle Corse. Tale provvedimento cesserà di avere effetto se non convalidato dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza entro 60 gg. dalla sua adozione. Tale facoltà di sospensione cautelativa nel caso di inizio di procedimento disciplinare è di competenza della Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

I provvedimenti di sospensione cautelativa di cui al precedente comma possono essere adottati anche nel caso in cui i soggetti sopracitati risultino sottoposti a procedimento penale, tenuto conto della natura e della gravità del reato addebitatogli.

ART. 101

Obbligo di collaborazione.

Ogni soggetto operante nella sfera dell'Ente è tenuto a prestare la propria collaborazione e a denunciare subito al Giudice Unico le violazioni delle quali sia venuto comunque a conoscenza.

La omissione di tali obblighi comporta a carico dei responsabili l'applicazione di sanzioni disciplinari.

CAPO IV

ART. 102

Devoluzione delle somme incassate.

Gli importi delle multe devono essere pagati, secondo modalità di versamento stabilite, entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente da quello nel quale è stata comunicata la sanzione, direttamente all'Ente, *per le sanzioni inflitte dalle Commissioni di Disciplina*, o alla Segreteria della Società di Corse che gestisce l'ippodromo ove la multa è stata eventualmente inflitta, *per quelle adottate dalla Giuria o dagli Starters*.

Le Società sono tenute responsabilmente a dare comunicazione all'Ente dei mancati adempimenti.

Le somme incassate a seguito di provvedimenti disciplinari, fatta eccezione per quelle derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte a proprietari per accertate responsabilità ascritte agli stessi in casi doping, sono *dall'Ente o dalla Società di Corse, secondo competenza*, devolute al fondo di assistenza per allenatori, guidatori e artieri ippici. Gli importi delle multe predette, inflitte ai proprietari, sono destinati alla lotta contro la pratica del doping.

Gli importi delle multe inflitte dalle Giurie o dagli Starters agli allenatori, guidatori ed allievi guidatori devono essere *pagati direttamente alle Società di Corse, di cui sopra, le quali li versano all'associazione di categoria (Allenatori Guidatori Trotto), avente rilevanza nazionale, cui il sanzionato è iscritto.*

Il nome della Società di Corse, del proprietario, del gentleman, dell'allenatore, del guidatore, dell'allievo guidatore o dell'artiere che non avrà pagato la multa nei termini di cui sopra, viene iscritto nella Lista dei pagamenti insoddisfatti, di cui all'art.104 del Regolamento delle Corse.

ART. 103

Prescrizione delle infrazioni.

Le infrazioni di qualsiasi natura si prescrivono nel termine di giorni novanta dalla notizia del fatto, se nel frattempo non sia intervenuto alcun atto degli organi disciplinari oppure altro atto dell'ENCAT avente rilevanza disciplinare.

CAPO V

ex ARTT. 104 -105

Lista dei pagamenti insoddisfatti.

Iscrizione nella lista.

La Segreteria dell'Ente ha l'obbligo di tenere aggiornata la lista dei pagamenti insoddisfatti nella quale devono essere iscritti i nomi delle persone fisiche, società o associazioni tenute ad osservare il presente Regolamento, che, senza giustificato motivo, non abbiano adempiuto tutte le obbligazioni di pagamento contratte nell'esercizio delle rispettive attività o dal Regolamento stesso previste.

A) Contenuto della lista.

La Lista - che deve essere pubblicata nell'Annuario e nel Bollettino Ufficiale- deve contenere:
- il nome proprio e quello assunto delle persone, società e associazioni responsabili dei pagamenti insoddisfatti e la causale dell'iscrizione;
- le somme dovute.

B) Modalità.

Le iscrizioni nella Lista sono ordinate dal Comitato Esecutivo:

1) su richiesta scritta delle Società di Corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, e su richiesta dell'UNIRE;

2) su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori di cavalli trottatori, di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli nelle corse rette dall'Ente, di allenatori, di guidatori e di qualunque operatore che svolga attività regolamentate dall'Ente, che vantino ragioni di credito rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle categorie sopracitate.

A tali richieste devono essere allegati i documenti giustificativi del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivanti al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito.

Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi in condizioni di reciprocità con l'ENCAT

Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dal Consiglio Direttivo. L'UNIRE è esentata da tale deposito.

La Segreteria dell'Ente, sulla base delle richieste di cui sopra o delle risultanze contabili dell'Ente, deve invitare con lettera raccomandata il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificare il rifiuto entro 10 gg.. Dal ricevimento di tale raccomandata e fino alle decisioni del Comitato Esecutivo, non può essere registrato e non esplica alcun effetto, ai fini del presente Regolamento, alcun passaggio di proprietà a qualunque titolo effettuato dal presunto debitore. Scaduto, invano, il suddetto termine di 10 giorni, il Comitato Esecutivo dispone per l'iscrizione nella Lista.

Tale provvedimento è esecutivo nonostante l'impugnazione.

Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione, producendo documenti non ritenuti probanti dal Comitato Esecutivo, potrà essere incamerato.

C) Conseguenze dell'iscrizione.

Dal momento della comunicazione del relativo provvedimento all'interessato e/o alle Società di Corse, chi è iscritto nella Lista dei pagamenti insoddisfatti, fino a quando il suo nome vi figuri, non può vendere, affittare, far correre, allenare né guidare un cavallo in corse riconosciute o autorizzate dall'Ente.

Ove trattasi di Società di Corse, l'ENCAT trasmetterà il relativo provvedimento all'UNIRE per le conseguenti decisioni.

Le Società di Corse hanno l'obbligo di far rispettare i suddetti divieti, conseguenti l'iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti.

D) Pagamenti.

Tutti i pagamenti delle somme indicate nella Lista dei pagamenti insoddisfatti possono essere eseguiti presso la Segreteria dell'Ente la quale darà luogo alla cancellazione soltanto dopo il pagamento del dovuto.

Tali pagamenti possono essere eseguiti anche presso le Società di Corse che comunicheranno all'Ente l'avvenuto pagamento; nel caso in cui vengano effettuati direttamente al creditore, questi deve darne immediata comunicazione all'Ente.

La cancellazione dalla Lista sarà operante soltanto dopo l'avvenuto benestare dell'Ente.

Per quanto riguarda i pagamenti destinati all'estero, gli stessi dovranno essere eseguiti direttamente al beneficiario dal debitore, secondo le modalità previste dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia, fornendone prova alla Segreteria dell'Ente con idonea documentazione.

E) Pubblicità.

La Lista dei pagamenti insoddisfatti deve essere tenuta esposta – a cura dei rispettivi Segretari – negli uffici delle Società di Corse e nelle Segreterie degli Ippodromi.

F) Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ogni nuova iscrizione nella Lista ed ogni cancellazione saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale e comunicate alle Società di Corse anche a mezzo telex o telecopier.

G) Reciprocità.

Tutte le precedenti disposizioni riflettono anche i soggetti ed i cavalli iscritti nelle Liste dei pagamenti insoddisfatti tenute dalla Società degli Steeple Chases d'Italia, dal Jockey Club Italiano, dall'E.N.C.I. e dagli Enti Esteri i cui poteri, nei rispettivi Paesi, corrispondono a quelli dei citati Enti italiani e con i quali sia in atto la reciprocità.

H) Tassa.

Tutti coloro che vengono iscritti nella Lista, per ottenere la cancellazione dopo avere soddisfatto il loro debito, sono tenuti, a titolo di rimborso spese di segreteria, al pagamento di una tassa il cui importo sarà stabilito anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

I) Recidività.

Il Comitato Esecutivo procederà alla revoca delle rispettive concessioni (colori e licenze) a coloro che, nel periodo di due anni, risultassero per la 3^a volta iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti.

L) Sospensione effetti.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente può sospendere, anche parzialmente, gli effetti dell'iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti.

TITOLO VII

E' ora in vigore il "Regolamento di Disciplina" (v. Nota introduttiva a pag. 10)

CORSE DI CATEGORIA

La programmazione unica su tutto il territorio nazionale delle corse di categoria, riguardanti i cavalli indigeni di 5 anni e oltre e gli esteri di 4 anni e oltre, è così regolamentata:

1) L'inserimento in una determinata categoria si effettua in base alle somme vinte nei 12 mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nei 2 mesi precedenti (compreso quello della corsa), secondo i limiti definiti dalla seguente tabella:

CAT.	12 MESI PRECEDENTI	BIMESTRE
A	da 105.000.000 a 149.999.999	da 21.000.000 a 29.999.999
B	da 75.000.000 a 104.999.999	da 16.000.000 a 20.999.999
C	da 50.000.000 a 74.999.999	da 12.000.000 a 15.999.999
D	da 35.000.000 a 49.999.999	da 8.500.000 a 11.999.999
E	da 24.500.000 a 34.999.999	da 5.500.000 a 8.499.999
F	da 14.500.000 a 24.499.999	da 3.000.000 a 5.499.999
G	da 2.500.000 a 14.499.999	da 500.000 a 2.999.999

ESCLUSIONE PER VINCITE IN CARRIERA

CAT.	ETA'	LIRE	CAT.	ETA'	LIRE
F	5	250.000.000	G	5	125.000.000
F	6	325.000.000	G	6	175.000.000
F	7	400.000.000	G	7	225.000.000
F	8	475.000.000	G	8	275.000.000
F	9	550.000.000	G	9	325.000.000
F	10	625.000.000	G	10	375.000.000

Salvo quanto disposto dal secondo comma del successivo punto 3, quando un cavallo non è collocabile in nessuna categoria in ragione delle somme vinte, come specificate nella precedente tabella, è della categoria minima consentita ("E-F-G" se indigeno, "C" se femmina estera, "B" se maschio estero), quando nei 12 mesi precedenti, compreso il mese della corsa, ha effettuato un tempo ufficiale in Italia, anche ottenuto in prova pubblica, con le stesse modalità di cui al successivo capoverso, uguale o migliore a quello relativo alle categorie anzidette e specificato dalla successiva tabella.

Oltre che nella propria categoria in cui viene a collocarsi per effetto delle disposizioni precedenti, un cavallo può correre soltanto nella categoria immediatamente superiore, se ha conseguito nei 12 mesi precedenti (compreso quello della corsa), la corrispondente velocità di qualificazione da vincitore, oppure ottenuta attraverso una prova pubblica effettuata con o senza galoppino, sulla breve o media distanza, dopo richiesta alla Società di Corse in cui opera, come definita nella seguente tabella:

CAT.	VELOCITA' DI QUALIFICAZIONE
A	1.15.0 al Km. o migliore
B	1.16.0 al Km. o migliore
C	1.16.5 al Km. o migliore
D	1.17.0 al Km. o migliore
E	1.18.0 al Km. o migliore
F	1.19.0 al Km. o migliore
G	1.20.0 al Km. o migliore

Ogni velocità ufficiale, comunque conseguita, va correlata alla taratura ufficiale delle piste stabilita dall'ENCAT, così come i riferimenti ottenuti sulla media o lunga distanza vanno diminuiti di un secondo.

Ogni cavallo che partecipa ad una qualsiasi corsa, anche di categoria, una volta inserito, corre sempre con la qualifica della propria categoria di appartenenza ai fini delle successive valutazioni del Regolamento.

L'inserimento in categoria si effettua anche in base alle condizioni previste nel penultimo capoverso del successivo art.3.

2) La salita di categoria è automatica ed immediata quando:

a) vengono superate le vincite consentite a quella determinata categoria, nei 12 mesi precedenti e/o nel bimestre;

b) quando vincendo si effettuano tempi delle categorie superiori e contemporaneamente o successivamente si assommano vincite bimestrali pari o superiori all'80% di quelle consentite alle categorie di appartenenza;

c) limitatamente alle categorie E-F-G, quando si vincono due premi nel bimestre nella categoria di appartenenza;

d) limitatamente alle categorie F-G, quando si vince con un tempo migliore di quello della categoria di appartenenza.

3) La discesa di categoria, ferme restando le condizioni di cui all'art.1, avviene all'inizio di ogni mese e solo in quella immediatamente inferiore quando un cavallo:

a) non abbia vinto nel mese precedente somme pari o superiori al 50% dell'importo bimestrale consentito alla categoria di appartenenza;

b) non abbia vinto nel mese precedente una corsa nella categoria di appartenenza.

Quando un cavallo, tuttavia, non abbia prestazioni nel trimestre (compreso il mese della corsa), deve essere collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella posseduta nell'ultima corsa effettuata, fatte salve le condizioni di cui all'art.1; ai cavalli non inseriti in categoria, al momento dell'ultima corsa disputata, si applicano le condizioni di cui all'art. 1 di quel momento.

Quando un cavallo partecipa a corse "a reclamare" (vedi successivo art. 4), se la corsa "a reclamare" è di categoria, il cavallo acquista il diritto di essere inserito in quella categoria cui ha partecipato, sempre fatte salve le condizioni di qualifica relative alle somme vinte ed alla velocità di cui all'art. 1.

4) Sono consentite corse "a reclamare" aperte a tutti i cavalli indigeni con o senza parametri di esclusione (per le sole vincite nel bimestre) e corse "a reclamare" per categoria, nelle quali la partecipazione è legata al possesso dei requisiti richiesti per quella categoria.

In queste ultime sono possibili i raggruppamenti in più categorie con prezzi di vendita differenziati anche per categorie, oltre a quelli obbligatori per età.

5) Nelle categorie A - B i numeri di partenza vengono assegnati dall'Handicapper.

I rappresentanti locali delle categorie (Proprietari, Gentleman, Guidatori/Allenatori) possono peraltro richiederne il sorteggio.

Nelle categorie C - D - E - F - G e nelle corse a reclamare vengono estratti mediante sorteggio.

I maschi esteri possono partecipare solo a corse di categoria A e B, mentre le femmine anche a quelle di categoria C, nelle quali sorteggiano gli ultimi numeri.

In questi casi deve essere rispettato il limite delle somme vinte consentito alla categoria, computando anche quelle conseguite all'estero.

Nelle categorie A - B - C - D il numero dei partenti non può essere inferiore a 5 e in tutte le altre a 7, sempre senza considerare i cavalli con rapporto di scuderia, comprese le reclamare non di categoria, considerando l'importo della corsa come equivalente parametro di categoria per la piazza.

Se il numero obbligatorio dei partecipanti non viene raggiunto, la corsa si trasforma in "invito" mantenendola, se possibile, con le stesse caratteristiche (alla pari o con resa di metri) ed aggiungendo ai dichiarati partenti altri cavalli, ma solo fino al numero minimo consentito.

Se entro un'ora ciò non è possibile, la corsa viene annullata.

7) Nelle corse con raggruppamento di più categorie debbono essere rispettati i seguenti criteri:

a) il primo sarà quello relativo alla migliore categoria con possibilità di variazioni aventi per base la media-premi delle categorie interessate;

b) nelle categorie contigue sulla breve distanza, i cavalli partono alla stessa distanza ed i migliori numeri vengono sorteggiati tra i cavalli della categoria inferiore;

c) nelle categorie contigue sulla media e lunga distanza, la categoria superiore deve rendere almeno 20 metri a quella inferiore;

d) nel salto di categoria (B - D ; D - F ecc.) vi deve essere la resa di almeno 20 metri ai cavalli di categoria inferiore sulla breve distanza e di almeno 30 metri sulla media e lunga distanza.

Quando il raggruppamento prevede più di due categorie le distanze sono quelle indicate nel libretto programma.

In tutti i casi di raggruppamento di più categorie, quando la qualifica è determinata dalla velocità, la categoria è sempre quella inferiore tra quelle previste dalla proposizione.

8) Nelle corse con resa di metri ogni nastro non può raggruppare più di due file con l'esclusione dei cavalli che hanno sorteggiato il numero più alto.

Nelle categorie A - B - C l'esclusione avviene per sorteggio.

9) Al di fuori dei casi previsti dal Regolamento, è permessa la programmazione di una corsa ad invito-handicap per giornata, per cavalli anziani, con il consenso dei rappresentanti delle associazioni locali di categoria, nel rispetto del numero dei partenti previsto dall'art.6, considerando l'importo della corsa come equivalente parametro di categoria per la piazza.

E', altresì, permessa, a titolo sperimentale previa autorizzazione dell'ENCAT, la programmazione di una corsa invito-handicap per ogni mese per cavalli di quattro anni.

10) Le corse TRIS rimangono invariate come handicap ad invito, prescindendo dalla presente regolamentazione, continuando per loro a valere le norme tuttora in vigore.

TARATURA DELLE PISTE
Allegato al Regolamento per le Corse di Categoria

VELOCITA' DI RIFERIMENTO 1.20.0

PISTE ESTERE	1.19.0	TORINO	1.20.0
MILANO	1.19.0	TREVISO	1.20.0
SIRACUSA	1.19.0	BOLOGNA	1.21.0
MODENA	1.19.5	CESENA	1.21.0
MONTEGIORGIO (pista con racchetta)	1.19.5	MONTEGIORGIO (pista da mezzo miglio)	1.21.0
NAPOLI	1.19.5	FIRENZE	1.21.0
ROMA	1.19.5	MONTECATINI	1.21.0
SS. COSMA E DAM.	1.19.5	PADOVA	1.21.0
ALBENGA	1.20.0	AVERSA	1.21.5
CASTELLUCCIO	1.20.0	FOLLONICA	1.21.5
CIVITANOVA MARCHE	1.20.0	RAVENNA	1.21.5
PALERMO	1.20.0	TRIESTE	1.21.5
PONTECAGNANO	1.20.0	FERRARA	1.22.0
TARANTO	1.20.0		

(*) Taratura provvisoria

RIPARTIZIONE DEI PREMI AL TRAGUARDO

La ripartizione dei premi al traguardo ai proprietari di cavalli in corsa viene effettuata applicando al premio base le seguenti percentuali:

CORSE CON MENO DI 7 PARTENTI: 4 PREMIATI

(*)

O. ARRIVO	PROPRIETARI	ALLENATORI	STANZ. ALLEVAT.
1	45%	5%	55%
2	19,8%	2,2%	25%
3	10,8%	1,2%	13%
4	5,4%	0,6%	7%

CORSE CON 5 PREMIATI

(*)

O. ARRIVO	PROPRIETARI	ALLENATORI	STANZ. ALLEVAT.
1	41,4%	4,6%	55%
2	19,8%	2,2%	23%
3	10,8%	1,2%	12%
4	5,4%	0,6%	6%
5	3,6%	0,4%	4%

(*) – Ripartizione dell'ammontare dei premi per gli allevatori, pari al 10% della dotazione base raddoppiata.

ALLEGATO N.3

- **A) Lista delle sostanze proibite -**
- **B) Metodiche analisi antidoping**
- **C) Lista delle sostanze non proibite,
con limite di tolleranza**

(Stralciato e sostituito dal "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" approvato con D.M. 16.10.2002, n. 797 e dai disciplinari, approvati e modificati rispettivamente con Deliberazioni del C.G. nn. 36 del 4.4.2003, 69 del 30.6.2003 e 109 del 27.10.2003)

**ALLEGATO N. 4 - INCOMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI
DI CUI ALL'ART. 77 DEL REGOLAMENTO**

*(Abrogato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 25.5.2004.
Le incompatibilità con le funzioni di cui all'art. 77 del Regolamento
sono comprese nel nuovo testo dell'Allegato n. 5)*

ALLEGATO N. 5 - CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL CONTROLLO E DISCIPLINA DELLE CORSE

Art. 1 - Indizione corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina corse

L'UNIRE indice, anche contestualmente, in diverse parti del territorio nazionale ed in relazione alle esigenze dell'Ente, corsi che potranno essere suddivisi nelle seguenti sezioni: Commissari; Aiutostarters; Giudici d'arrivo; Handicappers, ai fini delle successive iscrizioni nei relativi Elenchi UNIRE.

Ciascun corso, a contenuto teorico-pratico, sarà composto da un massimo di 15 partecipanti.

L'UNIRE garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne in ordine all'accesso ai percorsi formativi assicurando le condizioni che rendono effettive tali parità.

Art. 2 - Organizzazione dei corsi

I corsi si articoleranno in 80 ore di insegnamento teorico (10 giornate d'aula) ed in 60 giornate di insegnamento pratico, costituenti periodo di tirocinio da prestare, in qualità di Allievi, con presenza sui campi di allenamento e negli ippodromi.

Formeranno materia di insegnamento i seguenti argomenti: Cultura ippica generale - Elementi di diritto - Statuto dell'Ente - Regolamenti delle corse e delle scommesse - Regolamento antidoping - Cronometraggio - Andature - I mantelli dei cavalli secondo le nuove classificazioni - Lingue straniere applicate all'ippica (francese ed inglese) - Tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti.

I corsi si terranno presso una o più sedi definite dall'Ente.

Non è previsto alcun rimborso spese per tutta la durata del corso mentre, per ciascuna giornata di tirocinio, sarà erogato un gettone di presenza.

Art. 3 - Prove di selezione

Tutti gli aspiranti che presentino domanda e che abbiano i requisiti previsti dalle norme, saranno sottoposti a prove selettive, consistenti in test attitudinali e colloquio di selezione, tendenti ad accertare la personalità, il livello culturale, la conoscenza del settore e le inclinazioni in relazione alle mansioni che gli aspiranti sono chiamati a svolgere.

Coloro che supereranno la prima prova (test attitudinali), fornendo almeno l'80% di risposte esatte, saranno successivamente convocati a sostenere il colloquio di selezione che si intenderà superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 8/10.

I candidati risultati idonei alle prove di selezione saranno ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria formata dalla Commissione e nei limiti dei posti disponibili.

Art. 4 - Requisiti e condizioni per l'ammissione ai corsi

Ai fini dell'ammissione ai corsi gli aspiranti dovranno:

- 1. Avere un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 52 anni.*
- 2. Essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o equipollente. Saranno considerati titoli preferenziali la conoscenza della lingua inglese e l'utilizzo del PC.*
- 3. Presentare al Segretario Generale dell'UNIRE domanda in carta libera di ammissione al corso. La firma da apporre in calce alla domanda (ai sensi della Legge 191/98) non è soggetta ad autenticazione ma, alla domanda stessa, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.*

Tale domanda deve essere corredata del Curriculum Vitae opportunamente documentato.

Nella domanda i candidati dovranno indicare, a pena di inammissibilità, quanto segue:

- > il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare il cognome da nubile seguito da quello del coniuge)*
- > la data ed il luogo di nascita*
- > la residenza e l'eventuale domicilio, unitamente al numero di telefono e di cellulare*
- > il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese della U.E.*
- > il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti*
- > l'immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti pendenti.*

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione della domanda di ammissione ai corsi.

I candidati dovranno altresì fornire la precisa indicazione del recapito presso il quale desiderano che l'Ente effettui le comunicazioni relative ai corsi di cui al presente bando.

Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo di Raccomandata A.R., all'indirizzo sopra indicato.

L'Ente non assumerà alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni da parte dei candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito né per eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.

4. Presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1968 n. 15, dalla quale risulti che il dichiarante:

a) è cittadino italiano o di altro Paese della U.E..

b) gode dei diritti politici

c) non ha riportato condanne penali sia in Italia che all'estero e non è sottoposto a procedimenti penali presso Procure e Preture della Repubblica Italiana e presso altra Autorità Giudiziaria straniera; in caso affermativo dovranno essere indicati i reati per cui è sottoposto a procedimenti in corso.

L'Ente si riserva il potere di accertare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni suindicate.

Art. 5 - Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'UNIRE - Ufficio del Personale - per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per quelle connesse alla eventuale iscrizione negli Elenchi UNIRE.

L'indicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.

Art. 6 - Esame di fine corso per la successiva iscrizione negli Elenchi UNIRE

A conclusione dei Corsi i docenti, tramite il Docente coordinatore, inoltreranno all'Ente il loro giudizio sui singoli partecipanti, evidenziandone, oltre la proficuità dell'impegno, anche la personalità e le attitudini. Gli Allievi che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di insegnamento teorico e che abbiano comunque svolto totalmente il previsto periodo di tirocinio sono ammessi ad un esame che si intenderà superato con il conseguimento di una votazione di almeno 7/10.

Art. 7 - Incompatibilità

Le nomine verranno sottoposte alla normativa di cui al D.M. 19/3/2002 e successive modificazioni ai sensi della quale sono incompatibili con le funzioni di addetto al controllo e disciplina corse i seguenti soggetti:

- i proprietari o i comproprietari di una scuderia e gli allevatori di cavalli da competizione sportiva in attività;*
 - i soci o i rappresentanti legali di società titolari di scuderia o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;*
 - i procuratori delle persone fisiche e delle società titolari di scuderia o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;*
 - i soggetti titolari di patenti e di licenze di qualunque tipo, rilasciate dall'Ente;*
 - gli amministratori, i soci (persone fisiche o giuridiche), i dirigenti ed i dipendenti delle Società di corse o di Associazioni di categoria;*
 - coloro che siano iscritti all'Albo degli allibratori o titolari di agenzie ippiche o coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro con un allibratore o con il titolare di un'agenzia ippica;*
 - coloro che svolgono professioni o attività imprenditoriali o di lavoro dipendente nel settore ippico;*
 - i coniugi, gli ascendenti o i discendenti in linea retta, i parenti ed affini in 1° grado dei soggetti di cui ai precedenti punti.*
-

CODIFICA DELLE VIOLAZIONI DISCIPLINARI

INFRAZIONI SEMPLICI E NEL COMPORTAMENTO

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE
1	Guidatore, allievo-guidatore o gentleman presente <i>in divisa</i> nel recinto del pubblico (<i>per la corsa Tris vale l'apposito Regolamento</i>)	€ 125,00
2	Guidatore, allievo-guidatore o gentleman che non si presenti ad assolvere gli ingaggi della giornata (<i>salvo casi di provata forza maggiore attestati da certificato medico o autocertificazione da presentare entro 72 ore successive alla riunione di corse</i>) - perché partente su due piazze	gg. 3 gg. 5
3	<i>Il guidatore, allievo-guidatore o gentleman devono trovarsi un'ora prima della corsa in cui sono impegnati nel recinto scuderie (salvo casi di provata forza maggiore).</i> - guidatore - gentleman - allievo-guidatore <i>E' consentito un ritardo massimo di 15 minuti trascorso il quale il guidatore, allievo-guidatore o gentleman deve essere sostituito.</i>	€ 50,00
4	Dare partente un guidatore, allievo-guidatore o gentleman senza accettazione da parte dell'interessato - allenatore o scuderia	€ 150,00
5	Dare partente un cavallo su due piazze diverse (al responsabile) - scuderia - guidatore - allenatore	€ 250,00
6	<i>Comportamento inurbano:</i> a) guidatore, allievo-guidatore o gentleman b) allenatore c) artiere (tramite datore di lavoro) d) proprietario	a) da € 100,00 a € 250,00 b) da € 100,00 a € 250,00 c) richiamo scritto; in caso di recidiva da € 50,00 a € 150,00 d) da € 100,00 a € 350,00
7	Offese a guidatore, allievo-guidatore o gentleman o proprietario o allenatore a) guidatore, allievo-guidatore o gentleman b) artiere (tramite datore di lavoro) c) proprietario d) allenatore	a) da gg. 3 a gg. 5 b) da € 50,00 a € 150,00 c) deferimento alla Commissione di Disciplina oltre a € 350,00 d) da € 150,00 a € 350,00
8	Vie di fatto: a) guidatore, allievo-guidatore o gentleman b) artiere c) proprietario o allenatore	a) da gg. 15 a gg. 40 e deferimento alla C.di D.; nei casi più gravi sosp. im mediata e def. alla C.di D. b) allontanamento a tempo determinato c) deferimento alla C.d.D. oltre multa da € 350,00

9	Divisa in disordine o non regolamentare - artieri che accompagnano con indumenti non decenti scuderia, guidatore, allenatore, gentleman o allievo-guidatore	richiamo scritto in caso di recidiva € 50,00
----------	--	---

CODIFIC A	TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE
10	Trasportare persone sul sulky prima e dopo la corsa in pista <i>senza motivo</i> - guidatore - allievo-guidatore o gentleman	richiamo scritto in caso di recidiva € 150,00
11	Maltrattamenti ai cavalli: a) artieri (tramite datore di lavoro) b) allenatore c) guidatore	a) da € 150,00 a € 350,00 b) da € 400,00 a € 2.500,00 c) da gg. 5 a gg. 40
12	Offese agli adetti al controllo disciplinare delle corse o ai veterinari, atteggiamento ingiurioso nei confronti del pubblico a) guidatore, allievo-guidatore o gentleman b) proprietario, allenatore, artiere	a) da gg.15 a gg. 40 e def. alla C.di D.; nei casi più gravi sosp. immediata e def. alla C.di D. b) def. alla C.di D. oltre al provvedimento di cui al punto 7
13	Dichiararsi partente essendo appiedato - guidatore, allievo-guidatore o gentleman	- se non corre € 150,00 - se corre gg. 10 oltre al distanziamento totale del cavallo guidato
14	Esclusione del cavallo, ingiustificato ritiro dalla corsa per art. 58 del Regolamento Corse al Trotto (<i>a titolo esemplificativo: tardiva presentazione, mancata presentazione del libretto identificativo o passaporto rilasciato dall'UNIRE, vaccinazioni non regolari, mancata rispondenza dei dati segnaletici</i>) - allenatore <i>I provvedimenti di cui sopra non si applicano nel caso di tardiva presentazione sempreché il cavallo, giunto all'ippodromo, venga sottoposto a visita veterinaria</i>	allontanamento del cavallo oltre € 150,00
15	<i>Ritardo a presentare il cavallo in ippodromo rispetto ai termini stabiliti dall'articolo 58 del Regolamento Corse al Trotto</i>	€ 250,00
16	<i>Mancata comunicazione alla Direzione delle corse della volontà di far correre il cavallo, senza o con i ferri (anteriori e/o posteriori), in modo difforme da quanto già dichiarato all'atto dei partenti (per le corse in cui si applica l'art. 56 bis)</i> - allenatore	se non corre € 250,00 se corre € 500,00, oltre al distanziamento totale del cavallo

INFRAZIONI IN PARTENZA

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE
17	Ritardo a presentarsi in pista che provochi dilazione delle operazioni di partenza scuderia, guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman	da € 50,00 a € 150,00
18	Modifica o sostituzione di finimenti in pista (art.60) - scuderia o allenatore	richiamo scritto in caso di recidiva € 50,00
19	Sgambare oltre il suono della campana - se arreca ritardo alle operazioni di partenza	€ 100,00 gg. 3
20	Tardare ad allinearsi nell'entrata fra i nastri o nel procedere dietro l'autostart	gg. 3
21	Tardare ad allinearsi dietro l'autostart per poi lanciare il cavallo, avvantaggiandosi	gg. 5
22	Abbandonare l'allineamento prima dello start - avvantaggiandosi nelle posizioni	gg. 3 gg. 5
23	Non allinearsi, non portarsi al proprio numero o non portarsi al proprio nastro, provocando il rinvio della partenza	gg. 5
24	Deviare sul concorrente di dx o di sx, fra i nastri o dietro l'autostart, provocando il rinvio della partenza	gg. 5
25	Trattenere bruscamente il cavallo in rottura dietro l'autostart a) senza rinvio della partenza b) con rinvio della partenza c) <i>provocando intralcio o creando pericolo</i>	a) gg. 3 b) gg. 5 c) da gg. 5 a gg. 15
26	Disobbedienza agli ordini dello Starter o dell'Aiutostarter - con rinvio della partenza	gg.3 gg. 5
27	Partire in anticipo <i>sui segnali</i> , oltrepassare le ali dell'autostart provocando il richiamo della partenza	gg. 5
28	<i>Uso scorretto del frustino o emissione di rumori vari che provochino disturbo ad altri concorrenti</i>	€ 100,00
29	Proteste in pista nei confronti dello Starter odell'aiuto-Starter	da gg. da 5 a 10 nei casi più gravi suspens. immediata e def. alla C.di D.
30	Danneggiare un concorrente durante le sgambature o durante le operazioni di partenza impedendogli di presentarsi alla partenza valida	gg. 5 oltre eventuale multa a favore
31	Ritirarsi senza oltrepassare il punto di partenza	gg. 2

Per violazioni verificatesi dopo che il "via" sia stato dato, lo Starter adotta i provvedimenti del caso, ivi compresa la sanzione della multa a favore.

INFRAZIONI DURANTE LA CORSA

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE
32	Disturbare un concorrente nel sorpassarlo o deviando dalla propria linea di corsa, o forzando un passaggio interno <i>o non mantenendo strettamente la propria linea di corsa (a titolo esemplificativo "mezze-ruote", correre in testa discosto dalla corda ecc.):</i>	da gg.3 a gg. 5
33	Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare o deviare dalla propria linea di corsa: a) intralciandolo b) interrompendogli l'azione (provocando la rottura) c) danneggiamento grave e palese (provocando la rottura) L'eventuale multa a favore va quantificata nella misura minima del quinto premio e di un quinto delle eventuali iscrizioni.	a) gg. 5 oltre eventuale multa a favore b) gg.10 oltre eventuale multa a favore c) gg12 oltre eventuale multa a favore e distanziamento totale del cavallo guidato
34	Forzare un passaggio interno o un passaggio fra due concorrenti a) intralciando altro concorrente b) provocando la rottura con pericolo per altri concorrenti	a) gg. 5 oltre eventuale multa a favore b) gg 10 oltre eventuale multa a favore
35	Urtare la ruota di altro concorrente provocando l'afflosciamento del pneumatico	gg. 2 oltre eventuale multa a favore
36	Investire un concorrente, sempre che il fatto non sia stato provocato da un imprevisto ed improvviso rallentamento a) intralciandolo b) provocandone l'arresto o un serio danneggiamento	a) gg. 5 oltre eventuale multa a favore b) gg. 10 oltre eventuale multa a favore
37	Provocare la caduta di altro concorrente deviando dalla propria linea o superando <i>oppure, comunque, causando un incidente che determini l'interruzione della corsa</i>	da gg. 15 a gg. 40 oltre eventuale multa a favore
38	Non portarsi all'esterno con il cavallo in rottura o trattenere bruscamente il cavallo in rottura o deviare dalla propria linea di corsa con il cavallo in rottura a) creando disturbo o disagio ad altri b) intralciando o creando pericolo c) provocando la caduta di altro concorrente <i>oppure, comunque, causando un incidente che determini l'interruzione della corsa</i>	a) da gg. 3 a gg. 5 b) gg. 5 oltre eventuale multa a favore c) da gg. 15 a gg. 40 oltre eventuale multa a favore
39	<i>Rallentare vistosamente l'andatura del cavallo provocando situazioni di disagio o di pericolo per altri concorrenti</i>	gg. 3
40	Grida inopportune e calciare il cavallo	gg. 1
41	In caso di allontanamento del cavallo per trotto irregolare: a) guidatore b) allenatore	a) gg. 5 b) € 75,00 oltre alla multa stabilita dall'art. 64 R.C.
42	<i>In caso di allontanamento del cavallo a seguito della seconda diffida per aver trotato al limite della accettabilità - allenatore</i>	€ 150,00 oltre alla multa stabilita dall'art.64 R.C.
43	Uso indiscriminato della frusta sul cavallo sia durante che dopo la corsa, a fini non agonistici o punitivi	€ 150,00

44	Uso della frusta violento e continuativo - uso della frusta durante la corsa con le redini in una mano	da gg. 5 a gg. 10 gg. 1
-----------	---	------------------------------------

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE
45	Uso della frusta nei cerchi delle ruote a) se a fianco è presente un altro concorrente b) se a fianco non è presente un altro concorrente	a) gg. 3 b) richiamo scritto in caso di recidiva € 50,00
46	Colpire con la frusta altri cavalli od altri concorrenti in corsa: a) senza intenzionalità b) con intenzionalità	a) gg. 5 b) gg. 12 oltre eventuale multa a favore e deferimento alla C.di D.
47	Rimuovere tappi o cuffine estraibili, danneggiando involontariamente il concorrente che segue	gg. 3 oltre eventuale multa a favore
48	Creare ingiustificate condizioni di favore in corsa (allargare senza progredire e farsi quindi superare internamente da altro concorrente) - se fatto con intenzionalità	gg. 4 gg. 10 oltre deferimento alla C.di D
49	Scambio di favori in corsa (cedere la posizione, scambio della posizione senza giustificato motivo nello spazio di 400 metri)	gg. 5
50	Gioco di scuderia fra compagni di colori o di allenamento (nei casi previsti dall'art. 65 del Regolamento, compreso il passaggio interno in retta d'arrivo <i>ad eccezione delle piste con la via libera</i>) - per tutti i guidatori coinvolti	gg. 6
51	Non ritirarsi intenzionalmente ai ripetuti segnali di squalifica - disturbando altri concorrenti	gg. 3 gg. 5
52	Deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, danneggiando uno o più concorrenti provocando la rottura e la conseguente squalifica	gg. 10 oltre eventuale multa a favore
53	<i>Deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, creando un danno ad uno o più concorrenti</i>	gg. 10 oltre eventuale multa a favore
54	Deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, danneggiando uno o più concorrenti e provocando l'inversione dell'ordine di arrivo	gg. 8 oltre eventuale multa a favore
55	Deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, disturbando uno o più concorrenti	gg. 5
56	Tenere una condotta di corsa non adeguata alle normali prestazioni del cavallo. Sentite le spiegazioni, il guidatore può essere: Il guidatore deve essere chiamato per le spiegazioni di cui deve essere data informazione al pubblico	- assolto - appiedato da gg. 5 a gg. 8 nei casi più gravi sospeso con effetto immediato e deferito alla C.di D.
57	Il guidatore che in contrasto con le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 56 non presenta la propria licenza di guida al Commissario delle scuderie prima degli impegni sarà punito con Entro le 24 ore successive alla corsa dovrà essere presentata la licenza di guida o il fax presso la Società di corse. Prima di dichiararsi partente per una corsa successiva, il guidatore ha l'obbligo di farsi trascrivere il provvedimento di punizione sulla licenza. In caso di accertata irregolarità, il guidatore sarà sospeso	€ 125,00

	immediatamente dall'attività di corse e deferito alla Commissione di Disciplina	
--	---	--

CODIFICA	TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE
58	<p>Portarsi, durante il percorso, con la ruota all'interno dei paletti:</p> <p>a) nel caso di superamento di uno o più paletti per un tratto non superiore a 20 metri:</p> <p>b) per un tratto da 20 a 40 metri:</p> <p>c) per un tratto superiore a 40 metri</p> <p>Il ripetersi, durante il percorso, di tali violazioni comporterà l'adozione del provvedimento disciplinare, fissato nel minimo per la fattispecie immediatamente successiva e l'appiedamento per almeno 10 giornate qualora si ripeta in corsa la fattispecie terza (cioè "oltre 40 metri")</p>	<p>a) richiamo scritto b) multa di almeno € 150,00 c) da gg. 5 a gg. 10</p>
59	<p>Per essere entrato con il cavallo nella via di fuga, di trotto, <i>anche se la ruota destra del sulky rimane in pista</i>, provocando il distanziamento totale del cavallo guidato dall'ordine d'arrivo (Qualora a ciò siano stati costretti, la Giuria, disposto il di stanziamento, adotterà a carico del responsabile i provvedimenti già previsti in caso di intralcio o danneggiamento, nulla comminando al guidatore intralciato o danneggiato o costretto da situazioni di pericolo)</p>	gg. 10
60	<p><i>Per aver superatopiù paletti, anche con la sola ruota sinistra all'interno degli stessi, per un tratto superiore a 100 metri, provocando il di stanziamento totale dall'ordine di arrivo del cavallo guidato</i></p>	gg. 10
61	<p>Per essersi avvantaggiato, forzando un passaggio o superando quelli che lo precedono, passando con la ruota all'interno dei paletti, provocando il distanziamento totale dall'ordine d'arrivo del cavallo guidato</p>	gg. 10
62	<p>Per essersi portato in retta d'arrivo, nella via libera:</p> <p>a) disturbando</p> <p>b) impedendo la progressione o intralciando altro concorrente con retrocessione o multa a favore</p> <p>c) provocando la rottura e quindi la squalifica di altro concorrente</p>	<p>gg. 5</p> <p>gg. 8</p> <p>gg. 10</p>

GUIDA PRATICA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DELLA RECIDIVA

Per un'uniforme applicazione delle regole, in corsa e fuori corsa, si riportano di seguito i criteri per l'applicazione delle sanzioni e delle conseguenti aggravanti per recidiva.

La casistica delle possibili infrazioni viene così suddivisa:

- a) **semplici o nel comportamento**
- b) **in partenza**
- c) **in corsa.**

Le norme per l'applicazione della recidiva seguono la casistica di seguito indicata.

La recidiva si applica con riferimento ai tre mesi precedenti quando un operatore incorre più volte nella stessa infrazione o in infrazioni dello stesso tipo.

La recidiva perde efficacia trascorsi tre mesi dall'ultimo provvedimento o dopo l'effettuazione di 75 corse.

Alla ripetizione della stessa infrazione o dello stesso tipo di infrazione, secondo i raggruppamenti sotto riportati, la punizione sarà di eguale entità della prima, riportando però al termine del provvedimento la parola "recidiva"; successivamente le sanzioni seguiranno il seguente iter: per la terza infrazione due volte la punizione, per la quarta infrazione tre volte la punizione, per la quinta infrazione quattro volte la punizione e così di seguito.

Qualora il provvedimento di appiedamento comporti una durata superiore a quanto previsto dal Regolamento (gg. 40), l'operatore ippico deve essere anche deferito alla C.di D.

Più violazioni nella stessa corsa ascrivibili alla medesima tipologia non comportano l'adozione di sanzioni aggravate per l'applicazione della recidiva, ma un unico provvedimento che sanzioni in modo congruo le infrazioni ravvisate (a titolo esemplificativo: "per aver girato in anticipo sui segnali di partenza, provocando il richiamo di due partenze" – gg. 10).

L'operatore ippico appiedato con singolo provvedimento disciplinare per un importo non superiore alle otto giornate, comprensivo dell'aggravamento previsto per l'applicazione della recidiva, ma non di quello previsto in caso di Gran Premio, può prendere parte ai Grandi Premi di Gruppo I.

Le infrazioni sono così raggruppate:

- 1. 2 – 3
- 2. 6 – 7 – 8 – 12 – 29 (ad eccezione del richiamo scritto cod. 6 che fa recidiva a se stante)
- 3. 14 – 15
- 4. 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 - 27
- 5. 33 – 34 – 35 – 36 - 39
- 6. 41 - 42
- 7. 43 – 44 - 45
- 8. 48 – 49 – 50
- 9. 52 – 53 – 54 – 55 - 62
- 10. 58 – 59 – 60 – 61.

Costituiscono tipo a sé stante le infrazioni dei casi 1 – 4 – 5 – 9 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 28 – 30 – 31 – 32 – 37 – 38 – 40 - 46 – 47 – 51 – 56 – 57.

Le sanzioni pecuniarie (multe) fanno recidiva fra loro

Per i grandi premi le sanzioni contenute nel presente codice si intendono raddoppiate.

Il richiamo scritto previsto dai punti 6 – 9 – 10 – 18 – 45 – 58 fa recidiva a se stante, per ogni singola fattispecie codificata, facendo riferimento ai trenta giorni precedenti.

Le infrazioni in partenza con i nastri fanno recidiva tra loro, a seconda del tipo di partenza (a titolo esemplificativo tradizionale, “alla tedesca”, su piste con racchetta ad asola laterale).

In caso di scorrettezze subite nel corso della gara, i soggetti interessati sono tenuti a presentare reclamo per iscritto alla Giuria.

In caso di accertamento di una violazione regolamentare, la Direzione delle corse è tenuta ad applicare le sanzioni disciplinari conseguenti, che devono essere motivate, oppure ad indicare le ragioni in base alle quali non sono state adottate.

I provvedimenti debbono essere trascritti sulla licenza di guida e consegnati a mano all’interessato; solamente qualora ciò non sia possibile la notificazione si intende effettuata attraverso l’esposizione del provvedimento in apposita bacheca posta in zona ben visibile nel settore delle scuderie ovvero nella segreteria della Società di corse.

I provvedimenti delle Direzioni delle corse al trotto, pur essendo immediatamente esecutivi, decorrono dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui sono stati disposti. La decorrenza dell’appiedamento è, invece, immediata nel caso in cui venga irrogata la sanzione per il massimo del periodo di appiedamento alla stessa consentita (40 giornate).

Le Giurie possono riservarsi l’adozione di provvedimenti disciplinari non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione, qualora sia necessario un approfondimento delle indagini volte all’accertamento dei fatti.

Qualora siano necessarie indagini particolari per l’accertamento di illeciti disciplinari di cui siano venute a conoscenza, le Direzioni delle corse sono tenute a trasmettere la notizia, con gli eventuali atti urgenti assunti, al Procuratore della Disciplina, per lo svolgimento delle stesse e le determinazioni in merito al promovimento dell’azione disciplinare.

Le Giurie, per i fatti che, a giudizio delle stesse, siano punibili più gravemente, deferiscono il responsabile dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

Il provvedimento di deferimento, con l’indicazione succinta dei fatti e delle norme disciplinari violate, deve essere consegnato a mano all’interessato preferibilmente entro il termine di 60 minuti dall’arrivo dell’ultima corsa della giornata; solamente qualora ciò non sia possibile la notificazione si intende effettuata attraverso dello stesso in apposita bacheca posta in zona ben visibile nel settore delle scuderie ovvero nella segreteria della Società di corse.

In tutti i casi in cui la Giuria si sia riservata di approfondire le indagini, il provvedimento, compreso quello di deferimento, potrà essere consegnato all’interessato entro il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione regolamentare.

Per quanto riguarda la codificazione numerica delle sanzioni, essa segue la numerazione riportata nella guida.

**NORMATIVA DISCIPLINARE RELATIVA ALLE CORSE
EFFETTUATE IN IPODROMI IN CUI IL GUARD-RAIL E' STATO
RIMOSSO
(senza via libera in retta d'arrivo)**

1) I concorrenti, durante tutto il percorso, non devono portarsi con la ruota all'interno dei paletti.

Nel caso di superamento di uno o più paletti per un tratto non superiore a 20 metri, al guidatore si applicherà il richiamo scritto; per un tratto da 20 a 40 metri, la multa per l'importo di almeno L. 200.000; per un tratto superiore a 40 metri, l'appiedamento per almeno 5 giornate; il ripetersi, durante il percorso, di tali violazioni comporterà l'adozione del provvedimento disciplinare, fissato nel minimo, per la fattispecie immediatamente successiva e l'appiedamento per almeno 10 giornate, qualora si ripeta in corsa, la fattispecie terza (cioè "oltre 40 metri").

2) I concorrenti che entrano con la ruota dx del sulky nella via di fuga, di trotto, verranno distanziati totalmente dall'ordine di arrivo ed il guidatore appiedato per almeno 10 giornate. Qualora a ciò siano stati costretti, la Giuria disposto il distanziamento, adotterà a carico del responsabile i provvedimenti già previsti in caso di intralcio o danneggiamento, nulla comminando al guidatore intralciato o danneggiato o costretto da situazione di pericolo.

Il cavallo in rottura, che non ha concorrenti a destra, dovrà sempre essere portato all'esterno, come previsto dal Regolamento delle Corse. Qualora in rottura entri nella via di fuga, verrà squalificato R.P.

Può essere fatta eccezione per il cavallo che, prima della linea di partenza, sbandi all'interno dei paletti per poi prontamente essere riportato in pista senza essersi avvantaggiato.

Il cavallo alla corda, che sia squalificato, dovrà essere condotto nella via di fuga se le condizioni della pista lo consentono.

3) Un concorrente non può in alcun modo avvantaggiarsi, forzando un passaggio o superando quelli che lo precedono, passando con la ruota, anche solo con quella sinistra, all'interno dei paletti.

Se ciò avviene durante tutto il percorso, il cavallo verrà distanziato totalmente dall'ordine d'arrivo e il guidatore sarà appiedato per almeno 10 giornate.

**“INTEGRAZIONE” PER LE CORSE EFFETTUATE IN PISTE CON
LA VIA LIBERA IN RETTA D’ARRIVO**

A) Ferma la validità delle disposizioni che precedono.

B) In retta d’arrivo, il concorrente – che si trovi in testa alla corda – non deve portarsi nella via libera. Ciò può essere ammesso solo nel caso si trovi in consistente vantaggio, tale da non comportare disturbo alla progressione di altro concorrente.

C) Tutti gli altri concorrenti possono utilizzare la via libera purché l’inserimento nella stessa non provochi disturbo o intralcio ad altro concorrente che l’abbia già regolarmente impegnata.

Nei casi di cui ai punti B) o C), configurandosi il disturbo, il guidatore sarà appiedato per almeno 5 giornate; configurandosi l’intralcio (impedimento alla progressione), il cavallo sarà retrocesso di tanti posti quanti sono i cavalli danneggiati, oltre l’eventuale multa a favore, ed il guidatore appiedato per almeno 8 giornate.

Qualora il danneggiamento provochi la rottura e, quindi, la squalifica del concorrente danneggiato, il concorrente che ha commesso l’infrazione sarà multato a favore del danneggiato, qualora la Giuria ravvisi che questi avrebbe conseguito un premio, ed il guidatore sarà appiedato per almeno 10 giornate.

Le violazioni disciplinari, nel presente atto evidenziate e non già comprese nel disciplinare delle sanzioni, costituiscono, per l’applicazione della recidiva, una tipologia a sé stante, a seconda se messe in atto durante il percorso o in retta d’arrivo.

NORMATIVA DISCIPLINARE RELATIVA ALLE CORSE AL TROTTO MONTATO

I pesi minimi da portare in corsa sono i seguenti:

<i>anni 4</i>	<i>=</i>	<i>Kg 60</i>
<i>anni 5</i>	<i>=</i>	<i>Kg 64</i>
<i>anni 6 ed oltre</i>	<i>=</i>	<i>Kg 67</i>

Le femmine di quattro anni usufruiscono di Kg 2 di discarico.

Le Società di Corse sono tenute a riportare detti pesi minimi nella proposizione di corsa e ad allestire una sala - bilancia per i relativi controlli.

CONTROLLI DEL PESO

A) PRIMA DELLA CORSA

Art. 1 – Ispettore al peso

Le operazioni del peso si svolgono sotto la direzione e sotto il controllo di un Commissario.

Art. 2 – Operazioni del peso

Le operazioni del peso hanno inizio 20 minuti prima dell'ora stabilita in programma per ciascuna corsa. I cavalieri devono compiere le operazioni del peso senza frusta e senza casco. Deve essere pesato tutto quello che il cavallo porta, eccetto il copertino col numero, la briglia, i paraocchi, le fasce, gli stivaletti, qualsiasi altro riparo degli arti ed altri mezzi protettivi consentiti.

B) DOPO LA CORSA

Art. 3 – Rientro

Immediatamente dopo la corsa i cavalli classificati dal Giudice di Arrivo ai primi cinque posti e gli eventuali loro compagni di scuderia rientrano per il dissellaggio nell'apposito recinto.

Nelle corse a reclamare nessuno dei cavalli può essere allontanato dal recinto se non sia intervenuta la convalida della corsa data a mezzo di apposito segnale.

Nelle altre corse i cavalli possono uscire dal recinto anche prima di tale convalida, sempre che ne siano autorizzati dal Commissario di cui al precedente art.1, dopo che siano state effettuate le operazioni di verifica.

Art. 4 – Controllo del peso

Tutti i cavalieri che hanno partecipato alla corsa, sotto il controllo del Commissario, devono presentarsi per la verifica del peso nell'apposito recinto.

In via eccezionale, la Giuria di riunione, nel caso in cui accerti l'assoluta impossibilità per un cavaliere di presentarsi alla verifica del peso per cause da esso non dipendenti, può esonerarlo da tale obbligo.

Art. 5 – Responsabilità

L'allenatore, o chi ne fa le veci, è responsabile delle infrazioni alle disposizioni di cui al precedente articolo ed è passibile di punizione ove non le osservi o non le faccia osservare scrupolosamente.

Art. 6 – Divieti

Se un cavaliere smonta da cavallo prima di essere giunto nel recinto del dissellaggio (a meno che a ciò non sia costretto a causa di incidente), ovvero se il cavaliere alteri il peso prima di essere sottoposto alla verifica dello stesso, il cavallo deve essere distanziato ed il cavaliere punito.

Art. 7 – Verifica e contabile

Il Commissario deve verificare che anche al termine della corsa i cavalieri abbiano il peso minimo dichiarato e controllato prima della partenza.

In caso di arrivo in fotografia che abbia attinenza a cavalli non interessanti le scommesse, la Giuria può autorizzare la Direzione della Società al pagamento delle scommesse, previa comunicazione al pubblico.

Se un cavaliere non si pesa dopo la corsa, senza essere stato esonerato, se il suo peso è inferiore di oltre 800 grammi rispetto al peso minimo accertato prima della corsa, il Commissario ne riferisce alla Giuria che deve distanziare totalmente ed adottare le sanzioni nei confronti del responsabile, se del caso anche con deferimento; devono essere distanziati anche gli altri cavalli partecipanti considerati appartenenti alla medesima scuderia.

Ultimata la verifica del peso, il Commissario fa dare il segnale della regolarità della corsa.

Tale segnale, in caso di reclamo o intervento di autorità, deve invece essere dato dalla Giuria dopo che sia intervenuta la decisione in ordine ai fatti che hanno dato origine al reclamo o all'intervento.

In caso di arrivo in fotografia che abbia attinenza a posti non interessanti ai fini delle scommesse, la Giuria può autorizzare, previa comunicazione al pubblico, il pagamento delle scommesse.

REGOLAMENTO “CONTROLLI MEDICI DEI TITOLARI DI LICENZA DI GUIDA” AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE

Art. 1 – I titolari di licenza di guida che partecipano o devono partecipare alle corse rette dall’Encat non possono assumere sostanze e prodotti capaci di modificare le loro condizioni psicofisiche al momento della corsa, compresi nell’elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping formulato ed aggiornato alla data 31.1.99 dal Comitato Olimpico Internazionale e nell’elenco stabilito ed eventualmente aggiornato dal Consiglio Direttivo dell’Ente, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale dell’Ente almeno 45 giorni prima della sua entrata in vigore.

E’ tollerato l’uso, su prescrizione di Medico abilitato risultante da apposita certificazione, di farmaci e prodotti dimagranti e anoressizzanti, ad esclusione del plegine e del clobenzorex.

Art. 2 – La Giuria può, il giorno della corsa, prima e/o dopo la sua effettuazione, disporre il controllo medico di uno o più guidatori, da loro scelti, dichiarati partenti o che, comunque, ad essa abbiano partecipato.

In tali ipotesi i Commissari provvedono a far consegnare al guidatore prescelto apposito documento di convocazione che deve essere sottoscritto dal destinatario con indicazione dell’orario della consegna; il guidatore deve presentarsi nel luogo stabilito per il controllo medico entro e non oltre 45 minuti dall’orario di consegna del documento di convocazione.

Art. 3 – Il controllo medico avviene secondo le direttive diramate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, in luogo idoneo, alla presenza di un medico e di un incaricato dell’Encat, tramite raccolta di liquido organico del guidatore utilizzando esclusivamente il materiale in dotazione approvato dall’Ente, mediante riempimento di due flaconi distinti che verranno sigillati e destinati, rispettivamente, alla prima e alla seconda analisi.

Delle operazioni di cui sopra viene redatto, a cura del Medico o dell’incaricato dell’Ente, verbale in quattro copie, nel quale devono essere precisati, su dichiarazione del guidatore, eventuali trattamenti medici in atto, ivi compreso il nome degli eventuali farmaci, di qualunque tipo, di cui abbia fatto uso nelle quarantotto ore precedenti.

Il verbale deve essere firmato dal Medico e dall’incaricato dell’Ente che ha assistito alla raccolta del liquido organico e dal guidatore; in caso di rifiuto del guidatore a firmare il verbale, il Medico e l’incaricato ne fanno menzione nello stesso. Le quattro copie del verbale vengono consegnate:

a) al Medico incaricato;

b) al Funzionario incaricato (che provvederà a trasmetterla in via riservata all’Ente) racchiusa in busta, sulla quale dovrà essere applicata una delle etichette numerate, a sua volta inserita in apposita busta indirizzata al Direttore Generale dell’Ente. In tale busta deve essere inserita copia, fornita dal guidatore, della prescrizione medica dei farmaci o prodotti di cui il guidatore stesso abbia eventualmente fatto uso nelle quarantotto ore precedenti;

c) al guidatore;

d) al laboratorio responsabile delle analisi cui verrà trasmessa una copia separata con il numero di codice delle bottiglie di urina e la dichiarazione delle medicine prese dal concorrente, ma

senza il nome del concorrente. Il verbale deve essere custodito, con cura assoluta, fino alla fine della procedura di analisi e conservato in una busta chiusa. I flaconi vengono inviati, a cura del Medico o dell'incaricato dell'Ente, alla Federazione Medico Sportiva Italiana presso i laboratori indicati dall'Ente.

Art. 4 – La Società che gestisce l'ippodromo è responsabile delle incombenze del controllo medico e deve assicurare la presenza del Medico, nonché tutte le infrastrutture e tutta l'attrezzatura affinché il controllo possa svolgersi in conformità al presente regolamento.

Art. 5 – Della eventuale positività alla prima analisi viene data comunicazione scritta all'Ente che informa il guidatore invitandolo ad assistere, eventualmente accompagnato da un suo incaricato, a tutte le fasi inerenti l'analisi del secondo flacone.

Art. 6 – Nel caso in cui dalla seconda analisi risulti la presenza nel liquido organico di prodotti, sostanze, o loro metaboliti, compresi negli elenchi di cui al primo comma del precedente art. 1, o di dimagranti o anoressizzanti di cui il guidatore non abbia dichiarato e comprovato l'uso dietro prescrizione medica, al guidatore sono irrogate, dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, le seguenti sanzioni:

- il guidatore alla prima infrazione è punito dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza con la sospensione da 1 a 3 mesi e con una multa da L. 200.000 a L. 1.000.000. In caso di recidiva entro un periodo di 2 anni, con la sospensione da 3 a 8 mesi ed una multa da L. 1.000.000 a L. 2.000.000.

- In caso di terza infrazione nel biennio indicato, con la sospensione da 1 a 3 anni e la multa sino ad un importo massimo previsto per il caso di aggravamento per intervento di iniziativa della Commissione.

- Il guidatore incorre invece nel ritiro della patente nei casi di maggiore gravità dell'illecito, accertata in base alla valutazione delle circostanze soggettive ed oggettive.

Avverso il provvedimento della Commissione di Disciplina di Prima Istanza può proporsi appello a norma del Regolamento delle Corse.

Art. 7 – Oltre a quanto prescritto dagli articoli precedenti, a scopo cautelativo, il guidatore non può partecipare a corsa qualora risultasse positivo ai test indicativi disposti dall'Ente per la ricerca rapida di sostanze stupefacenti e della concentrazione di alcool. I risultati di tali test, anche se con esito positivo, non sono utilizzabili ai fini disciplinari, fermo l'obbligo per il guidatore di presentarsi ai predetti controlli nella stessa giornata, pena l'esclusione dalle corse sino all'acquisizione di esito negativo delle disposte analisi ed il deferimento alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

Ai fini dei controlli a tali test, la presentazione della dichiarazione dei partenti vale quale avviso di convocazione.

Art. 8 – Nel caso in cui un guidatore, benché convocato, si rifiuti di sottoporsi al controllo medico, la Commissione di Disciplina gli infligge la sanzione della sospensione non inferiore a 8 mesi e, in caso di rifiuto reiterato nel periodo di un biennio, la sospensione non inferiore a 3 anni.

PROCEDURA DEL PRELIEVO DEL CAMPIONE

Solo il guidatore da esaminare, il Funzionario e il Medico incaricati dall'ENCAT hanno accesso al locale di controllo. Un solo guidatore alla volta può essere chiamato a fornire il suo campione.

Il Funzionario incaricato dall'ENCAT controlla l'identità del guidatore e registra sul verbale l'ora del suo arrivo. Il guidatore deve indicare le medicine che ha assunto nelle ultime 48 ore ed il momento esatto in cui le ha assunte. I prodotti indicati dal guidatore devono essere annotati sul verbale di prelievo. In luogo del nome commerciale registrato del prodotto può essere indicato il nome generico internazionale.

Il guidatore dopo aver scelto una confezione sigillata contenente: il contenitore, le bottiglie di vetro, i relativi sigilli di chiusura ed una serie di etichette con lo stesso numero dei sigilli, urina nel contenitore, sotto il controllo del Funzionario incaricato dall'ENCAT, il quantitativo minimo indispensabile che è di 100 ml. Se il guidatore non è in grado di fornire un quantitativo sufficiente di urina, la procedura deve essere ripetuta più tardi. Nell'intervallo il concorrente può bere birra, latte, succo d'arancia o acqua minerale, ma non è autorizzato ad uscire dal locale adibito a controllo antidoping fino a che non abbia potuto dare la quantità di urina necessaria.

In nessuna circostanza il concorrente può abbandonare il controllo antidoping.

Se il guidatore rifiuta di dare un campione di urina, il rifiuto deve essere annotato sul verbale che deve essere firmato dal guidatore stesso, dall'Ispettore e dal Medico incaricati dall'ENCAT. Se il concorrente rifiuta di firmare, il suo rifiuto è ugualmente annotato in detto verbale.

In presenza del guidatore l'urina è versata dal contenitore nelle bottiglie che vengono chiuse e introdotte negli appositi contenitori di materiale plastico che vengono chiusi con i sigilli in plastica di colore da definire per il campione "A" e di colore da definire per il campione "B" muniti di uno stesso codice numerico.

Il numero di codice viene annotato sul verbale utilizzando le etichette già predisposte contenute nell'involucro da lui scelto all'inizio dell'operazione. Il guidatore deve controllare il verbale e verificare che i numeri di codice siano gli stessi delle bottiglie riempite dalla sua urina. Il verbale è firmato dal guidatore, dal Medico e dall'Ispettore incaricato dall'ENCAT.

Con la sua firma il guidatore conferma la sua identità.

Le copie del verbale vengono date:

- a) al Medico incaricato;
- b) al Funzionario incaricato (che provvederà a trasmetterla all'ENCAT);
- c) al guidatore.

Il laboratorio responsabile delle analisi avrà una copia separata con il numero di codice delle bottiglie di urina e la dichiarazione delle medicine prese dal concorrente, ma senza il nome del concorrente. I verbali devono essere custoditi con cura assoluta fino alla fine della procedura e conservati in una busta chiusa.

La borsa termica contenente le bottiglie di urina deve essere immediatamente inviata in un pacco sigillato, per corriere, al laboratorio responsabile delle analisi.

ANALISI DEI CAMPIONI AL LABORATORIO

Il Laboratorio Antidoping FMSI riceve la borsa termica sigillata, contenente due bottiglie di urina, una per la prima analisi (A) e una per la seconda analisi (B). Le due bottiglie sono contrassegnate da etichette recanti lo stesso numero di codice e sono racchiuse negli appositi contenitori, chiusi a loro volta con sigilli in plastica muniti dello stesso codice numerico sovrainpresso sulle etichette che contrassegnano le due bottiglie di urina.

Il contenuto della bottiglia contrassegnata con la lettera A viene analizzato entro 30 giorni dal ricevimento, secondo i procedimenti appropriati, in modo tale da rilevare l'eventuale presenza di sostanze proibite.

L'identificazione finale della sostanza rilevata è possibile solamente al momento della esecuzione della spettrometria di massa.

La bottiglia contrassegnata con la lettera B deve essere conservata in un congelatore chiuso a chiave nel laboratorio fino alla chiusura della procedura di controllo.

Se non si scopre alcuna sostanza proibita il controllo viene considerato negativo.

L'identificazione di una sostanza proibita a mezzo della spettrometria di massa è considerata come risultato positivo.

Il Segretario Generale della FMSI informerà immediatamente dei risultati delle analisi, in via strettamente riservata, il Direttore Generale dell'ENCAT il quale identifica il concorrente di cui trattasi ed informa il Presidente dell'Ente.

In caso di risultato positivo l'ENCAT informa il guidatore e lo avverte che egli ha la possibilità di assistere alla seconda analisi che verrà eseguita dallo stesso laboratorio che ha eseguito la prima.

Il guidatore deve essere informato per telegramma e/o lettera raccomandata, con almeno 3 giorni di preavviso, del giorno e dell'ora della seconda analisi e ha il diritto di presenziarvi e/o di inviare al laboratorio uno specialista di fiducia, munito di delega, per farlo assistere all'analisi stessa.

Prima della seconda analisi deve essere verificato che il tappo e la bottiglia B siano perfettamente intatti.

L'analisi viene eseguita in cromatografia mediante spettrometria di massa.

Il Segretario Generale della FMSI informa il Direttore Generale dell'ENCAT del risultato della seconda analisi che è considerato definitivo.

CLASSI DI SOSTANZE E PRATICHE DOPING
Aggiornato al 31.1.99 dal C.O.N.I.

Il doping contravviene sia all'etica sportiva sia alla scienza medica.

Il doping consiste:

1. nella somministrazione di sostanze appartenenti alle classi vietate degli agenti farmacologici e/o
2. nel ricorso ad una serie di pratiche vietate.

I - CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

- A. Stimolanti
- B. Narcotici
- C. Agenti anabolizzanti
- D. Diuretici
- E. Ormoni peptidici, mimetici e analoghi

II - PRATICHE VIETATE

- A. Doping ematico
- B. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche

III - CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A PARTICOLARI RESTRIZIONI

- A. Alcool
- B. Cannabinoidi
- C. Anestetici locali
- D. Corticosteroidi
- E. Beta-bloccanti

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

Le sostanze proibite si suddividono nelle seguenti classi:

- A. Stimolanti
- B. Narcotici
- C. Agenti anabolizzanti
- D. Diuretici
- E. Ormoni peptidici, mimetici e analoghi

Tutte le sostanze appartenenti alle classi vietate non possono essere utilizzate, anche ove queste non siano riportate tra gli esempi qui elencati. In tal senso, viene introdotta la dicitura “e sostanze affini”. Questa definizione comprende i farmaci ritenuti affini alla classe in esame, in virtù della loro azione farmacologica e/o struttura chimica.

A. Stimolanti

Le sostanze vietate della classe A includono i seguenti esempi:

amineptina, amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina *, carfedon, cocaina, efedrina **, fencamfamina, mesocarbo, pentetrazolo, pipradolo, salbutamolo ***, salmeterolo ***, terbutalina ***, e sostanze affini.

* Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro.

** Per quanto riguarda efedrina, catina e metilefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta maggiore a 5 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Qualora più di una sostanza risultasse presente, al di sotto delle rispettive soglie, le concentrazioni dovranno essere sommate. Qualora la somma risulti maggiore di 10 microgrammi per millilitro, il campione verrà considerato positivo.

*** Consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o curare l'asma e l'asma indotta da esercizio. Il medico o uno specialista in malattie respiratorie dovranno comunicare per iscritto alle autorità sanitarie competenti la presenza di asma e/o di asma indotta da esercizio.

NOTA: Tutti i preparati contenenti derivati imidazolici (ad esempio l'ossimetazolina) sono consentiti per uso topico. I vasocostrittori (ad esempio l'adrenalina) possono essere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad esempio per via nasale o per uso oftalmologico) contenenti la fenilefedrina sono consentiti.

B. Narcotici

Le sostanze vietate della classe B includono i seguenti esempi:

buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina, ... e sostanze affini.

NOTA: è consentito l'impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo.

C. Agenti anabolizzanti

Le sostanze vietate della classe C includono i seguenti esempi:

1. Steroidi anabolizzanti androgeni

- a) clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, ossandrolone, stanozolo e sostanze affini;
- b) androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone * e sostanze affini.

Le informazioni risultanti dall'esecuzione di profili metabolici e/o misurazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per pervenire a conclusioni definitive.

* La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1), nel campione di urina di un guidatore costituisce violazione, salvo nel caso in cui esistano le prove che tale rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori produttori androgeni, deficit enzimatici.

Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6 le autorità competenti hanno l'obbligo di condurre degli accertamenti prima che il campione venga dichiarato positivo. A tale proposito verrà redatta una relazione scritta completa che comprenda un'analisi dei test precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei test precedenti, il guidatore interessato sarà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami svolti dovranno essere inseriti nella relazione. In assenza di collaborazione all'esecuzione di tali accertamenti, il risultato verrà considerato positivo.

2. Beta-2 agonisti

Ove somministrati per via orale o per mezzo di iniezione.

Bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo, reproterolo, salbutamolo *, terbutalina *.... e sostanze affini.

* Uso consentito per via inalatori come descritto al punto 1.A.

D. Diuretici

Le sostanze vietate della classe D includono i seguenti esempi:

acetazolamide, acido etacrinico, bumetamide, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo *, mersalil, spironolactone, triamterene.... e sostanze affini.

* Uso vietato per iniezione endovenosa.

E. Ormoni peptidici, mimetici e analoghi

Le sostanze vietate della classe E includono i seguenti esempi:

1. Gonadotropina corionica (hCG)
2. Gonadotropine sintetiche e ipofisaria (LH)
3. Corticotropine (ACTH, tetracosactide)
4. Ormone della crescita (hGH)
5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1)
e tutti i rispettivi "fattori di rilascio" e loro analoghi

6. Eritropoietina (EPO)

7. Insulina:

uso consentito soltanto per il trattamento del diabete insulino-dipendente. E' necessaria la comunicazione scritta rilasciata da un endocrinologo o medico di squadra attestante la condizione di diabete insulino-dipendente.

La presenza di una concentrazione anomala di ormone endogeno e dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un guidatore costituisce un'infrazione, a meno che non sia stato comprovato in via definitiva che il fenomeno è dovuto esclusivamente ad una condizione fisiologica o patologica.

II. PRATICHE VIETATE

I seguenti metodi sono proibiti:

Doping ematico

Il Doping ematico consiste nel somministrare ad un guidatore sangue, eritrociti, trasportatori artificiali di ossigeno e relativi prodotti emoderivati.

Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche

La manipolazione farmacologica, chimica e fisica, consiste nell'uso di sostanze e di pratiche che alterano, tentano di alterare, o possono ragionevolmente provocare un'alterazione della integrità e validità dei campioni di urina utilizzati per i controlli antidoping. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le pratiche e tra le sostanze suddette figurano:

cateterizzazione, sostituzione e/o manomissione delle urine, inibizione della escrezione renale, per esempio per mezzo di probenecid e sostanze affini, e alterazioni delle misurazioni di Testosterone ed Epitesterone, attraverso la somministrazione di epitesterone * e bromantan.

* Una concentrazione di epitesterone nelle urine maggiore di 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di indagine per il rilevamento di testosterone secondo quanto riportato dall'art. I.C1.b.

La riuscita o il fallimento dell'impiego di sostanze o pratiche vietate non è rilevante ai fini della positività. Infatti, affinché l'azione costituisca reato di doping è sufficiente che detta sostanza o pratica siano state utilizzate o che si sia cercato di farvi ricorso.

III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A PARTICOLARI RESTRIZIONI

A. Alcool

E' prevista la possibilità di condurre analisi per l'individuazione dell'etanolo.

B. Cannabinoidi

E' prevista la possibilità di condurre analisi per l'individuazione di cannabinoidi (ad esempio Marijuana, Hashish). In occasione della partecipazione a corse saranno svolti controlli per il rilevamento di cannabinoidi. La concentrazione nelle urine di acido carbossilico 11-nor-delta-9-tetraidrocannabinolo (carbossi-THC), in misura maggiore di 15 nanogrammi per millilitro, costituisce un'infrazione.

C. Anestetici locali

L'uso di anestetici locali tramite iniezione è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) possibilità di somministrare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, ecc. ma non cocaina. Gli agenti vasocostrittori (ad es. adrenalina) potranno essere utilizzati unitamente ad anestetici locali;
- b) possibilità di effettuare soltanto iniezioni locali od intra-articolari;
- c) soltanto quando esista una giustificazione medica.

D. Corticosteroidi

L'uso sistemico dei corticosteroidi è vietato.

E' consentito la somministrazione anale, ootiatrica, per inalazione, nasale e oftalmologica (ma non quella rettale). Sono consentite iniezioni intra-articolari e locali di corticosteroidi.

E. Beta-bloccanti

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di beta-bloccanti:

acebutolo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propanololo, sotalolo e sostanze affini.

Ove sancito dalla normativa di una Federazione Sportiva Internazionale, è prevista la possibilità di condurre analisi per l'individuazione di beta-bloccanti.

**SINTESI DEL REGOLAMENTO
RELATIVA ALLE SOSTANZE CHE NECESSITANO
DI NOTIFICA SCRITTA DA PARTE DEL MEDICO**

<i>SOSTANZE</i>	<i>USO VIETATO</i>	<i>USO CONSENTITO PREVIA NOTIFICA</i>	<i>USO CONSENTITO SENZA NOTIFICA</i>
Beta-agonisti selettivi *	- Orale - Iniezione sistemica	- Inalazione	
Corticosteroidi	- Orale - Iniezione sistemica - Rettale		- Anale, otiatrica dermatologica, inalazione, nasale, oftalmologica - Iniezioni locali e intra- articolari ***
Anestetici locali **	- Iniezioni sistemiche		- Iniezioni locali e intra- articolari ****

* salbutamolo, salmeterolo, terbutalina; tutti gli altri beta-antagonisti sono vietati

** ad eccezione della cocaina, che è vietata

*** ove la normativa di un'autorità competente lo preveda, potrà essere necessario provvedere a notificare la somministrazione di tali sostanze

**CONCENTRAZIONI URINARIE AL DI SOPRA DELLE QUALI I
LABORATORI ACCREDITATI DAL CIO SONO TENUTI A COMUNICARE
I RISCONTRI RELATIVI A SPECIFICHE SOSTANZE**

CAFFEINA	> 12 microgrammi/millilitro
CARBOSSI-THC	> 15 nanogrammi/millilitro
CATINA	> 12 microgrammi/millilitro
EFEDRINA	> 12 microgrammi/millilitro
EPITESTOSTERONE	> 15 nanogrammi/millilitro
METILEFEDRINA	> 12 microgrammi/millilitro
MORFINA	> 12 microgrammi/millilitro
FENILPROPANOLAMINA	> 12 microgrammi/millilitro
PSEUDOEFEDRINA	>12 microgrammi/millilitro
RAPPORTO T/E	> 6

ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE

ATTENZIONE:

Quanto segue non costituisce un elenco delle sostanze proibite. Molte sostanze che non risultano incluse nell'elenco sono da considerarsi comunque vietate, in quanto rientranti nella definizione "... e sostanze affini".

A tutti i guidatori si raccomanda di assumere soltanto medicinali prescritti da un medico e di accertarsi che i farmaci contengano esclusivamente sostanze che non sono vietate dalla Commissione Medica del CIO o dalle autorità competenti.

Nel caso in cui ad un guidatore fosse richiesto di sottoporsi ad un controllo antidoping, tutti i medicinali ed i farmaci assunti o somministrati nei precedenti sette giorni dovranno essere riportati sul verbale ufficiale di controllo antidoping.

STIMOLANTI

Amfepramone, amfetamina, amifenazolo, amineptina, bambuterolo, bromantan, caffeina, carfedon, catina, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetilina, fenfluramina, fendimetrazina, fentermina, fenilefrina, fenilpropanolamina, foledrina, formoterolo, mefenorex, mefentermina, mesacarbo, metamfetamina, metilenediossiamfetamina, metilefedrina, metilfenidato, metossifenamina, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiambfetamina, pemolina, pentetrazolo, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina.

NARCOTICI

Buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina.

AGENTI ANABOLIZZANTI

Androstenediolo, androstenedione, bambuterolo, boldenone, clenbuterolo, clostebol, danazolo, deidroclormetiltestosterone, deidroepiandrosterone (DHEA), deidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrosteneidione, noretandrolone, ossandrolone, ossimetolone, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.

DIURETICI

Acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo, mersalile, spironolactone, triamterene.

AGENTI MASCHERANTI

Bromantan, diuretici (vedi sopra), epitestosterone, probenecid.

ORMONI PEPTIDICI, MIMETICI E ANALOGHI

Eritropoietina (EPO), ACTH, hCG, hGH, insulina, LH.

BETA-BLOCCANTI

Acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propranololo, sotalolo.

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO

CAPITOLO I *Organizzazione del Libro genealogico*

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991 n. 30, il libro genealogico del cavallo Trotatore Italiano, già tenuto dall'Ente Nazionale Corse al Trotto (E.N.C.A.T.), è tenuto dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) ente di diritto pubblico riconosciuto con R.D. 24.5.1932, n.624, sulla base del presente disciplinare in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

Art. 2

1. Il libro genealogico è lo strumento per il miglioramento genetico del cavallo Trotatore Italiano ed ha, pertanto, la finalità di favorirne la selezione per migliorare le prestazioni sportive e per la sua valorizzazione economica.
2. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, dall'U.N.I.R.E., che si avvale anche dell'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trotatore (A.N.A.C.T.), riconosciuta con D.P.R. n. 211 del 8 marzo 1983, con sede in Roma.

Art. 3

1. Allo svolgimento delle attività del libro genealogico l' U.N.I.R.E. provvede mediante:
 - a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - b) l'Ufficio Centrale (UC) del Libro genealogico.

Art. 4

1. La C.T.C. del libro genealogico:
 - a) studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento del cavallo Trotatore italiano e propone eventuali modifiche al presente disciplinare;
 - b) formula le norme tecniche di applicazione del presente disciplinare previste all'art. 15.
2. La C.T.C. è nominata dall'U.N.I.R.E., ed è composta da:
 - a) il Segretario generale dell'U.N.I.R.E o suo delegato;
 - b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - servizi zootecnici, nominato dallo stesso Ministero;
 - c) un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
 - d) tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati per l'agricoltura delle Regioni nelle quali il cavallo Trotatore abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico e comunque che rappresentino il Nord, il Centro e il Sud;
 - e) un tecnico del settore, designato dall'U.N.I.R.E.;
 - f) tre allevatori, designati dall'A.N.A.C.T.;
 - g) tre esperti di zootecnia nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base di una rosa di nominativi segnalati dall'U.N.I.R.E. sentita l'A.N.A.C.T..
3. Partecipa con diritto di voto alle riunioni della C.T.C. il funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.

4. La Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Il dirigente dell'U.N.I.R.E. preposto all'U.C. svolge le funzioni di segretario.
6. I componenti della C.T.C. restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
7. La C.T.C. può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.
8. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della C.T.C. può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della C.T.C. stessa.
9. La convocazione della C.T.C. è fatta dal Presidente almeno dieci giorni prima della data della riunione.
10. Le riunioni della C.T.C. sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
11. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.
12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale quello del Presidente.
13. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

1. L'U.C. del libro genealogico provvede:
 - a) all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione della selezione ed al funzionamento del libro genealogico;
 - b) al rilascio dei documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare;
 - c) alla pubblicazione periodica dell'elenco dei soggetti iscritti al libro genealogico;
 - d) a rendere pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti all'albo ed alle caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del libro genealogico.

CAPITOLO II

Iscrizione degli animali al Libro genealogico

Art. 6

1. Per l'ammissione dei soggetti al libro genealogico, l'allevatore, iscritto all'albo di cui all'art. 9, deve fare esplicita richiesta a mezzo di apposita cartolina da inviare entro otto giorni dalla nascita del soggetto all'U.C..
2. I soggetti da ammettere al libro genealogico devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e di quelli stabiliti dalle norme tecniche.

Art. 7

1. Le visite per l'iscrizione dei puledri e l'identificazione dei soggetti iscritti si effettuano con le modalità previste dalle apposite norme tecniche.

Art. 8

1. Il certificato genealogico è rilasciato dall'U.C..
2. Per lo stesso soggetto è rilasciabile un solo certificato originale. In caso di smarrimento, debitamente comunicato dall'interessato o in caso di deterioramento, previa riconsegna all'U.C., potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale dovrà essere stampigliata in modo evidente la parola "duplicato".

Art. 9

1. È istituito l'albo degli allevatori al quale possono essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che a qualunque titolo svolgano sul territorio italiano attività di allevamento con fattrici iscritte al libro genealogico del cavallo Trotatore italiano e adibite alla riproduzione.

2. L'attività di allevamento delle fattrici del cavallo Trottatore italiano si realizza sul territorio dello Stato italiano, fatte salve le esportazioni temporanee previste dalle norme tecniche.
3. L'iscrizione all'albo degli allevatori è richiesta per iscritto all'U.C. dagli allevatori interessati. Essi devono includere nella domanda i propri dati anagrafici e fiscali, il proprio indirizzo completo e gli indirizzi delle strutture di allevamento eventualmente in loro possesso in Italia.
4. Possono essere iscritti gli allevatori che:
 - a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi e le norme stabiliti dal libro genealogico;
 - b) si impegnino a fornire con tempestività all'U.C. l'indirizzo esatto del luogo ove vengono tenuti i cavalli che risultino in loro possesso, nonché ogni altra informazione utile all'attività del libro genealogico;
 - c) si impegnino ad astenersi da comportamenti ed azioni che possano arrecare danno all'immagine e all'organizzazione del libro genealogico del cavallo Trottatore italiano.
5. L'U.C. del libro genealogico, previo accertamento dei requisiti di iscrivibilità, provvede all'iscrizione all'albo.
6. L'allevatore, per il quale l'U.C. non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso alla C.T.C..
7. L'U.C. provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di esistere le condizioni di iscrizione all'albo degli allevatori o che abbiano presentato proprie dimissioni.

Art. 10

1. Il Libro genealogico si articola in:
 - a) Registro supplementare puledri;
 - b) Registro ordinario fattrici e stalloni;
 - c) Registro supplementare fattrici e stalloni.

Art. 11

Registro supplementare puledri

1. Al **registro supplementare puledri** possono essere iscritti solo i soggetti i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione risultino iscritti al libro genealogico italiano o ad un libro genealogico estero riconosciuto e che siano in possesso dei requisiti di iscrivibilità previsti dalle norme tecniche di selezione di cui all'Art. 15.
2. Non è ammessa l'iscrizione al registro supplementare puledri di soggetti iscritti in libri genealogici esteri.
3. il registro supplementare puledri si divide in due sezioni:

Sezione A: vengono registrati i prodotti di genitori entrambi iscritti al registro ordinario fattrici e stalloni e i prodotti di un genitore iscritto a detto registro e l'altro iscritto al registro supplementare fattrici e stalloni o ad un libro genealogico estero riconosciuto;

Sezione B: vengono registrati i prodotti di genitori entrambi iscritti al registro supplementare fattrici e stalloni o di entrambi i genitori iscritti a libri genealogici esteri riconosciuti e i puledri di un genitore iscritto al registro supplementare fattrici e stalloni e l'altro iscritto ad un libro genealogico estero riconosciuto.

Art. 12

Registro ordinario fattrici e stalloni

1. Al **registro ordinario fattrici e stalloni** vengono iscritti i soggetti che abbiano raggiunto i 24 mesi di età, provenienti dal registro supplementare puledri - sezione A.
2. Possono altresì essere iscritti al registro ordinario fattrici e stalloni i soggetti iscritti ai registri supplementari che abbiano superato nei modi previsti le valutazioni genetiche definite dalle norme tecniche di selezione.

Art. 13

Registro supplementare fattrici e stalloni

1. Al **registro supplementare fattrici e stalloni** vengono iscritti i soggetti che abbiano raggiunto i 24 mesi di età provenienti dal registro supplementare puledri - sezione B.
2. Vengono altresì iscritti al registro supplementare fattrici e stalloni i soggetti provenienti da libri genealogici esteri riconosciuti in possesso dei requisiti minimi previsti dalle norme tecniche di selezione, previste all'art.15, e i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione siano stati ivi egualmente iscritti.

Art. 14

1. L'iscrizione di un cavallo ad altro libro genealogico comporta la cessazione della sua iscrizione al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano.
2. In qualunque momento l'U.C. può controllare le condizioni di iscrivibilità dei soggetti al libro genealogico e disporre l'accertamento della loro identità e ascendenza.
3. L'impiego di germoplasma di un riproduttore iscritto da parte di altri libri genealogici non comporta la cessazione della sua iscrizione al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano.

Art. 15

1. Le norme tecniche di selezione del presente disciplinare, approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali su proposta della C.T.C., stabiliscono:
 - a) i criteri di identificazione degli animali;
 - b) le performances minime necessarie per l'iscrizione delle fattrici e degli stalloni nei relativi registri;
 - c) il controllo della paternità e della maternità;
 - d) le valutazioni genetiche.
2. Le norme tecniche fanno parte integrante del presente disciplinare.

Art. 16

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico, contraddistinti secondo le norme che verranno stabilite dalla C.T.C. hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o falsifichi i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia indebito uso è perseguito a norma di legge.

Art. 17

1. Per infrazioni agli obblighi derivanti dal presente disciplinare, dalle norme tecniche e dalle disposizioni dell'U.C., gli allevatori di cavalli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti:
 - a) sanzione amministrativa;
 - b) ammonimento;
 - c) annullamento della iscrizione di determinati soggetti;
 - d) sospensione dell'allevatore dall'albo degli allevatori;
 - e) radiazione dal libro genealogico;
 - f) denuncia all'Autorità giudiziaria per sospetta frode.
2. I provvedimenti, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, sono disposti dall'U.C..
3. I provvedimenti di cui alle lettere e) e f) del comma 1 sono deliberati dall'U.N.I.R.E. su proposta dell'U.C. e conforme parere della C.T.C..

Art. 18

1. La presente normativa entra in vigore il primo gennaio successivo al relativo decreto di approvazione.

Art. 19

1. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali o proposte dall'U.N.I.R.E., su conforme parere della CTC entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

VISTO

Si approva

**Il Direttore Generale
(Francesco Saverio Abate)**

LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO

NORME TECNICHE

A) CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 1

Modalità per l'identificazione e l'iscrizione dei puledri

Per pervenire al rilascio del certificato di registrazione del puledro è necessario attuare i seguenti 6 passaggi:

1. comunicazione di nascita mediante cartolina apposita da inviarsi all'A.N.A.C.T. entro otto giorni dalla nascita, con l'indicazione del luogo dove sarà possibile l'applicazione del microchip al redo. Eventuali variazioni del luogo di applicazione del microchip dovranno pervenire all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) almeno 10 giorni prima dello spostamento del redo;
2. applicazione del microchip ed identificazione da parte di veterinari autorizzati, con puledro sotto la madre, e comunque non oltre sei mesi dalla nascita, contemporaneamente al prelievo del sangue per il riconoscimento della paternità. Per tutti i soggetti che non saranno disponibili per l'inserimento del microchip presso il luogo indicato, l'U.N.I.R.E. provvederà ad addebitare all'allevatore i maggiori costi sostenuti;
3. certificazione della paternità mediante emotipo. Qualora si rendano disponibili strumenti più avanzati per l'accertamento della paternità, essi potranno essere adottati dietro apposita delibera della Commissione Tecnica Centrale;
4. l'U.N.I.R.E. provvede alla registrazione dei nuovi nati entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dei seguenti elementi:
 - a) copia del Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) di cui al D.M. 403 del 19 luglio 2000, rilasciato dal fecondatore all'allevatore;
 - b) copia del verbale di identificazione e di impianto del microchip di cui al precedente punto 2;
 - c) certificazione della paternità;
 - d) dichiarazione del gestore della stazione di fecondazione equina, o della stazione di I.A. equina, ovvero del responsabile del centro di produzione sperma che conferma l'avvenuto pagamento del servizio di monta o dell'utilizzo del materiale seminale sulla fattrice che ha originato il puledro del quale si chiede l'iscrizione.
5. trasmissione da parte dell'ANACT all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico del certificato di definitiva identificazione del puledro per l'iscrizione al debito gruppo del registro supplementare puledri del Libro Genealogico.
6. Dopo l'iscrizione nel Libro Genealogico, l'U.N.I.R.E. rilascerà il passaporto, che deve comprendere genealogia e dati di nascita, tipo di copertura effettuata (inseminazione naturale o artificiale) numero di registrazione, sezione e gruppo di registrazione nello Stud Book, dati segnaletici, proprietà del soggetto ed

affitti eventuali, vaccinazioni, visti per l'esportazione (che saranno da riportare anche per tutti i Paesi dell'UE). Il proprietario è tenuto a comunicare all'U.N.I.R.E. ogni variazione utile per il corretto aggiornamento del passaporto. La validità del passaporto sarà in ogni caso di dieci anni dall'emissione.

B) PERFORMANCES MINIME NECESSARIE PER L'ISCRIZIONE DI FATTRICI E STALLONI ESTERI

Art.2

Performances minime necessarie per l'iscrizione degli stalloni esteri debuttanti

Sono considerati stalloni debuttanti quegli stalloni che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esame della richiesta d'iscrizione, non abbiano ancora prodotti in corsa di quattro anni, se stalloni provenienti da Paesi extra UE, o di cinque anni, se stalloni provenienti da Paesi membri della UE o assimilati.

Requisiti richiesti:

Per essere iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano, gli stalloni dovranno essere in possesso dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi a), b) e c); in mancanza di uno o più requisiti potranno, comunque, essere sufficienti i requisiti di cui al successivo paragrafo d).

- | | |
|---------------------------|--|
| a) <i>Record</i> | 1.14 min. al Km, per i cavalli nati in Paesi UE; |
| | 1.58 min. sul miglio per i cavalli nati in Paesi extra UE se il record è stato conseguito su pista da 1.000 metri di sviluppo o inferiore; |
| | 1.56 min. sul miglio, se il record è stato conseguito su pista maggiore di 1.000 metri di sviluppo; |
| b) <i>Somme vinte</i> | almeno € 206.582,60, per i cavalli nati in Paesi UE; |
| | almeno dollari USA 300.000, per i cavalli nati in Paesi extra UE; |
| c) <i>Corse di gruppo</i> | almeno una vittoria in corse di gruppo I, con esclusione delle corse al trotto montato; |
| d) <i>Corse di gruppo</i> | almeno tre vittorie in corse di gruppo I, con esclusione delle corse al trotto montato. |

Art.3

Performances minime necessarie per l'iscrizione degli stalloni esteri con produzione

Sono considerati stalloni con produzione quegli stalloni che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esame della richiesta di iscrizione, abbiano prodotti di 4 anni se provenienti da Paesi extra UE o di 5 anni se stalloni provenienti da paesi UE o assimilati.

Requisiti richiesti:

Per iscrivere i prodotti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano, gli stalloni dovranno essere in possesso di almeno due dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi a), b) e c):

- a) padri di almeno una media di 5 prodotti per annata di produzione, che abbiano conseguito un record di 2.00 o migliore sul miglio (1.17 min. al Km per prodotti di stalloni funzionanti in Francia, 1.16 min. al Km negli altri Paesi dell'UE);
- b) padri di almeno una media di 2 prodotti per annata di produzione che abbiano vinto almeno una corsa di gruppo I, II o III;
- c) padri di almeno una media di 3 prodotti per annata di produzione che abbiano vinto almeno € 51.645,69 nel caso di prodotti di stalloni funzionanti nella UE, o dollari USA 100.000 nel caso di prodotti di stalloni funzionanti in Paesi extra UE.

Nella valutazione dei requisiti di cui ai paragrafi a), b) e c), potranno essere inclusi prodotti di 3 anni e minori, per stalloni funzionanti nei Paesi extra UE, di 4 anni e minori, per quelli funzionanti in paesi appartenenti alla UE, ove ciò determinasse una condizione di maggior favore per la valutazione dei soggetti presi in esame.

Art. 4

Performances minime necessarie per l'iscrizione delle fattrici estere debuttanti

Sono considerate fattrici debuttanti quelle fattrici che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esame della richiesta d'iscrizione, non abbiano ancora due prodotti di 3 anni e oltre.

Requisiti richiesti

Per essere iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano, le fattrici dovranno essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi a), b), c) e d) se figlie di stalloni rientranti nei requisiti minimi di cui agli artt.2 e 3 della presente normativa; di almeno due dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi a), b) e c) se figlie di stalloni che non rientrano nei requisiti minimi di cui agli artt.2 e 3 della presente normativa.

- a) *Record* 1.15 min. al Km per le cavalle nate in Paesi UE;

2.00 min. sul miglio per le cavalle nate in Paesi extra UE, se il record è stato conseguito su pista di 1.000 metri di sviluppo o inferiore;

1.58 min. sul miglio, se il record è stato conseguito su pista maggiore di 1.000 metri di sviluppo;

b) *Somme vinte* almeno € 51.645,69, per le cavalle nate in Paesi UE;

almeno dollari USA 100.000, per le cavalle nate in Paesi extra UE;

c) *Corse di gruppo* almeno una vittoria in corse di gruppo I, II o III;

d) *Derivate* Figlie di vincitrici in corsa di gruppo I o II, oppure figlie di madri di vincitori o vincitrici in corsa di gruppo I o II o III o di un prodotto che abbia conseguito un record di 1.14 min. o migliore o vincite per € 77.468,53 per soggetti nati in paesi UE oppure 1.57 min. al miglio o migliore e vincite per dollari USA 150.000 per soggetti nati in paesi extra UE oppure cavalle la cui nonna sia vincitrice di una corsa di gruppo I o madre di un prodotto vincitore di una corsa di gruppo I.

Art.5

Performances minime necessarie per l'iscrizione delle fattrici estere con produzione

Sono considerate fattrici con produzione quelle fattrici che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esame della richiesta di iscrizione, abbiano due o più prodotti di 3 anni e oltre.

Requisiti richiesti:

Per essere iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano le fattrici dovranno essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi a), b) e c):

a) madri di almeno un prodotto vincitore in corse di gruppo I, II o III;

b) madri di almeno un prodotto che abbia conseguito un record di 1.14 min. al Km o migliore per soggetti nati in Paesi UE o 1.57 min. al miglio o migliore per soggetti nati in Paesi extra UE, tra gli ultimi 5 prodotti in età di corsa, eventualmente inclusi i soggetti di due anni, ove ciò determinasse una condizione di maggior favore per la valutazione delle fattrici prese in esame;

c) madri di almeno un prodotto vincitore di € 77.468,53 o più per soggetti nati in Paesi UE, o dollari USA 150.000 o più per soggetti nati in Paesi extra UE, tra gli ultimi 5 prodotti in età di corsa, eventualmente inclusi i soggetti di due anni, ove ciò determinasse una condizione di maggior favore per la valutazione delle fattrici.

Art.6

Record, somme vinte e vittorie in corse di gruppo

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 della presente normativa, si precisa che:

- i record si considerano, per l'UE, quelli ottenuti dai soli premiati in corsa e, per gli USA, dai soli vincitori in corsa, escluse, pertanto, prove contro il tempo (TT) o prove di qualifica (Q). Per la Francia saranno considerati i record completi (comprensivi di decimi); per gli USA non saranno considerati i record ottenuti all'ambio. Per i record conseguiti nei paesi dell'UE, si considera il ragguglio al Km espresso in minuti, secondi e decimi di secondo; per i record conseguiti negli USA, si considera il tempo totale sul miglio;
- le somme vinte sono calcolate in relazione al paese di nascita dello stallone, fattrice o puledro in esame. Per carriere di corsa che si svolgono in più paesi vale quanto segue: se un soggetto non raggiunge la qualifica in base ai parametri previsti per il paese di nascita, potrà raggiungerli in altro paese, considerando il record rapportato al miglio e le somme vinte convertite con la tabella dei cambi, stilata dall'U.N.I.R.E. e in vigore al momento della domanda di ammissione;
- per le corse di gruppo in batterie e finale o qualifiche e finale, agli effetti del conseguimento dei requisiti minimi, si considerano solo i vincitori delle finali; per le corse che vengono disputate in divisioni la vittoria vale metà (sarà, pertanto, necessario che un soggetto vinca due divisioni o due soggetti vincano due corse divise per conteggiare un vincitore di gruppo).

Art.7

Limiti riguardanti l'impiego degli stalloni in Italia o all'estero

A partire dalla stagione di monta 1996 si ristabilisce in 150 fattrici il limite massimo annuale che uno stallone può coprire in Italia, mentre nessun limite è posto all'esportazione di materiale seminale.

Viene stabilito che gli stalloni funzionanti all'estero sia in paesi UE che extra UE in possesso dei requisiti di cui agli artt.2 e 3 delle presenti Norme Tecniche possono servire in Italia con seme refrigerato o congelato un limite massimo di 150 fattrici.

Il germoplasma di uno stallone deceduto è utilizzabile solo nella stagione di monta in cui lo stesso stallone è morto.

Art.8

Norme per l'embryo – transfer (ET)

L'embryo – transfer (ET) consiste nel prelievo dell'embrione da una madre genetica (donatrice) e nel suo trasferimento in una madre uterina (ricevente).

Il trasferimento di embrioni è regolamentato quale pratica riproduttiva delle cavalle iscritte nel Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano secondo le seguenti norme:

- 1) possono essere impiegate come donatrici le cavalle iscritte nel Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano;

- 2) non è consentito il congelamento dell'embrione, pertanto, sono effettuabili solo trapianti di embrioni freschi;
- 3) per ciascuna donatrice è ammessa la registrazione di un puledro all'anno ottenuto con la tecnica dell'ET. L'allevatore che sarà autorizzato all'ET dovrà impegnarsi con autocertificazione a non produrre nello stesso anno solare altri embrioni che possano dare luogo alla nascita di puledri iscrivibili nel Libro Genealogico di un altro Paese nello stesso anno solare;
- 4) la maternità e la paternità dei puledri ottenuti da ET dovrà essere sempre verificata attraverso il test del DNA; sarà pertanto cura dell'allevatore che intende far sottoporre a trapianto la propria fattrice controllare che sia stato fatto il prelievo di materiale organico;
- 5) una fattrice che abbia ottenuto un puledro attraverso l'ET non potrà produrne un altro nello stesso anno solare partorendolo direttamente;
- 6) l'allevatore che intenda praticare l'ET su una propria fattrice dovrà inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico la comunicazione preventiva all'effettuazione dell'operazione indicando il nome delle potenziali o possibili riceventi; alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata una certificazione veterinaria che la donatrice è vivente; qualora non ancora effettuato, dovrà essere richiesto a cura dell'allevatore il deposito del DNA della donatrice per il rispetto della norma di cui al punto 4);
- 7) l'ET è consentito anche a cavalle ancora in attività agonistica;
- 8) la donatrice e la ricevente al momento della nascita del puledro dovranno essere dello stesso proprietario. In caso di vendita, nel periodo di gestazione, entrambe le cavalle dovranno essere cedute simultaneamente ad un unico allevatore iscritto all'Albo;
- 9) come riceventi dovranno essere utilizzate cavalle iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano;
- 10) ogni violazione del presente regolamento comporta la mancata iscrizione del prodotto.

Art.9

Norme per la permanenza di fattrici all'estero per la copertura

Le fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano possono essere temporaneamente trasferite e tenute in altri Paesi per un periodo massimo di tre stagioni di monta consecutive. I loro prodotti per poter essere iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano devono essere figli di stalloni in possesso dei requisiti di cui agli artt.2 e 3 delle presenti Norme Tecniche e devono entrare in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita per gli adempimenti di identificazione di cui al precedente art.1.

L'ascendenza dei prodotti deve essere verificata mediante analisi ufficiali del DNA.

Le fattrici estere, iscritte ad altro Libro Genealogico riconosciuto, in possesso dei requisiti di cui agli artt.4 e 5 delle presenti Norme Tecniche, possono essere iscritte al Libro Genealogico al momento del loro arrivo in Italia, anche se gravide e con al seguito il prodotto della stagione precedente. Questo potrà essere iscritto al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano , purché non sia già iscritto ad altro Libro Genealogico e sia figlio di stallone in possesso dei requisiti di cui agli artt.2 e 3 delle presenti Norme Tecniche. L'ascendenza dei prodotti deve essere verificata mediante analisi ufficiali del DNA.

Eventuali divieti di movimentazione degli equini adottati dalle autorità sanitarie ufficiali del Paese estero prolungano i termini di rientro delle fattrici.

Art.10

Norme generali sulle Corse di gruppo

Per la determinazione delle corse di gruppo, ai fini delle valutazioni di cui agli articoli della presente normativa, per quanto attiene le corse di gruppo in ambito UE, viene fatto riferimento all'elenco ufficiale pubblicato annualmente a cura dell'Unione Europea del Trotto.

Per le corse di gruppo negli Stati Uniti, la Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico provvederà, annualmente, alla sua emanazione dandone pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'U.N.I.R.E.

A) CONTROLLO DELL'ASCENDENZA

Art.11

Norme transitorie

Tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico devono essere sottoposti all'analisi del DNA per l'accertamento della corretta paternità e maternità.

Approvazione Regolamento per il controllo della sostanze proibite (D.M. n. 797 del 16/10/2002)

VISTO il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, istitutivo dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine -UNIRE- con sede in Roma;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 di riordino dell' UNIRE, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 7, primo comma, che prevede l'incorporazione degli Enti tecnici nell'UNIRE e il relativo subentro di quest'ultima nelle funzioni già riservate ai predetti Enti;

CONSIDERATO che, in conseguenza della predetta incorporazione, si rende necessario predisporre una nuova disciplina in tema di controllo delle sostanze proibite, la quale sia il più possibile uniforme per tutte le attività ippiche facenti capo all'Ente;

VISTO l'art. 2, primo comma, del menzionato decreto legislativo n.449/99 che attribuisce all'UNIRE anche il compito di concorrere alla tutela dell'incolumità ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;

CONSIDERATO che si rende necessario recepire le linee guida -in tema di controllo delle sopra indicate sostanze -proibite- stabilite in sede europea e contenute nei documenti della Federation Internationale des Autorités Hippiques -F.I.A.H.-;

VISTO il DPCM del 23 luglio 2001 con il quale l'UNIRE è stata sottoposta a gestione commissariale;

VISTO il DPCM del 28 giugno 2002 con il quale la gestione commissariale dell'UNIRE è stata prorogata fino alla data del 31 dicembre 2002;

VISTA la delibera n. 161 del 22 gennaio 2002 con la quale il Commissario straordinario ha adottato il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite";

VISTA la successiva delibera commissariale n. 332 in data 6 agosto 2002, con la quale, facendo proprie le osservazioni formulate dal Ministero, sono state apportate modificazioni e integrazioni al predetto Regolamento;

RITENUTA la necessità di approvare il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" che fa parte integrante del presente decreto;

DECRETA

È approvato il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" deliberato dal Commissario straordinario dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine – UNIRE con i provvedimenti indicati in premessa.

Firmato: Il Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali
Gianni Alemanno

Delibera del Commissario (N. 332 in data 6/8/2002)

**Modifiche ed integrazioni alla propria deliberazione n° 161 del 22 gennaio 2002
concernente il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.**

VISTO: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2001, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

VISTO: il D.P.C.M. del 28 giugno 2002 con il quale è stato prorogato il Commissariamento dell'U.N.I R.E. fino alla data del 31 dicembre 2002;

VISTA la Delibera del Commissario n°161, del 22 gennaio 2002 con la quale è stato adottato il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, ai sensi dell'art.2, primo comma e dell'art.7 secondo comma del D.L.vo 29 ottobre 1999 n° 449;

PRESO ATTO delle osservazioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sul testo adottato con la predetta Delibera, pervenute in data 18 aprile 2002, con nota del Direttore Generale per i servizi e gli affari generali;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla bozza che ha recepito le osservazioni di cui sopra, espresso dal Direttore della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, con nota prot. n° 22534 del 2 agosto 2002;

RITENUTO pertanto di fare proprie le suddette osservazioni del Ministero delle Politiche Agricole, al testo del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite;

DELIBERA

La propria deliberazione n°161 del 22 gennaio 2002 è parzialmente modificata ed integrata nelle parti oggetto delle osservazioni ministeriali di cui in premessa, così come si evince dal testo regolamentare allegato al presente atto e che ne forma parte integrante. La presente deliberazione viene trasmessa al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali per la necessaria approvazione.

Firmato: Il Commissario
Avv. Riccardo Andriani

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOSTANZE PROIBITE

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

Tutti i cavalli che partecipano ad eventi o competizioni gestiti dall'U.N.I.R.E., nonché quelli dichiarati o risultanti in allenamento, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Nozione

È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita, di un suo isomero, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa.

È, altresì, proibita la presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell'organismo di un cavallo dichiarato o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma se non sia giustificata da prescrizione veterinaria. In ogni caso, è proibita la presenza nell'organismo di un cavallo, dichiarato o risultante in allenamento, di una qualsiasi quantità di uno steroide anabolizzante, di un suo metabolita, di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita. Non è proibita la presenza nell'organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle che possono provenire dalla sua alimentazione naturale, elencate nell'allegato 2) al presente regolamento, purché rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato.

Nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere, introdotto nei recinti d'isolamento, nei recinti d'insellaggio e negli spazi riservati ai prelievi senza preventiva autorizzazione del Veterinario Responsabile, ed è altresì vietato detenere nei medesimi luoghi qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica, nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinosofagee e ogni altro mezzo di somministrazione, secondo le indicazioni dell'Ente. Il cavallo al quale sia stato somministrato o tentato di somministrare un farmaco, di qualunque specie o natura, anche se autorizzato dal Veterinario Responsabile, è escluso dalla corsa.

ARTICOLO 3

Veterinario Responsabile

Il Veterinario Responsabile è il veterinario incaricato dall'Ente a sovrintendere alle attività necessarie all'identificazione dei cavalli, al controllo delle sostanze proibite ed alla tutela del benessere animale in occasione delle corse e manifestazioni autorizzate e, negli altri luoghi ed occasioni determinate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ARTICOLO 4 **Doveri dell'allenatore**

È onere dell'allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se stabilito in luogo diverso da quello in cui l'allenatore svolge la propria attività.

L'allenatore deve conservare, in apposito raccoglitore, copia della prescrizione veterinaria, numerata e datata, riportante il nome del cavallo, il suo numero di registrazione nel libro genealogico di razza, il tipo e la quantità del medicinale somministrato, la sua posologia, la data d'inizio e fine del trattamento e i tempi di sospensione del farmaco ai fini dell'evento agonistico.

ARTICOLO 5 **Obblighi delle Società**

È fatto obbligo alle Società di gestione di ippodromi che organizzano riunioni riconosciute ed autorizzate di interdire l'ingresso nelle scuderie a cavalli non accompagnati dal rispettivo documento di identificazione e dalle prescritte certificazioni sanitarie, regolarmente tenute.

Le Società riconosciute, inoltre, secondo le direttive emanate dall'UNIRE, sono tenute a predisporre recinti per l'isolamento dei cavalli, nonché adeguate strutture per il prelievo conservazione dei campioni, delle quali deve essere assicurata idonea sorveglianza mediante personale fornito dalle Società medesime.

L'inottemperanza ai predetti obblighi comporta l'applicazione della sanzione della multa da Euro 500,00 a Euro 5000,00, salva la possibilità di disporre la sospensione dell'attività dell'ippodromo in caso di inosservanze reiterate o di natura permanente.

ARTICOLO 6 **Competenze - Scelta dei cavalli**

Il Veterinario Responsabile, sia durante le giornate di corse sia in allenamento, ha il compito di porre in essere ogni atto diretto a contrastare l'impiego delle sostanze proibite, identificare i cavalli e tutelare il benessere animale secondo le disposizioni emanate dall'Ente.

I cavalli da sottoporre a controllo sono individuati dal Veterinario Responsabile secondo il disciplinare apposito emanato dall'U.N.I.R.E. Egli deve, qualora ne ravvisi l'opportunità o le Giurie o Commissari lo dispongano effettuare controlli su qualsiasi cavallo dichiarato partente od in allenamento.

I prelievi possono essere disposti anche su cavalli ritirati dopo la dichiarazione dei partenti.

Durante la giornata di corse, il Veterinario Responsabile deve essere prontamente informato dell'incidente che eventualmente accade in pista e nel quale un cavallo rimane infortunato o decede. Tale cavallo può essere sottoposto a prelievo per il controllo delle sostanze proibite; il Veterinario Responsabile deve, comunque, redigere una dettagliata relazione su tale incidente.

Il Veterinario Responsabile nell'esplicare le proprie funzioni può avvalersi della collaborazione di altri Veterinari (Veterinario Coadiutore), e di Funzionari incaricati dall'Ente (Funzionario Coadiutore), che applicano quanto da lui indicato.

ARTICOLO 7 **Tipo e modalità di prelievo**

Il Veterinario Responsabile, previo accertamento dell'identità del cavallo e della regolarità delle certificazioni vaccinali, preleva campioni di urina e/o sangue o altro materiale biologico e/o campioni di elemento a contatto con qualsiasi parte del cavallo mediante l'utilizzo di materiali e

mezzi messi a disposizione dall'UN.I.R.E.

Alle operazioni di prelievo, effettuate dal Veterinario Responsabile, può presenziare l'Ispettore antidoping o altro soggetto incaricato dall'U.N.I.R.E., ed hanno facoltà di assistervi il proprietario e/o l'allenatore o, in loro assenza, un loro delegato munito di delega scritta, o colui che ha in consegna il cavallo.

Nelle corse in cui è obbligatorio il prelievo, il proprietario e l'allenatore devono considerarsi avvisati e non necessitano di una specifica convocazione, mentre negli altri casi, il Veterinario responsabile provvederà a dare avviso al proprietario e/o all'allenatore, ovvero in loro assenza, al personale di scuderia al quale il cavallo è affidato. Il Veterinario Responsabile dovrà procedere all'identificazione della persona che riceve l'avviso.

In caso di assenza di un responsabile del cavallo, previa menzione nel verbale di prelievo, si procede ugualmente all'effettuazione dei prelievi ed il campione è da ritenersi ad ogni effetto valido.

I prelievi possono essere effettuati in qualsiasi momento, presso i box negli spazi delimitati riservati ai prelievi, presso i recinti d'insellaggio, presso i recinti d'isolamento e presso la scuderia o centro d'allenamento o altro luogo dove sono alloggiati i cavalli.

ARTICOLO 8

Modalità di confezionamento dei campioni

Il campione prelevato è diviso in due parti di cui una destinata alle prime analisi e l'altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.) di cui all'allegato nel La parte del campione destinata alle prime analisi viene inserita dal Veterinario Responsabile nell'apposito contenitore che viene poi chiuso e sigillato e sul quale viene apposta una etichetta riportante il sesso e l'età del cavallo. L'Ispettore antidoping appone sul contenitore un codice che lo contraddistingue senza far individuare il cavallo sottoposto al prelievo. L'Ispettore successivamente pone il contenitore in una borsa termica che viene chiusa sigillata e che a sua volta può essere posta in altro contenitore per il trasporto.

La parte del campione destinata alle seconde analisi viene anch'essa inserita dal Veterinario Responsabile nell'apposito contenitore sul quale viene apposta una etichetta riportante il nome del cavallo la località e il giorno nel quale è stato eseguito il prelievo.

Il contenitore viene chiuso e sigillato ed è facoltà degli interessati di apporvi firme.

L'Ispettore antidoping introduce il contenitore unitamente ad una copia del verbale delle operazioni di prelievo e di confezionamento del campione in una borsa termica che deve essere poi chiusa sigillata ed eventualmente posta in altro contenitore per il trasporto.

Il Veterinario Responsabile alla fine delle operazioni di controllo provvederà senza ritardo alla spedizione dei campioni secondo le disposizioni emanate dall'Ente.

ARTICOLO 9

Moduli e verbali

L'Ispettore antidoping ed il Veterinario Responsabile ciascuno per quanto di sua competenza provvedono a redigere verbale di tutte le operazioni di prelievo e confezionamento.

Il verbale deve essere sottoscritto dallo stesso Ispettore dal Veterinario Responsabile e dalle persone interessate se presenti al prelievo. L'assenza o il rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere espressamente menzionate.

Il verbale deve essere redatto in duplice copia di cui la prima viene posta ai sensi dell'articolo 8 nella borsa termica sigillata congiuntamente al campione destinato alle seconde analisi. La

seconda viene chiusa in una busta contrassegnata dallo stesso codice apposto sul contenitore di prima analisi e, infine, spedita al dirigente U.N.I.R.E. incaricato.

Il Veterinario Responsabile compila il modulo veterinario qualora ne ravvisi l'opportunità, in funzione dello stato clinico del cavallo. In tal caso l'Ispettore antidoping appone il codice del cavallo e lo inserisce nella borsa termica unitamente al campione destinato alle prime analisi.

Qualora all'atto del prelievo sia stata già fissata la data per l'esecuzione della seconda analisi, l'Ispettore compila apposita comunicazione da consegnare al proprietario o all'allenatore o al delegato o al consegnatario del cavallo, che dovrà firmare la ricevuta.

In caso di mancata firma e mancato ritiro della comunicazione, questi si riterranno comunque avvisati della data d'analisi del campione, perché la stessa sarà affissa presso la segreteria della Società di Corse.

Al termine d'ogni giornata di corse, l'Ispettore antidoping compila i moduli riepilogativi forniti dall'Ente, da inoltrare senza indugio al laboratorio antidoping ed all'Ente.

ARTICOLO 10

Comunicazioni

In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l'esito all'U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell'approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli Organi disciplinari, può richiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.

L'Ente sospende il pagamento dei premi ed invita con preavviso di almeno tre giorni liberi, il proprietario e l'allenatore del cavallo ad assistere, personalmente o per mezzo di persona da loro delegata per iscritto, alle seconde analisi ed all'apertura del relativo campione, che sono effettuate presso un laboratorio designato dall'U.N.I.R.E.

Nel caso in cui le Prime analisi, per un qualunque motivo, non siano state eseguite, il dirigente U.N.I.R.E. incaricato, entro 40 giorni dalla data della corsa, può disporre che si proceda all'esame del campione di Seconda analisi, come nel caso dei campioni non negativi.

Le comunicazioni ai proprietari e agli allenatori, previste dal presente articolo si reputano conosciute nel momento in cui risultano pervenute, all'indirizzo da loro indicato per la concessione o rinnovo dell'autorizzazione a far correre o ad allenare.

Per i proprietari e allenatori stranieri, le comunicazioni sono inviate alle rispettive Autorità Ippiche ed in tal caso i termini previsti dal presente articolo sono raddoppiati.

Il preavviso di almeno tre giorni liberi, non è necessario nel caso in cui la data della seconda analisi sia stata comunicata al momento del prelievo.

Le comunicazioni possono essere effettuate anche a mezzo di telegramma.

In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito unitamente al verbale di apertura del campione all'Ente ed al competente organo di Giustizia Sportiva, che acquisisce il parere della Commissione Scientifica.

L'eventuale violazione delle prescrizioni riguardante la sigillatura del campione di seconda analisi deve essere segnalata al Procuratore della Disciplina ed al Dirigente incaricato unitamente all'esito dell'analisi effettuata.

ARTICOLO 11

Provvedimenti disciplinari

Qualora la positività del campione biologico si riferisca alla presenza di uno steroide anabolizzante o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, il Giudice, su richiesta del Procuratore alla Disciplina può disporre, in via cautelare, l'immediato allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse per un periodo da 4 mesi a 12 mesi.

La comunicazione dell'allontanamento è effettuata anche per mezzo di telegramma all'allenatore, al proprietario del cavallo ed alle Società di Corse.

La positività del cavallo o il rifiuto di sottoporre lo stesso ai controlli antidoping, accertata in esito a procedimento disciplinare, comporta: la sospensione temporanea nelle autorizzazioni, licenze o patenti di cui è titolare, rilasciate dall'Ente, da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi e la multa da Euro 500,00 a Euro 6.000,00 oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di uno steroide anabolizzante, o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, e sono triplicate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o isomero della stessa o isomero di un suo metabolita o, comunque, di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione.

Tutte le sanzioni di cui ai precedenti comma sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo e sono triplicate se, nel medesimo periodo sia incorso in predette violazioni per almeno due volte, nonché in ipotesi di reiterazione per oltre quattro volte nel triennio anteriore, il responsabile è punito con la radiazione da ogni attività ippica gestita dall'UNIRE.

L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo.

Nel caso in cui il cavallo, accertato positivo, sia stato ritirato dalla corsa su segnalazione o richiesta del suo proprietario e/o allenatore e l'allenatore o proprietario abbia fornito tutti gli elementi utili all'individuazione della causa di positività, nonché in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il distanziamento totale dall'ordine di arrivo, la Commissione di Disciplina, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria.

ARTICOLO 12

Obbligo di collaborazione

L'allenatore è tenuto a provvedere, anche con l'aiuto del personale di scuderia, a tutte le incombenze necessarie affinché i prelievi possano essere regolarmente effettuati.

L'allenatore, che non presti la dovuta collaborazione ai fini dell'effettuazione delle operazioni di prelievo dei campioni, è punito dai Commissari o Giurie con la sanzione della multa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00; e nei casi di reiterazione o di particolare gravità è deferito agli organi di giustizia sportiva ed è punito con la sanzione della sospensione della qualifica da mesi due a mesi sei e della multa da Euro 1500,00 a Euro 3000,00.

Qualora il rifiuto sia avvenuto nel corso di controlli in allenamento, il cavallo oggetto di

controllo è escluso dalla partecipazione a corse per 2 mesi, fermo restando le sanzioni dei commi precedenti. Gli operatori ippici che nutrono sospetti relativamente a pratiche illecite, effettuate su cavalli di loro proprietà o a loro affidati, debbono farne immediata denuncia ai Commissari od alla Giuria o all'Ente, procedendo al ritiro degli stessi dalla corsa in cui siano eventualmente partenti; in tali casi il Veterinario Responsabile procede al prelievo dei campioni biologici ritenuti utili da sottoporre al controllo ed il caso viene deferito agli Organi di Giustizia Sportiva.

ARTICOLO 13

Controlli alle aste pubbliche

L'Ente può disporre controlli sui cavalli presentati ad un'Asta pubblica in Italia, secondo le disposizioni e con le conseguenze stabilite dall'articolo 11, oltre quanto fissato dal Regolamento specifico pubblicato dal soggetto che organizza l'Asta pubblica.

ARTICOLO 14

Pubblicità delle decisioni

A tutte le decisioni prese dagli Organi di Giustizia in forza al presente regolamento dovrà essere assicurata idonea pubblicità.

ARTICOLO 15

Commissione scientifica

La Commissione Scientifica è composta da un Veterinario designato dall'Ente, un Veterinario proposto dalle Associazioni rappresentative delle Categorie dei proprietari ed allenatori, un Professore Universitario di chimica analitica, un Professore Universitario di farmacologia veterinaria, un Professore Universitario di patologia, biochimica e fisiologia veterinaria, nominati dal Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E..

I membri della Commissione, restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Qualora le Associazioni di categoria non designino unanimemente l'esperto di cui al comma uno, questi sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'U.N.I.R.E., eventualmente tra quelli indicati dalle stesse categorie.

La Commissione esamina ogni caso riscontrato non negativo ai controlli al fine di fornire una documentazione completa dal punto di vista scientifico veterinario agli Organi Disciplinari.

La Commissione Scientifica esprime il proprio parere verificando la possibile origine alimentare o fisiologica della sostanza, la compatibilità con prelievi effettuati in allenamento oppure con precedenti prelievi già analizzati e con le terapie eventualmente certificate da un Veterinario, la classificazione della sostanza causa della non negatività in una delle categorie di sostanze vietate, il grado di reperibilità della molecola sul mercato legale o illegale.

La Commissione Scientifica svolge, inoltre, attività consultiva e propositiva in materia antidoping.

Ai fini della farmacovigilanza, individua le molecole vietate dalla Legge ed invia ai competenti uffici del Ministero della sanità i dossier relativi ai casi di doping accertati.

ARTICOLO 16

Norme di coordinamento e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'U.N.I.R.E. ed è applicabile ai prelievi effettuati dalla medesima data.

Da tale data sono abrogate tutte le norme riferite al doping e alle relative sanzioni disciplinari, contenute nei Regolamenti degli Enti incorporati nell'U.N.I.R.E., ai sensi del decreto legislativo del 29/10/1999, n. 449, concernente il "riordino" dell'U.N.I.R.E. a norma dell'articolo 11, della Legge 15.03.97, n. 59.

Sono fatti salvi tutti gli atti compiuti nei rispetto delle normative antecedentemente vigenti e riferibili a prelievi effettuati entro la data di entrata in vigore del Regolamento i cui procedimenti disciplinari saranno conclusi con l'applicazioni delle predette normative.

Ai fini degli aggravamenti previsti dall'Articolo 11, non si tiene conto delle condanne per doping riportate ai sensi della normativa precedentemente applicabile.

Non rientrano nella presente disciplina tutte le situazioni irrevocabilmente definite in base a decadenza, prescrizione e giudicato amministrativo.

Fanno parte integrante del presente regolamento:

- allegato 1 – lista delle sostanze proibite
- allegato 2 – elenco delle sostanze la cui presenza non è considerata proibita nei limiti indicati.
- allegato 3 – Art. 6 della Conferenza delle Autorità Ippiche.

L'elenco delle sostanze proibite è l'accoglimento di quanto indicato dall'articolo 6 della Conferenza delle Autorità ippiche.

La classe "sostanze Citotossiche" comprende principalmente, ma non solo, le sostanze ad azione antitumorale.

LISTA DELLE SOSTANZE PROIBITE

Allegato 1

- Sostanze che agiscono sul sistema nervoso
- Sostanze che agiscono sul sistema cardio-vascolare
- Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio
- Sostanze che agiscono sul sistema digestivo
- Sostanze che agiscono sul sistema urinario
- Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo
- Sostanze che agiscono sul sistema muscolare - scheletrico
- Sostanze che agiscono sul sistema emolinfatiche e sulla circolazione sanguigna
- Sostanze che agiscono sul sistema immunitario escluse quelle presenti nei vaccini autorizzati
- Sostanze che agiscono sul sistema endocrino, le secrezioni endocrine e i loro omologhi sintetici.
- Agenti mascheranti

Per una migliore comprensione vengono elencate alcune classi farmacologiche che debbono ritenersi incluse nella “Lista” di cui sopra:

- Sostanze antipiretiche, analgesiche e anti-infiammatorie
- Sostanze citotossiche
- Antistaminici
- Diuretici
- Anestetici locali
- Rilassanti muscolari
- Stimolanti respiratori
- Ormoni sessuali, sostanze anabolizzanti e corticosteroidi
- Sostanze che modificano la coagulazione del sangue

**ELENCO DELLE SOSTANZE LA CUI PRESENZA
NEI LIMITI (PROPORZIONI) SOTTOINDICATI
NON E' CONSIDERATA PROIBITA**

Allegato 2

Arsenico:

0,3 microgrammi/ml nell'urina

Acido salicilico:

750 microgrammi/ml nell'urina oppure

6,5 microgrammi/ml nel plasma

Estanediolo nei maschi

(ad eccezione dei castroni)

rapporto = 1 (forma Gbera e coniugata) tra 5 estrane
-3 β , 17 -diol e 5 (10)-estrene-3 β , 17 diol nell'urina

Teobromina:

2 microgrammi/ml nell'urina

Idrocortisone:

1 microgrammo/ml nell'urina

Dimetil Sulfossido (DMSO):

15 microgrammi/ml nell'urina oppure

1 microgrammo/ml nel plasma

Diossido di Carbonio (TCO₂):

37 millimole per litro nel plasma

Testosterone (castroni):

0,02 microgrammi/ml (forma libera e coniugata)
nell'urina

Testosterone

(puledre e femmine tranne le gestanti):

0,055 microgrammi/ml (forma libera e coniugata)
nell'urina

Methoxytyramina:*

*4 microgrammi/ml di 3-methoxytyramina (forma
libera e coniugata) nell'urina*

ART.6 – SOSTANZE PROIBITE

Obiettivo

1. *L'obiettivo del presente articolo è quello di proteggere l'integrità delle corse, con tutti i vantaggi che ciò comporta, quali figurano nell'introduzione all'Accordo Internazionale, tramite il controllo dell'uso di sostanze capaci di avvantaggiare o svantaggiare un cavallo in corsa, contrariamente alle proprie capacità.*

Prelievi

2. *Al fine di stabilire se una sostanza proibita è presente, dai prelievi sono effettuati a cavalli che hanno partecipato ad una corsa. In conformità a quanto previsto dai propri regolamenti delle corse, le Autorità Ippiche possono anche effettuare dei prelievi in qualunque altro momento. Per "prelievo" si intende prelievo di una qualunque parte del cavallo o di un elemento a contatto con qualunque parte del cavallo.*
3. *Il campione prelevato, che dispone di una catena di sicurezza che offre tutte le garanzie, è suddivisa in due parti: un campione A e un campione B. Se il campione A viene dichiarato contenente una e più sostanze proibite, il campione B può essere sottoposto ad analisi per confermare la presenza di quella o quelle sostanze sia sistematicamente, sia facoltativamente, su richiesta dell'allenatore o del proprietario.*
4. *Quando un'autorità ippica rileva le presenze di una o più di una sostanza proibita in un campione prelevato ad un cavallo iscritto o che abbia partecipato ad una corsa retta dalla stessa autorità ma allenato all'estero, l'autorità del Paese dove è allenato il cavallo deve essere informata e fornire su richiesta aiuto e collaborazione.*

Sanzioni

5. *Il cavallo è sempre squalificato se il campione prelevato dopo la corsa contiene una sostanza proibita. L'allenatore del cavallo viene punito, salvo nei casi in cui ha assolto i suoi obblighi in modo irrepreensibile, come sotto descritto.*
6. *Quando un campione prelevato ad un cavallo, in qualunque altro momento, contiene una sostanza proibita, le autorità ippiche possono nell'ambito dei propri regolamenti imporre una sanzione al cavallo, all'allenatore, al proprietario o a qualunque altro soggetto.*

Responsabilità dell'allenatore

7. *L'Allenatore è sempre responsabile:*

- *Dell'alimentazione, delle condizioni ambientali, della protezione e della sicurezza dei cavalli a lui affidati.*
- *Deve prendere ogni precauzione utile per i suoi cavalli atta ad evitare qualunque contatto con delle sostanze proibite, come definite nel regolamento delle corse.*
- *Deve tenersi informato sulle conseguenze delle terapie applicate ai suoi cavalli.*
-

Norme applicabili al giorno della corsa

8. *Salvo i Veterinari autorizzati dai Commissari o dall'autorità ippica, nessuno può introdurre nelle scuderie dell'ippodromo, nel giorno delle corse, una sostanza proibita o qualunque mezzo di somministrazione di tale sostanza.*
9. *Dopo la partecipazione di un cavallo ad una corsa e prima che sia libero dagli obblighi di prelievo dopo-corsa, nessun trattamento contenente delle sostanze proibite è consentito senza autorizzazione ufficiale.*

Sostanze Proibite

10. *Sono proibite le sostanze seguenti:*

- *Sostanze capaci di agire in qualunque momento su uno o più sistemi corporei dei mammiferi sotto-elencati:*

sistema nervoso

sistema cardio-vascolare

sistema respiratorio

sistema digestivo

sistema urinario

sistema riproduttivo

sistema muscolo-scheletrico

circolazione sanguigna

sistema immunitario, ad eccezione delle sostanze presenti nei vaccini autorizzati contro le malattie infettive

sistema endocrino

- *secrezioni endocrine e loro omologhi sintetici*
- *Agenti mascheranti.*

11. *Per rilevamento di una sostanza proibita, si intende il rilevamento della presenza della sostanza stessa o di un metabolita di tale sostanza o di un isomero di tale sostanza o di un isomero del metabolita. Il rilevamento di un indicatore scientifico provante che c'è stata somministrazione o esposizione ad una sostanza proibita è equivalente al rilevamento di tale sostanza.*
12. *Per fornire un aiuto agli allenatori e ai loro consulenti veterinari, le autorità ippiche possono includere nei propri regolamenti degli esempi di sostanze proibite.*
13. *Per assistere le commissioni disciplinari, le autorità ippiche possono fornire una classificazione delle sostanze proibite.*

Soglie

14. *Delle soglie possono essere adottate unicamente per:*
- *Le sostanze endogene nel cavallo*
 - *Le sostanze presenti naturalmente nelle piante abitualmente mangiate dal cavallo al prato o raccolte come foraggio per cavalli*
 - *Le sostanze ritrovate nell'alimentazione del cavallo la cui presenza risulta dalla contaminazione durante la cultura, il trattamento o la trasformazione, l'imballaggio o il trasporto.*
15. *Dette soglie vengono raccomandate dal Consiglio Consultivo per il controllo antidoping della Federazione, previa consultazione con gli analisti e veterinari ufficiali dei Paesi firmatari e approvazione della Federazione stessa.*
16. *Le sostanze presenti in concentrazioni inferiori alle soglie seguenti non danno luogo a procedimenti disciplinari:*

<u>Sostanze</u>	<u>Soglie</u>
• <i>Acido salicilico</i>	- 750 microgrammi per ml nell'urina - 6,5 microgrammi per ml nel plasma
• <i>Arsenico</i>	- 0,3 microgrammi d'arsenico totale per ml di Urina
• <i>Boldenone</i>	- 0,015 microgrammi di boldenone libero e coniugato per ml nell'urina dei maschi interi (esclusi i castroni)

- *Diossido di carbonio libero* - 37 millimole per litro di plasma
- *Dimetisolfossido* - 15 microgrammi per ml nell'urina
- 1 microgrammo per ml. nel plasma
- *Estraniedolo nei cavalli interi*
(esclusi i castroni) - la massa libera e coniugata di 5 -estrane- 3/ , 17 -diol
fratto la massa libera e coniugata di 5(10)-estrane-3/ ,
17 -diol nell'urina di cavalli interi (esclusi i castroni)
alla percentuale di 1.
- *Idrocortisone* - 1 microgrammo per ml nell'urina
- *Metoxitiramina* - 4 microgrammi di 3 – metoxitiramina in
forma libera e coniugata per ml nell'urina
- *Testosterone* - 0,02 microgrammi per ml nell'urina in forma
libera e coniugata per i castroni o
- 0,055 microgrammi di testosterone in forma libera e
coniugata per ml di urina per le puledre e le cavalle
(non gravide)
- *Teobromina* - 2 microgrammi per ml nell'urina

N.B. La sostanza coniugata è la sostanza che può essere liberata dai coniugati.

17. In occasione del rilevamento di una sostanza proibita di natura endogena, l'autorità ippica può decidere, sia d'ufficio che su richiesta dell'allenatore o del proprietario, di procedere a qualunque esame complementare ulteriore.

Laboratori

18. L'obiettivo dei Paesi firmatari è che i loro laboratori:

- *Siano accreditati confermamente alla guida ISO/IEC17025 “Condizioni Generali di competenza richieste ai laboratori di analisi e di verifica” e al documento complementare ILAC –G7 “Condizioni di Accreditazione e criteri di funzionamento per i laboratori ippici”*
- *Applichino le disposizioni della “Guida per il rilevamento delle sostanze proibite” (Parte B dell’ILAC-G 7)*
- *Rispettino le “Specifiche di Rendimento della Federazione delle Autorità Ippiche” (Allegato 4)*
- *Partecipino ai test fra laboratori (comma 5.9/(b) della Guida ISO/IEC 17025 : 1999).*

19. Allo scopo di evitare delle infrazioni, le autorità ippiche possono eventualmente:

- *Divulgare dei tempi di sospensione*
- *Preavvisare nel caso di messa a punto di nuovi test o di test modificati*
- *Fornire un servizio di analisi di individuazione di sostanze proibite nei prelievi a cavalli iscritti, su indicazione dell’allenatore*

DISCIPLINARE

I COMPITI E LE RESPONSABILITA' DEI VETERINARI E DEGLI ISPETTORI INCARICATI DALL'U.N.I.R.E.

PRESSO GLI IPPODROMI

**(Allegato alla Deliberazione C. G. n. 36 del 4.4.2003,
modificato con Deliberazione C.G. n. 69 del 30.6.2003)**

VETERINARIO RESPONSABILE

Il Veterinario Responsabile deve recarsi negli ippodromi per i quali è stato incaricato dall'Ente. In caso d'impossibilità ad assolvere tali incarichi, il Veterinario Responsabile deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Ente.

Qualora l'impossibilità ad assolvere l'incarico sia dovuta a cause di forza maggiore, non prevedibili prima della giornata di corse stessa, il Veterinario Responsabile deve premurarsi di darne immediato avviso, telefonico e successivamente anche via FAX, all'Ente.

Il Veterinario Responsabile deve essere presente in ippodromo almeno un'ora prima dell'inizio del convegno di corse, e rimanervi sino a mezza ora dopo la fine dell'ultima corsa, e in ogni caso dopo avere terminato le operazioni di controllo sulle sostanze proibite. Per i dettagli sui prelievi e relativo confezionamento dei campioni, si rimanda al disciplinare sui prelievi.

Il Veterinario Responsabile deve rapportarsi con il personale indicato dalle Società di Corse, per ritirare tutta la documentazione identificativa e sanitaria relativa ai cavalli partecipanti alla giornata di corse e per avere accesso ai locali che le stesse società devono allestire ed attrezzare in modo idoneo allo svolgimento delle mansioni da espletare.

Il Veterinario Responsabile deve rapportarsi con la Giuria/Commissari, al fine di collaborare secondo le proprie responsabilità e competenze, al controllo delle corse.

Le Giurie/Commissari devono acquisire in forma scritta il parere obbligatorio, anche se non vincolante, del Veterinario Responsabile, prima dell'adozione di provvedimenti riguardanti le seguenti materie:

- Certificazioni vaccinali dei cavalli
- Controlli identificativi dei cavalli
- Ritiri sul campo per motivi sanitari
- Omessa collaborazione degli operatori nelle aree riservate (Recinto riservato, Area di prelievo e tondino) per tutte le materie in ambito veterinario
- Mancata collaborazione da parte della Società di Corse
- Detenzione nelle stesse aree riservate di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (farmaci, aghi, sonde, ecc.)
- Tutela del benessere animale
- Incidenti in pista e luoghi pubblici nella giornata di corse

Il Veterinario Responsabile nell'espletamento delle sue funzioni è affiancato dal Veterinario Coadiutore e dagli Ispettori Antidoping, ai quali può delegare alcuni dei suoi compiti.

Per le corse al galoppo negli ippodromi definiti "autorizzati" in base al Regolamento delle Corse, in cui sono programmate corse in cui non vi sia accettazione delle scommesse, viene incaricato un solo Veterinario (Responsabile o Coadiutore) ed un solo Ispettore Antidoping.

Il Veterinario Responsabile, o il Veterinario Coadiutore da questi incaricato, può sottoporre a visita identificativa qualsiasi cavallo partente durante la giornata di corse. La visita identificativa può essere effettuata anche dopo la corsa (Cavallo vincitore e cavalli piazzati).

Qualora, nel Trotto, non fosse possibile identificare la totalità dei cavalli partenti, è stabilita la seguente lista di priorità nei controlli identificativi:

**nel galoppo si rinvia al disciplinare del controllo sull'identità che prevede, nel galoppo, la visita identificativa di tutti i cavalli partenti.*

- Cavalli partecipanti a prove di qualifica e riquifica
- Cavalli debuttanti
- Cavalli debuttanti su piazza
- Cavalli che hanno vinto o si sono piazzati
- Qualsiasi altro cavallo che il Veterinario Responsabile ritenga opportuno identificare.

Il Veterinario Responsabile o il Veterinario Coadiutore da questi incaricato, può sottoporre a sua discrezione ogni cavallo partente alla visita pre-corsa. Per i principi ispiratori e le modalità esecutive della visita pre-corsa, si rimanda al disciplinare sul controllo del benessere del cavallo in ippodromo.

Il Veterinario Responsabile è tenuto ad intervenire in supporto al Veterinario di Servizio in caso d'incidenti in pista, relazionando l'accaduto all'Ente.

Il Veterinario Responsabile è tenuto a segnalare ai Commissari/Giuria ogni caso di maltrattamento dei cavalli presenti in ippodromo.

Il Veterinario Responsabile è tenuto, al termine della giornata di corse, a prendere in consegna i campioni prelevati ed ad inviarli al laboratorio, secondo modalità di volta in volta concordate con l'Ente.

VETERINARIO COADIUTORE

Il Veterinario Coadiutore, deve recarsi negli ippodromi per i quali è stato incaricato dall'Ente.

In caso d'impossibilità ad assolvere l'incarico deve darne tempestiva comunicazione al suo sostituto ed all'Ente.

Qualora l'impossibilità ad assolvere l'incarico sia dovuta a cause di forza maggiore, non prevedibili prima della giornata di corse stessa, dovrà darne immediato avviso, telefonico e successivamente anche via fax, all'Ente.

Il Veterinario Coadiutore deve essere presente in ippodromo almeno un'ora prima dell'inizio del convegno di corse, e rimanervi sino a mezza ora dopo la fine dell'ultima corsa, e in ogni caso dopo che siano concluse le operazioni di controllo sulle sostanze proibite.

Il Veterinario Coadiutore deve rapportarsi con il Veterinario Responsabile presente in ippodromo, riferendogli tutte le proprie considerazioni in merito alle mansioni svolte.

ISPETTORI ANTIDOPING

Gli Ispettori addetti al controllo delle sostanze proibite, devono recarsi negli ippodromi per i quali sono stati incaricati dall'Ente.

In caso d'impossibilità ad assolvere l'incarico devono darne tempestiva comunicazione scritta, via fax, all'Ente.

Qualora l'impossibilità ad assolvere l'incarico sia dovuta a cause di forza maggiore, non prevedibili prima della giornata di corse stessa, devono premurarsi di darne immediato avviso, telefonico e successivamente anche via fax, all'Ente.

Gli Ispettori addetti al controllo delle sostanze proibite devono essere presenti in ippodromo almeno un'ora prima dell'inizio del convegno di corse e rimanervi sino a mezza ora dopo la fine dell'ultima corsa, e comunque dopo che siano concluse le operazioni di controllo sulle sostanze proibite.

Gli Ispettori addetti al controllo delle sostanze proibite devono compilare i verbali di prelievo, per quanto di loro competenza, e provvedono all'esecuzione d'alcune tappe del confezionamento, come prescritto nell'apposito disciplinare.

Gli stessi possono, su delega del Veterinario Responsabile, svolgere altri compiti (prelievo d'urina, assistenza durante le operazioni d'identificazione dei cavalli, ecc...).

ISPETTORI COADIUTORI

Gli Ispettori coadiutori devono recarsi negli ippodromi per i quali sono stati incaricati dall'Ente.

In caso d'impossibilità ad assolvere l'incarico devono darne tempestiva comunicazione scritta, via fax, all'Ente.

Qualora l'impossibilità ad assolvere l'incarico sia dovuta a cause di forza maggiore, non prevedibili prima della giornata di corse stessa, devono premurarsi di darne immediato avviso, telefonico e successivamente anche via fax, all'Ente.

Gli Ispettori devono essere presenti in ippodromo almeno un'ora prima dell'inizio del convegno di corse e rimanervi sino a mezza ora dopo la fine dell'ultima corsa, e comunque dopo che siano concluse le operazioni di controllo sulle sostanze proibite.

Gli stessi devono svolgere i compiti assegnati dal Veterinario Responsabile.

DISCIPLINARE
RECINTI RISERVATI E
ZONE DI PRELIEVO

(Allegato alla Deliberazione C.G. n. 36 del 4.4.2003)

Il controllo dei recinti riservati deve essere curato responsabilmente dalle Società di Corse. E' fatto obbligo alle stesse di fornire il personale di sorveglianza che deve verificare sistematicamente che l'accesso sia consentito per ciascun cavallo solo all'allenatore, al guidatore ed all'artiere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

La Società è tenuta a rilasciare detti tesserini, per le persone al loro allenamento o cura o consegnatari di ciascun cavallo partecipante alla corsa, al fine di rendere riconoscibili le persone autorizzate all'accesso ai recinti, che devono comunque essere munite di documento personale per l'identificazione, pena il divieto di accesso all'area riservata.

Definizione

Il recinto riservato è un'apposita area delimitata e recintata nel comprensorio dell'ippodromo, realizzata secondo le prescrizioni dell'Ente, di seguito elencate, nella quale vengono alloggiati, per una durata stabilita dall'Ente, i cavalli partecipanti a corse.

Al controllo dei recinti provvedono le Società di Corse che forniscono il personale di sorveglianza necessario, in ausilio al Veterinario Responsabile e a tutti gli incaricati dall'UNIRE, addetti al controllo disciplinare delle corse.

Caratteristiche delle aree riservate

L'area riservata dovrà:

- essere dotata di recinzione di un'altezza di circa 2,20 metri, al fine di scoraggiare qualsiasi introduzione non autorizzata di persone e materiali, al di fuori dell'ingresso opportunamente vigilato;
- essere dotata di un numero sufficiente di box o poste, completi di lettiera che dovrà essere rimossa alla fine di ogni evento, prevedendo anche la possibilità di fornire la scelta tra la lettiera di paglia e di trucioli; comprendere n. 5 box per i prelievi sui primi cinque arrivati;
- essere dotata di n.2 box adibiti a doccia, forniti di acqua calda in quantità sufficiente;
- avere una dotazione di materiali di scuderia (cavezze, lunghine, museruole, spugne, stecche ecc..)
- essere dotata di idoneo impianto di ripresa a circuito chiuso, atto a registrare tutti i movimenti all'interno del recinto e, in particolare, il movimento delle persone all'ingresso dei box. Le registrazioni dovranno essere conservate in luogo controllato, a cura e sotto la responsabilità delle segreterie delle Società di corse ed essere messe a disposizione dei soggetti indicati dall'Unire;

- essere controllata a cura della Società di Corse, con personale di sorveglianza munito dell'elenco con i nominativi dei Veterinari incaricati, degli addetti al controllo disciplinare delle corse e dei soggetti specificamente addetti all'allenamento ed alla cura del cavallo;
- essere dotata di sistemi di comunicazione telefonica (o tramite radio portatili), che assicurino la comunicazione in tempo reale tra il Veterinario Responsabile e l'Ispettore incaricato al recinto con la Giuria o i Commissari;
- essere dotata di un locale idoneo per i Veterinari e l'Ispettore;
- essere provvista di un unico varco di accesso per l'entrata e l'uscita, opportunamente presidiato a cura del personale della società di corse;
- essere provvista possibilmente di idonei servizi igienici.

Agli incaricati dell'Unire (Giurie, Commissari, Incaricati Tris, Ispettori) ed al Veterinario Responsabile, spetta il compito della verifica dei regolari adempimenti, per quanto di rispettiva competenza.

Salvo esplicita autorizzazione del Veterinario Responsabile, il box, con porta a doppio battente, deve presentare la parte superiore aperta o, comunque, tale da permettere la completa visibilità del suo interno.

Al momento dell'entrata nel recinto dei cavalli e delle persone addette al loro allenamento o cura o consegnatari, il Veterinario Responsabile o il Veterinario Coadiutore, da questi delegato, con l'aiuto dell'Ispettore o Ispettori incaricato (i) controlla il contenuto dei bauli e di ogni altro contenitore presente nell'area anzidetta. In qualsiasi momento il Veterinario Responsabile e/o l'Ispettore possono controllare: i box, i bauli e qualsiasi altro materiale introdotto nei recinti.

Ai sensi dell'Art.2 del Regolamento sulle sostanze proibite, è vietato, senza la preventiva autorizzazione del Veterinario Responsabile, pena l'esclusione dalla corsa, detenere o introdurre farmaci, prodotti o specialità farmaceutiche nonché qualsiasi mezzo di somministrazione di tali prodotti.

Non è consentita l'applicazione al cavallo di particolari fasciature diverse dalle fasce da riposo (ad esempio, fasce contenenti ghiaccio).

Qualora i cavalli siano accompagnati da tali farmaci o prodotti e/o mezzo di somministrazione degli stessi, tale materiale deve essere consegnato, prima dell'ingresso nell'Area riservata, al Veterinario Responsabile che ne garantisce la custodia negli appositi locali per le operazioni di prelievo e la riconsegna agli interessati al termine della giornata di corse.

Ciascun cavallo, nell'attesa dell'entrata in pista per la disputa della corsa, può lasciare il recinto solo per effettuare le "sgambature" al trotto o per essere condotto ai recinti dell'insellaggio al galoppo, previa l'autorizzazione del personale incaricato.

Il controllo dovrà interessare anche tali fasi e, pertanto, ciascun cavallo dovrà essere condotto di passo all'ingresso in pista e, comunque, rimanere sino a quel momento sotto la stretta vigilanza degli incaricati UNIRE e dei Veterinari preposti.

Per le corse TRIS vale lo specifico Regolamento approvato dall'UNIRE.

Durata dell'isolamento

La durata del periodo di isolamento viene stabilita per ogni tipologia di corsa con apposita circolare dell'Ente.

La durata massima dell'isolamento per qualsiasi tipo di corsa sia al trotto, sia al galoppo, non può comunque eccedere quanto prescritto per le corse TRIS, per cui è prevista la presenza dei cavalli partecipanti nell'area riservata 3 (tre) ore prima dell'ora di partenza prevista nel programma ufficiale per la prima corsa della giornata.

L'allenatore può richiedere alla Società di Corse di ospitare il cavallo in un box nella zona d'isolamento, anche nelle ore precedenti la corsa.

In caso d'assenso alla richiesta dell'allenatore e prima dell'introduzione del cavallo nel recinto d'isolamento, la Società di Corse provvede ad informare la Giuria o i Commissari ed il Veterinario Responsabile.

Per le corse TRIS vale lo specifico Regolamento approvato dall'UNIRE.

Corse per le quali è previsto l'isolamento dei cavalli nelle aree riservate

Le tipologie di corse per cui è previsto l'isolamento pre-corsa dei cavalli, sono stabilite con apposito provvedimento. Fino a nuove diverse disposizioni, restano in vigore quelle già emanate alla data di approvazione del presente disciplinare.

L'Ente può decidere, con apposita circolare, prima della chiusura delle iscrizioni, di far sottoporre ad isolamento pre-corsa i cavalli partenti in altre corse.

Persone che possono accedere ai recinti riservati

L'Ente, in determinate giornate, in particolare se programmata la corsa TRIS, può nominare, per potenziare i controlli, un ulteriore Ispettore incaricato di vigilare sullo svolgimento delle attività nel periodo d'isolamento e sull'autorizzazione delle persone all'ingresso del recinto.

Le persone autorizzate sono le seguenti:

- Ø Allenatore di un cavallo sottoposto ad isolamento;
- Ø Guidatore di un cavallo sottoposto ad isolamento;
- Ø Artiere di un cavallo sottoposto ad isolamento;
- Ø Personale incaricato dall'Ente per i controlli (Veterinario, Ispettore, membri di Giuria, Commissari) o dipendente dell'Ente;
- Ø Maniscalco di servizio per ogni intervento richiesto.

L'Ispettore incaricato controlla il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società di corse.

Controlli

L'Ispettore incaricato dei controlli sull'accesso e lo svolgimento delle attività all'interno della zona d'isolamento, con l'ausilio del Personale di sorveglianza messo a disposizione dalla Società di Corse, redige il verbale attestante l'ora d'ingresso del cavallo nella zona d'isolamento pre-corsa e il nominativo delle persone che hanno in consegna il cavallo e che sono addette alla sua cura.

Nelle giornate di corsa TRIS, l'Ispettore aggiunto all'isolamento, se nominato, integra tale verbale non solo con gli orari d'ingresso dei cavalli e le persone autorizzate ad accedere nel recinto, ma anche con gli orari di uscita e di rientro per le "sgambature", eventuali note sulle caratteristiche del recinto d'isolamento, sulla collaborazione della Società di Corse ed ogni notizia utile e d'interesse per l'Ente, fermo restando l'obbligo immediato di segnalazione alle Giurie, ai commissari, al Veterinario responsabile, all'Ufficio TRIS (se trattasi d'isolamento per corsa TRIS), per episodi o comportamenti che richiedano il loro intervento tempestivo.

Tale verbale deve essere consegnato prima della fine delle corse alle Giurie-Commissari ed inviato in copia all'Ente..

I cavalli in isolamento possono essere sottoposti, oltre alla visita veterinaria identificativa e di verifica delle condizioni di salute (visita pre-corsa), anche a prelievi di campioni di sangue e/o urina o di altro tipo di materiale biologico o di elementi a contatto con qualunque parte del cavallo.

Detti prelievi possono essere effettuati in qualsiasi momento, prima e/o dopo la corsa, senza alcun preavviso.

DISCIPLINARE
CONTROLLO BENESSERE CAVALLO
IN IPODROMO
(Allegato alla Deliberazione C.G. n. 36 del 4.4.2003)

(Tutela del cavallo atleta)

Il cavallo è il principale protagonista delle corse e, come tale, deve essere tutelato anche nel rispetto dell'immagine delle manifestazioni ippiche.

Il Regolamento sul controllo delle sostanze proibite stabilisce, all'art. 3, che il Veterinario Responsabile sovrintende alla tutela del benessere animale, in occasione delle corse e manifestazioni autorizzate.

I Commissari e le Giurie devono richiedere il parere professionale del Veterinario Responsabile, il quale è tenuto a consegnarlo in forma scritta, per tutte le decisioni e provvedimenti riguardanti il benessere animale. Tale parere professionale è obbligatorio pur non essendo vincolante.

Art.1) Cavalli sottoposti a visita

Ogni cavallo dichiarato partente può essere sottoposto a visita, nel corso della giornata della corsa, dal Veterinario Responsabile che può incaricare per tale compito un Veterinario Coadiutore.

Art.2) Visita pre-corsa

La stessa è mirata all'accertamento dello stato di salute del cavallo dichiarato partente, al fine di identificare i soggetti affetti da patologie tali da mettere a rischio la salute presente e futura del cavallo e/o l'incolumità dei fantini - cavalieri - guidatori, in caso di partecipazione a corse.

Il Veterinario Responsabile, che può incaricare per tale compito il Veterinario Coadiutore, effettuerà la suddetta visita secondo scienza e coscienza con l'obiettivo di verificare che il cavallo sia:

- in buono stato di salute ed esente da sintomi riferibili a malattia in atto;
- esente da zoppia evidente e tale da alterare il suo utilizzo o da dimostrarne stato di sofferenza;
- esente da ferite, abrasioni, escoriazioni che rendano l'animale sofferente o che danneggino l'immagine delle corse;

- tutelato contro ogni possibile forma di maltrattamento.

Art.3) Visita in caso di ritiro per motivi sanitari

Tale visita è mirata a verificare l'effettivo stato di salute del cavallo in caso di ritiro richiesto dall'allenatore.

La visita è obbligatoria per ogni cavallo ritirato.

L'unica certificazione valida per le Giurie - Commissari è quella del Veterinario Responsabile o del Veterinario Coadiutore da lui delegato.

Art.4) Visita in caso di incidenti alle gabbie, cavalli scossi e corse richiamate a seguito d'incidenti

Tale visita è effettuata al fine di confermare l'idoneità a partecipare alla corsa, in caso di cavalli scossi, coinvolti in incidenti alle gabbie e nei casi in cui la corsa è ripetuta a seguito d'interruzione causata da incidenti.

In tutti questi casi, il nullaosta del Veterinario Responsabile deve essere acquisito dalla Giuria - Commissari prima che gli stessi permettano l'inizio della corsa.

Art.5) Maltrattamenti

Il personale addetto alla disciplina delle corse ed i Veterinari incaricati dall'Ente sono responsabili della tutela del benessere dei cavalli partecipanti alle corse e dell'immagine delle manifestazioni ippiche.

Gli stessi sono tenuti a verificare, per quanto di loro competenza, ogni caso di maltrattamento a cui assistano o di cui vengano a conoscenza. In tutti i casi, debbono darne immediata comunicazione scritta ai Commissari-Giurie per i provvedimenti del caso.

I seguenti comportamenti possono essere considerati forme di maltrattamento:

- cavallo che sia frustato o subisca altre forme di maltrattamento alle gabbie di partenza, dopo l'arrivo della corsa, sia in pista sia nelle scuderie, ferme restando le disposizioni Regolamentari che sanzionano l'uso eccessivo della frusta in corsa;
- la partecipazione ad una competizione di un cavallo in evidente stato di sofferenza;
- la partecipazione ad una competizione di una femmina in stato di gravidanza avanzato;
- l'impiego di finimenti atti a provocare inutili sofferenze ai cavalli;
- qualsiasi altra forma di maltrattamento;

Art.6) Incidenti in pista

Il Veterinario Responsabile, collabora con il Veterinario di Servizio, per tutte le operazioni di pronto soccorso nel caso di incidenti in pista.

Il Veterinario Responsabile, è tenuto ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul controllo delle sostanze proibite, a redigere una relazione dettagliata per ogni caso di incidente in pista che abbia comportato l'infortunio o il decesso di un cavallo.

Detta relazione dovrà essere inviata alla Giuria-Commissari ed all'Ente.

Art.7) Controllo del pronto soccorso veterinario

Il Veterinario Responsabile deve relazionare l'Ente circa il rispetto da parte delle Società di Corse, delle prescrizioni relative al pronto soccorso veterinario e alla gestione degli incidenti, dal punto di vista della salute dei cavalli partecipanti e dell'immagine pubblica delle competizioni ippiche.

Art.8) Controllo delle pratiche veterinarie proibite

Il Veterinario Responsabile è tenuto a verificare il rispetto delle circolari emanate dalle Aree tecniche in materia di pratiche veterinarie proibite (es. tracheostomia).

In caso di pratiche inconsuete non previste dalla normativa vigente, il Veterinario Responsabile è tenuto, oltre a valutarne l'impatto sul benessere del cavallo, a redigere una dettagliata relazione per la Giuria-Commissari e per l'Ente.

Il Veterinario Responsabile, nel caso in cui si trovi a dover sottoporre a prelievo d'urina un cavallo che, seppur vincitore, rientra al tondino visibilmente zoppo e sofferente, può, per motivi di benessere animale e d'immagine, sottoporre il cavallo a prelievo di sangue e segnalare al Veterinario di Servizio il caso per le misure da adottare.

DISCIPLINARE
CONTROLLO DI IDENTITÀ
DEI CAVALLI IN IPPODROMO

(Allegato alla Deliberazione C.G. n. 36 del 4.4.2003)

Il Veterinario Responsabile, o il Veterinario Coadiutore da lui incaricato, è addetto al controllo dell'identità dei cavalli durante la giornata di corse.

I documenti identificativi dei cavalli partecipanti alle corse devono essere depositati presso la Società di Corse:

- ü per le corse rette dall'Area Trotto almeno 1 ora prima dell'inizio della riunione.
- ü per le corse rette dall'Area Galoppo e dall'Area Sella almeno un'ora prima della corsa cui devono partecipare.

I passaporti e i moduli per il rilevamento dei dati segnaletici, devono essere compilati:

- ◆ con penna a sfera nera per le parti dello stesso colore del mantello e penna a sfera rossa per le parti bianche;
- ◆ in stampatello;
- ◆ con timbro, firma e data;

Le variazioni e/o le aggiunte ai dati segnaletici, devono essere riportate sul libretto, solo ed esclusivamente se sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'identità del cavallo.

CORSE AL TROTTO

Fermo restando l'obbligo stabilito dall'articolo 5 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, è consentita la partecipazione a corse a cavalli privi di documento identificativo per i quali sia stata preventivamente comunicata, dall'UNIRE alla Società di Corse, autorizzazione circostanziata e limitata al tempo indicato nella stessa.

In tali casi l'Ente fornirà ai veterinari incaricati gli elementi necessari per l'identificazione del cavallo momentaneamente sprovvisto di documento.

Per i cavalli nati prima del 1995, ai quali ancora non fosse stato rilasciato il passaporto, il Veterinario dovrà redigere il libretto identificativo secondo le disposizioni della circolare UNIRE Area Trotto n. 19/2002.

Il Veterinario deve procedere all'identificazione dei seguenti cavalli:

- § Qualifiche
- § Debuttanti
- § Cavalli provenienti da altra piazza (ippodromo diverso da quello in cui viene svolta l'attività abituale).
- § Cavalli partecipanti a G.P., TRIS
- § Cavalli sottoposti a prelievo per il controllo delle sostanze proibite
- § Qualunque cavallo che il Veterinario Responsabile ritenga di dover controllare.

1. Compila, se mancante, la parte grafica del passaporto sulla base dei dati riportati in parte descrittiva e del riscontro effettuato sul cavallo sottoposto a controllo;
2. Rileva il numero di microchip e lo confronta con quello riportato sul libretto segnaletico;
3. Se sono presenti aggiunte e/o variazioni, le riporta sul libretto stesso. In assenza di variazioni, deve riportare la dicitura "DATI CONFERMATI", appone inoltre data, firma, e timbro.
4. Compila, in caso di qualifica e di debutto, la pag. 18.
5. In caso di variazioni rilevanti dei dati segnaletici, effettua il prelievo per il DNA, ritira il passaporto, nel quale compila la pag. 13, comunica per iscritto alla Giuria di non riconoscere il cavallo e trasmette all'UNIRE Area Trotto il passaporto con la copia di tale comunicazione. La giuria adotta, quindi, i provvedimenti del caso.
6. In caso di variazioni poco rilevanti, che non compromettono il riconoscimento del cavallo, trasmette all'UNIRE Area Trotto la copia delle pagg. 6 e 7 del libretto in cui sono state annotate le variazioni.

Cavalli trottatori importati

Al momento dell'identificazione di un cavallo importato, il Veterinario Responsabile deve, se presente anche il microchip, confrontarlo con quello riportato sul documento identificativo.

Qualora il cavallo importato non sia già provvisto di microchip (riportato sul certificato di registrazione e sul certificato di esportazione definitiva), il veterinario incaricato presso l'ippodromo provvederà ad inserire il microchip e ad inviare a mezzo fax il relativo verbale all'ufficio importazione dell'Ente.

CORSE AL GALOPPO ED IN OSTACOLI

Tutti i cavalli partecipanti alle corse rette dall'Area Galoppo e dall'Area Sella, devono essere identificati prima della corsa.

Cavalli nati in Italia

E' cura dell'allenatore presentare il libretto segnaletico già compilato nella parte grafica, dove deve essere specificato se i dati sono confermati o meno, data della compilazione, firma e timbro del veterinario che lo ha redatto.

Nel caso siano presenti aggiunte e/o variazioni non approvate dall'Ente (vale a dire in assenza di timbro dell'U.N.I.R.E. Area Galoppo con data, firma e sigla in alto del Veterinario dell'Ente), in relazione all'entità delle variazioni, il cavallo può:

- ◆ essere ammesso a correre con riserva, la cui valutazione e decisione è quindi a discrezione del Veterinario Responsabile;
- ◆ essere escluso dalla corsa;

in entrambi i casi sopra citati, il Veterinario Responsabile deve informare i Commissari e provvedere ad inviare il libretto segnaletico all'Ente.

In presenza di un libretto segnaletico di un cavallo debuttante, non compilato nella parte grafica, sarà cura del Veterinario Responsabile redigerne la parte grafica sulla base di quanto riportato nella parte descrittiva, e dei dati segnaletici riscontrati sul cavallo stesso.

In caso di aggiunte e/o variazioni si rimanda a quanto sopra esposto.

Un controllo particolare deve essere curato dal Veterinario Responsabile in occasione delle corse riservate ai cavalli di due anni e tre anni, per quanto attiene la verifica dell'età del cavallo da effettuarsi attraverso l'esame della tavola dentaria.

Nel caso in cui sia riscontrata una mancata corrispondenza tra l'età dichiarata del cavallo e l'età deducibile dalla tavola dentaria, il Veterinario Responsabile deve redigere un certificato veterinario da inviare all'Area di competenza unitamente al libretto segnaletico del cavallo in questione.

Cavalli purosangue importati

I cavalli nati in Inghilterra e Irlanda ed esportati da tali paesi dal 1999 sono muniti di microchip, il codice a barre è riportato nella pagina relativa al grafico del cavallo.

Al momento dell'identificazione di un cavallo importato, il Veterinario Responsabile deve, se presente anche il microchip, confrontarlo con quello riportato sul libretto segnaletico, **unitamente comunque al controllo dei dati segnaletici.**

In caso di aggiunte e/o variazioni, il Veterinario Responsabile dovrà redigere un modello 2014 riportando tutti i dati segnaletici del cavallo, il numero di microchip se presente, data, firma e timbro.

Per l'ammissione alla corsa valgono i principi esposti per i cavalli italiani.

In questo caso i Commissari, in seguito alla comunicazione del Veterinario Responsabile, provvedono ad inoltrare immediatamente all'Ente il libretto segnaletico unitamente al modello 2014.

I libretti segnaletici emessi da Autorità estere paritetiche all'U.N.I.R.E., sono già compilati nella parte grafica e non possono essere assolutamente modificati in nessun modo, né possono essere apposti timbri o sigle a conferma dell'avvenuto controllo veterinario.

Per passaporti emessi in lingua diversa da quella francese o inglese la presenza del timbro comprovante l'avvenuta registrazione all'Ente, conferma anche la corrispondenza dei dati segnaletici riportati in parte grafica.

Nel caso di importazione temporanea per un periodo inferiore ad un mese, il Veterinario Responsabile deve provvedere all'identificazione del cavallo sulla base del libretto segnaletico e del certificato Veterinario attestante i dati segnaletici rilevati al momento dell'importazione.

Tali dati devono essere riportati sull'apposito modulo da inoltrare all'Ente unitamente agli altri adempimenti fissati dall'articolo 106 del Regolamento Corse.

Nel caso in cui tale certificato Veterinario non sia stato depositato, esso dovrà essere redatto sull'apposito modulo 2014 a cura del Veterinario Responsabile.

Ulteriori controlli sui libretti segnaletici nel settore Galoppo

A seguito della soppressione della figura dell'Ispettore al controllo dei libretti segnaletici, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulle sostanze proibite, il Veterinario Responsabile o il Veterinario Coadiutore da esso delegato, anche tramite la figura dell'Ispettore Coadiutore, deve provvedere a:

1. verificare, per i cavalli debuttanti l'attestazione dell'addestramento alla partenza con le macchine a stalli, riportato nell'apposita pagina del libretto segnaletico (per i cavalli stranieri che vengono a debuttare in Italia, tale timbro è sostituito da una certificazione allegata al passaporto);
2. apporre sui passaporti, per i cavalli debuttanti, il visto dell'avvenuta identificazione con apposito timbro, nella pagina relativa ai controlli delle autorità ippiche e sottoporre ai commissari, per i cavalli

che abbiano debuttato nella giornata, il libretto segnaletico ai fini dell'apposizione dell'attestazione da parte degli stessi dell'avvenuto debutto.

3. verificare, in caso di cavalli importati per un periodo inferiore ad un mese, la validità del visto d'esportazione, segnalando ai Commissari eventuali scadenze, ai fini dei previsti provvedimenti d'esclusione o degli altri provvedimenti stabiliti dall'art.106 del Regolamento delle Corse.

Effettuato il controllo di identità del cavallo importato, il Veterinario deve procedere all'apposizione del visto dell'avvenuta identificazione nella pagina relativa ai controlli delle autorità ippiche, attestante in tal modo, ogni volta, la presenza del cavallo nell'ippodromo italiano nella giornata di corse.

Tale timbro deve essere apposto contestualmente all'identificazione ogni qualvolta, nell'ambito dei trenta giorni, il cavallo partecipa a corse in Italia.

In ogni caso, in occasione della prima corsa, la segreteria della Società di Corse deve trasmettere all'Area competente la fotocopia del libretto segnaletico in tutte le sue parti unitamente al modello 2014.

Per le corse successive, effettuate in Italia nell'ambito della validità del visto dei 30 giorni, deve essere inviata solo la pagina relativa all'identificazione del cavallo e attestante la presenza dello stesso nella medesima data nell'ippodromo italiano.

4. verificare, nel caso di cavalli importati in via definitiva, la presenza dell'avvenuta registrazione in Italia del soggetto, rilevata dalla presenza dell'apposito timbro ovale apposto dagli Uffici dell'Area Galoppo, fermo restando tutte le disposizioni contenute nell'art.106 e 123 del Regolamento delle Corse cui si rinvia;

5. verificare, nel caso dei cavalli partecipanti a corse ad ostacoli, la documentazione attestante l'avvenuta prova di qualifica.

Cavalli privi di passaporto

Per l'Area Galoppo, un cavallo è **ammesso a correre senza passaporto solo nei seguenti casi:**

1. cavalli di tre anni e oltre che abbiano già debuttato, il cui allenatore abbia presentato ai Commissari copia della documentazione inviata all'Ente per il rilascio del duplicato;
2. cavalli muniti d'autorizzazione a correre rilasciata dall'Ente tramite fax inviato direttamente alla Società di Corse o tramite documento sostitutivo.

Non possono essere ammessi a correre cavalli il cui documento risulta essere una fotocopia del passaporto, anche se recante la dicitura "copia conforme all'originale" apposta da una Società di Corse.

DISCIPLINARE
PROCEDURE DI PRELIEVO E CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI
(Allegato alla Deliberazione C.G. n. 109 in data 27.10.2003)

Procedure di prelievo e confezionamento
deicampioni di urina

1. Il responsabile del cavallo sceglie, sotto il controllo del Veterinario Responsabile o del Veterinario Coadiutore da lui incaricato, una confezione sigillata.
2. Dopo l'apertura, il Veterinario compila e firma la contromarca riportante il numero presente sui flaconi e contenuta nella confezione; il Veterinario consegna tale contromarca al responsabile del cavallo.
3. In presenza del responsabile del cavallo, il Veterinario Responsabile, o il Veterinario Coadiutore da lui incaricato, preleva l'urina con l'apposito raccoglitore.
4. Il Veterinario chiude i flaconi contenenti l'urina e li sigilla.
5. Sul flacone, destinato alla prima analisi, il Veterinario appone l'etichetta compilata con sesso ed età del cavallo.
6. Sul flacone destinato alla seconda analisi, il Veterinario appone l'etichetta compilata con ippodromo, data e nome del cavallo; i presenti a questa operazione hanno facoltà di firmare il sigillo apposto su tale flacone.
7. I flaconi vengono portati all'Ispettore Antidoping, che aggiunge la propria firma alla contromarca di cui al punto 2.
8. L'Ispettore Antidoping compila i verbali appositi e li sottopone alla firma delle persone riportate nei medesimi.
9. Le procedure dal punto 1 al punto 8 sono svolte alla presenza degli interessati, mentre le procedure dei punti seguenti sono effettuate in presenza del solo Ispettore Antidoping.
10. L'Ispettore Antidoping appone sui flaconi la sigla contenuta nella confezione sigillata e la stessa viene posta nell'apposito spazio dei verbali.

11. L'Ispettore toglie dal flacone destinato alla prima analisi l'etichetta numerata già presente e la incolla sul verbale, nello spazio relativo al n° del flacone, e trascrive lo stesso numero sull'altra copia del verbale.
12. L'Ispettore pone i flaconi all'interno dei rispettivi contenitori, contraddistinti da "A" per la prima analisi e da "B" per la seconda analisi.
13. L'Ispettore appone sui verbali le etichette predisposte, contenute nella confezione scelta all'inizio dell'operazione e riportanti i codici dei sigilli utilizzati per la chiusura delle borse.
14. Pone la 3° etichetta con il medesimo numero espresso in codice a barre all'esterno della borsa corrispondente.
15. Inserisce la copia del verbale contenente l'etichetta originale, di cui al punto 11, nella borsa B contenente il flacone di seconda analisi.
16. Chiude le borse con 2 sigilli riportanti codici differenti, contenuti nella confezione scelta, avendo cura di abbinare in maniera corretta sigilli e codici di cui ai punti 13 e 14.
17. L'Ispettore Antidoping pone l'altra copia del verbale nell'apposita busta, che viene chiusa e sigillata.
18. Pone sulla busta, debitamente compilata, la 5° sigla disponibile nella confezione sigillata.
19. Inserisce le singole buste in un'unica busta, sulla quale sono indicati la data e l'ippodromo, e la invia all'UNIRE.
20. L'Ispettore Antidoping consegna le borse al Veterinario Responsabile; gli stessi firmano congiuntamente gli appositi verbali consuntivi.
21. Il Veterinario Responsabile pone le borse contenenti i prelievi nelle sacche isotermitiche da trasporto, avendo cura di chiuderle con i sigilli di sicurezza che ha in dotazione.
22. Tale numero di sigillo deve essere apposto sulla copia del verbale consuntivo, che deve essere inviato immediatamente con le modalità ed ai recapiti indicati dall'UNIRE.

Procedure di prelievo e confezionamento
dei campioni di sangue

1. Il responsabile del cavallo sceglie, sotto il controllo del Veterinario Responsabile o del Veterinario Coadiutore da lui incaricato, una confezione sigillata.
2. Dopo l'apertura, il Veterinario firma e compila la contromarca riportante il numero presente sui flaconi e contenuta nella confezione; il Veterinario consegna tale contromarca al responsabile del cavallo.
3. In presenza del responsabile del cavallo, il Veterinario Responsabile, o il Veterinario Coadiutore da lui incaricato, preleva il sangue con il materiale che ha in dotazione (camicie, aghi) e le provette contenute nella confezione.
4. Il Veterinario pone 2 provette in ogni flacone e li sigilla.
5. Sul flacone, destinato alla prima analisi, il Veterinario Responsabile appone l'etichetta compilata con sesso ed età del cavallo.
6. Sul flacone destinato alla seconda analisi, il Veterinario Responsabile appone l'etichetta compilata con ippodromo, data e nome del cavallo; i presenti a questa operazione hanno facoltà di firmare il sigillo apposto su tale flacone.
7. I flaconi vengono portati all'Ispettore Antidoping, che aggiunge la propria firma alla contromarca di cui al punto 2.
8. L'Ispettore Antidoping compila i verbali apposti e li sottopone alla firma delle persone riportate nei medesimi.
9. Le procedure dal punto 1 al punto 8 sono svolte alla presenza degli interessati, mentre le procedure dei punti seguenti sono effettuate in presenza del solo Ispettore Antidoping.
10. L'Ispettore Antidoping appone sui flaconi la sigla contenuta nella confezione sigillata e la stessa viene posta nell'apposito spazio dei verbali.
11. L'Ispettore toglie dal flacone destinato alla prima analisi l'etichetta numerata già presente e la incolla sul verbale, nello spazio relativo al n° del flacone, e trascrive lo stesso numero sull'altra copia del verbale.

12. L'Ispettore pone i flaconi all'interno dei rispettivi contenitori, contraddistinti da "A" per la prima analisi e da "B" per la seconda analisi.
13. L'Ispettore appone sui verbali le etichette predisposte, contenute nella confezione scelta all'inizio dell'operazione e riportanti i codici dei sigilli utilizzati per la chiusura delle borse.
14. Pone la 3° etichetta con il medesimo numero espresso in codice a barre all'esterno della borsa corrispondente.
15. Inserisce la copia del verbale contenente l'etichetta originale, di cui al punto 11, nella borsa B contenente il flacone di seconda analisi.
16. Chiude le borse con 2 sigilli riportanti codici differenti, contenuti nella confezione scelta, avendo cura di abbinare in maniera corretta sigilli e codici di cui ai punti 13 e 14.
17. L'Ispettore Antidoping pone l'altra copia del verbale nell'apposita busta, che viene chiusa e sigillata.
18. Pone sulla busta, debitamente compilata, la 5° sigla disponibile nella confezione sigillata.
19. Inserisce le singole buste in un'unica busta, sulla quale sono indicati la data e l'ippodromo, e la invia all'UNIRE.
20. L'Ispettore Antidoping consegna le borse al Veterinario Responsabile; gli stessi firmano congiuntamente gli appositi verbali consuntivi.
21. Il Veterinario Responsabile pone le borse contenenti i prelievi nelle sacche isotermitiche da trasporto, avendo cura di chiuderle con i sigilli di sicurezza che ha in dotazione.
22. Tale numero di sigillo deve essere apposto sulla copia del verbale consuntivo, che deve essere inviato immediatamente con le modalità ed ai recapiti indicati dall'UNIRE.

DISCIPLINARE

VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI

(Allegato alla Deliberazione C.G. n.36 del 4.4.2003)

INTRODUZIONE

E' obbligatoria la vaccinazione, secondo lo schema indicato di seguito, nei confronti dell'influenza equina (Orthomyxovirus) per i cavalli introdotti negli ippodromi riconosciuti dall'UNIRE e per icavallidichiarati partentiiin tali ippodromi.

Gli intervalli tra un intervento vaccinale e l'altro sono intervalli massimi, oltre i quali il cavallo è il escluso dalla partecipazione alla corsa.

La vaccinazione antinfluenzale deve essere effettuata da un veterinario che certifica sul libretto segnaletico la somministrazione del vaccino, con timbro, firma, fustella del vaccino, data e luogo dell'intervento.

VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI RICHIESTE (Intervalli minimi e massimi)

Per poter entrare negli ippodromi riconosciuti dall'UNIRE, partecipare a CORSE, ogni cavallo deve essere accompagnato da passaporto sul quale è riportata l'attestazione dell'avvenuta somministrazione delle seguenti iniezioni vaccinali:

- ü 1° vaccinazione;
- ü 2° vaccinazione dopo **21- 92 giorni** (1 – 3 mesi) dalla 1° vaccinazione;
- ü 3° vaccinazione dopo **150 – 215 giorni** (5 – 7 mesi) dalla 2° vaccinazione;
- ü ogni successivo richiamo con intervallo massimo di 12 mesi dal precedente intervento vaccinale.

Tali disposizioni si applicano anche ai cavalli importati in via temporanea, tenendo conto degli interventi vaccinali ricevute dagli stessi all'estero e riportate puntualmente nei passaporti.

Un cavallo, per poter partecipare a corse, deve aver ricevuto almeno **i primi 3 interventi vaccinali antinfluenzali**.

Qualora gli intervalli tra le somministrazioni vaccinali non siano regolari, cioè superiori ai tempi minimi richiesti, il cavallo non è ammesso alla partecipazione a corse e deve essere sottoposto ad un nuovo programma vaccinale che non tenga in considerazione le precedenti vaccinazioni.

Un cavallo non è ammesso a correre se ha ricevuto una vaccinazione nei 7 giorni precedenti la corsa.

Sono, altresì, esclusi dalle corse i cavalli la cui documentazione vaccinale non è regolare (ad esempio vaccini scaduti nel momento dell'intervento vaccinale, fustelle alterate, irregolarità formali, ecc..).

La normativa sopra riportata entra in vigore per i cavalli nati a partire dal 2001 e quindi dai debutti nel 2003.

RACCOMANDAZIONI

L'unica vaccinazione obbligatoriamente richiesta dal Regolamento delle corse è quella antinfluenzale, pur tuttavia si raccomanda di valutare insieme al veterinario di fiducia l'opportunità di vaccinare anche nei confronti di altre malattie, come ad esempio la rinopolmonite (Herpesvirus), in particolare nei giovani cavalli.

Le vaccinazioni devono essere effettuate sotto stretto controllo del veterinario, tenendo conto della situazione sanitaria del cavallo, della situazione epidemiologica della scuderia, della movimentazione dei cavalli.

Occorre, inoltre, valutare l'opportunità in particolari condizioni epidemiologiche, di effettuare richiami vaccinali entro termini più brevi non richiesti dal Regolamento.

Infine si consiglia fortemente di verificare periodicamente, attraverso esami sierologici, il livello di anticorpi circolanti, al fine di valutare l'efficacia del piano vaccinale.

DISCIPLINARE

NUMERO MINIMO DI PRELIEVI OBBLIGATORI

(Allegato alla Deliberazione C.G. n. 109 del 27.10.2003)

Salvo ulteriori controlli disposti a norma dell'articolo 6, dal Veterinario Responsabile o dalla Giuria o dai Commissari, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni riguardanti il numero minimo dei prelievi da effettuare.

1. PRELIEVI POST - CORSA

§ 5 PRELIEVI PER CORSA (i primi 5 classificati) nei seguenti tipi di corse:
CORSE TRIS
GRANDI PREMI (cd Corse di Gruppo per galoppo)

- 3 PRELIEVI PER CORSA (i primi tre classificati):
Galoppo LISTED
HANDICAP LIMITATI, HANDICAP PRINCIPALI
- 1 PRELIEVO in tutte le altre corse, normalmente al primo classificato, fatte salve diverse indicazioni del Veterinario Responsabile o della Giuria o dei Commissari.

2. PRELIEVI PRE – CORSA

- ALMENO 6 PRELIEVI

Nelle giornate in cui sono programmate corse con l'obbligo del recinto d'isolamento, il Veterinario Responsabile garantisce l'effettuazione di tale numero minimo di prelievi, su cavalli partenti in una o più corse anche non soggette ad isolamento.

- ALMENO 2 PRELIEVI

Nelle giornate in cui non sono previste zone d'isolamento, il Veterinario Responsabile garantisce l'effettuazione di tale numero minimo di prelievi.

NORME DI PROCEDURA DISCIPLINARE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello statuto e nei Regolamenti U.N.I.R.E., nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di competizione leale, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso, in occasione delle gare, da parte dei cavalieri e guidatori, di sostanze e/o prodotti capaci di modificare le loro condizioni psicofisiche, alla somministrazione ai cavalli, durante l'addestramento, allenamento e impiego nell'attività sportiva, di sostanze che ne modificano le normali condizioni ed ai maltrattamenti degli stessi, all'uso della violenza fisica e al ricorso alle aggressioni verbali di quanti operano nel settore ippico, sono garantiti da specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del doppio grado di giurisdizione e del diritto di difesa dei soggetti ritenuti responsabili.
2. Le decisioni dei Commissari di riunione, delle Giurie, della Commissione di Disciplina di Prima Istanza e della Commissione di Disciplina di Appello hanno effetti nei confronti di tutti i soggetti sottoposti all'osservanza delle norme e disposizioni emanate dall'UNIRE per la disciplina e l'amministrazione del settore cui sovrintende.

ARTICOLO 2 LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. L'azione disciplinare non può essere esercitata trascorso un anno dalla data di consumazione dell'illecito.
2. Se per il fatto è iniziativa l'azione penale il termine indicato è sostituito dal termine di prescrizione applicabile al reato ipotizzato.

TITOLO II DEGLI ORGANI

ARTICOLO 3 GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Sono Organi di Giustizia:
 - a) i Commissari di Riunione (galoppo) e le Giurie (trotto);
 - b) la Procura della Disciplina;
 - c) la Commissione di disciplina di Prima Istanza;
 - d) la Commissione di Disciplina di Appello;
2. Gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia. I supporti organizzativi e strumentali sono assicurati dall'UNIRE.

3. Non possono esercitare le funzioni di Commissario di Riunione, di componenti della Giuria, di membri della Procura della Disciplina, di membro della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, e di membri della Commissione di Disciplina di Appello i Seguenti soggetti:

- a) i proprietari o comproprietari di scuderia e gli allevatori di cavalli da competizione sportiva in attività;
- b) i soci o i rappresentanti legali di società titolari di scuderia o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;
- c) i procuratori delle persone fisiche e delle società titolari di scuderie o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;
- d) i soggetti titolari di patenti e di licenze di qualunque tipo, rilasciate dall'Ente;
- e) gli amministratori, i soci (persone fisiche o giuridiche), i dirigenti ed i dipendenti di Società di corse o di Associazioni di categoria;
- f) coloro che siano iscritti nell'Albo degli allibratori o titolari di agenzie ippiche o coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro con un allibratore o con il titolare di agenzia ippica;
- g) coloro che svolgono professioni o attività imprenditoriali o di lavoro dipendente nel settore ippico;
- h) i coniugi, gli ascendenti o i discendenti in linea retta e gli affini di 1° grado dei soggetti di cui ai precedenti punti.

4. Con riferimento ai commi e) e g) del precedente comma 3, ogni incompatibilità dovrà comunque cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme.

ARTICOLO 4 COMMISSARI DI RIUNIONE (GALOPPO) E GIURIE (TROTTO).

1. Sono organi che hanno il compito di controllare sul campo di corse l'applicazione ed il rispetto delle norme tecniche e disciplinari per ciascuna competizione nonché di irrogare le sanzioni di propria competenza così come stabilite nelle norme regolamentari.

2. I Commissari, i membri di Giuria ed i funzionari delle corse sono Giudici Sportivi.

3. I Commissari di Riunione e le Giurie ed i relativi Supplenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE che ne determina durata e composizione in base al numero dei campi di corse ed alla loro dislocazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE nomina, altresì, uno Starter (più un supplente), tre o più Commissari effettivi, di cui due funzionanti giornalmente secondo turni prestabiliti, nonché uno o più Commissari supplenti. Nomina, inoltre, per il trotto, tre o più membri di Giuria effettivi, di cui due funzionanti giornalmente secondo turni prestabiliti, nonché uno o più membri supplenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE stabilisce criteri di rotazione fra i Presidenti delle terne dei Commissari di Riunione e delle Giurie su vari ippodromi, nell'arco di ciascun anno e nel corso delle singole riunioni.

6. Il Segretario della Società di Corse od un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Collegio dei Commissari di Riunione e della Giuria.

7. I Commissari di Riunione e le Giurie accettano e giudicano le violazioni regolamentari verificatesi prima, durante e subito dopo lo svolgimento delle corse, applicano le sanzioni stabilite dal Regolamento Corse e, nei casi di maggiore gravità, dispongono il deferimento dei responsabili alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il relativo giudizio.

8. Nel caso di deferimento i provvedimenti sanzionatori adottati dai Commissari di Riunioni e dalle Giurie possono essere impugnati unitamente alla delibera della Commissione di Disciplina di Prima Istanza che si è pronunciata sul deferimento stesso. Se è stata richiesta dall'interessato la sospensione dell'esecutività del provvedimento sanzionatorio, sulla domanda provvede il Presidente della Commissione di Disciplina di Prima Istanza ovvero, in caso di assenza od impedimento dello stesso, chi ne ha assunto le funzioni, entro cinque giorni dalla presentazione della stessa, sulla base degli atti e senza necessità di sentire il richiedente. La mancata risposta alla domanda di sospensiva deve intendersi come diniego.

ARTICOLO 5 PROCURA DELLA DISCIPLINA.

1. I componenti la Procura della Disciplina sono nominati per un triennio e possono essere confermati.
2. La Procura della Disciplina è composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere, nominato dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, che la presiede, con la qualifica di Procuratore della Disciplina, e fino ad un massimo di quindici Sostituti Procuratori che esercitano le funzioni di indagine e requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE, tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica ed esperienza in campo ippico di cui fino ad un massimo di sei per il settore galoppo (piano, ostacoli ed altre forme di competizione ippica) e fino ad un massimo di nove per il settore trotto. Tra di essi il procuratore può nominare due Vice Procuratori, di cui uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare le proprie funzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE designa il Segretario dell'Ufficio del Procuratore della Disciplina.
4. La Procura della Disciplina, in persona del Procuratore e dei suoi sostituti, svolge d'ufficio, o su segnalazione dei Commissari di Riunione o delle Giurie, su denuncia o su richiesta degli interessati e degli uffici dell'UNIRE, indagini volte ad accertare casi di violazione di regolamento o di illecito sportivo e decide in merito alla archiviazione o al deferimento degli stessi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza. Svolge, altresì, funzioni requirenti nelle sedute dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza ed in quelle dinanzi alla Commissione di Disciplina di Appello.
5. Al Procuratore della Disciplina ed ai suoi sostituti è conferito ogni più ampio potere di indagine ed allo stesso gli Uffici dell'Ente ed ogni soggetto tenuto all'osservanza del regolamento corse devono garantire la piena collaborazione.
6. Tutti i soggetti tenuti alla osservanza del Regolamento, quando sono convocati, debbono presentarsi dinanzi agli Organi della Disciplina. L'elusione di tale obbligo sarà sanzionato a norma di Regolamento.
7. Il Procuratore della Disciplina, all'esito delle indagini, promuove l'azione disciplinare, nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell'atto di incolpazione, ovvero dispone con decreto, l'archiviazione del procedimento, quando la notizia di illecito disciplinare risulti infondata.
8. Il decreto di archiviazione è revocato dal Procuratore della Disciplina, d'ufficio o su richiesta motivata di chiunque abbia interesse, quando si scoprono o sopravvengono nuove prove dell'illecito disciplinare.

9. Avverso il decreto del Procuratore della Disciplina che dispone o revoca l'archiviazione, ovvero rigetta la richiesta di riapertura delle indagini, non è ammessa alcuna impugnazione.

10. Il Procuratore della Disciplina può, in via d'urgenza e con decreto motivato, sospendere cautelatamente coloro i quali siano sottoposti a procedimento disciplinare, tenuto conto della natura e gravità dell'illecito. Il provvedimento cessa di avere effetto, se non è convalidato entro 30 giorni dalla sua adozione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza. Il provvedimento di sospensione cautelare è revocato d'ufficio o su richiesta dell'interessato, della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, quando risultino venuti meno i motivi che ne hanno determinato la adozione.

ARTICOLO 6

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA.

1. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza è composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere, nominato dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, che la presiede e fino ad un massimo di quindici componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Unire, scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica ed esperienza in campo ippico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso, il componente più anziano presente nell'ufficio.

2. Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

3. I componenti della Commissione di Disciplina di Prima Istanza sono assistiti, nello svolgimento delle funzioni giudicanti, da un Segretario designato dall'UNIRE.

4. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza giuridica in composizione monocratica in ordine alle violazioni disciplinari contestate nell'atto di incolpazione del Procuratore della Disciplina. In caso di illeciti disciplinari commessi in occasione della disputa di corse TRIS, di violazioni della normativa sulle sostanze proibite relativa ai cavalli, ai cavalieri ed ai guidatori, nonché in caso di deferimento disposto dai Commissari di Riunione e dalle Giurie, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza giudica in composizione collegiale con la presenza del Presidente e di due componenti.

ARTICOLO 7

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO.

1. La commissione di Disciplina di Appello è composta da un Magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere, che la presiede, nominato dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, e fino a un massimo di sette componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE, scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica ed esperienza in campo ippico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso il componente più anziano presente nell'ufficio.

2. Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

3. I componenti della Commissione di Disciplina di Appello sono assistiti, nel corso delle sedute da un Segretario designato dall'UNIRE.

4. La Commissione di Disciplina di Appello giuridica in composizione collegiale con la presenza del Presidente e di due Componenti.

5. La Commissione di Disciplina di Appello giuridica in via definitiva sugli appelli avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dai Commissari di Riunioni e dalle Giurie, i decreti disciplinari e le deliberazioni adottate dalla Commissione di Disciplinari Prima Istanza.

TITOLO III DEI PROVVEDIMENTI

ARTICOLO 8 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DEI COMMISSARI DI RIUNIONE E DELLE GIURIE

1. I Commissari di Riunione e le Giurie, avuta notizia, d'ufficio o su segnalazione di uno dei Funzionari o Ispettori o Veterinari presenti all'ippodromo o su reclamo di chiunque ne abbia interesse, di una violazione regolamentare, dopo aver sentito, se necessario, chiunque può riferire in merito al fatto, convocano, ove necessario, il responsabile, gli contestano la violazione e comunque applicano, nei confronti dello stesso, le sanzioni previste nell'ambito della loro competenza.

2. I Commissari di Riunione e le Giurie non possono irrogare la sanzione della sospensione temporanea in misura superiore a quaranta giorni e della multa in misura superiore all'importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

3. Qualora sia necessario un approfondimento delle indagini, volte ad accertare i fatti che hanno provocato l'intervento, i Commissari di Riunione e le Giurie, in vista dell'eventuale provvedimento disciplinare, possono riservarsi le conseguenti decisioni, rinviando la pronuncia di queste ultime non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione.

4. Tutte le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie che applicano sanzioni disciplinari devono essere motivate, con la indicazione, sia pure sintetica ma comunque esplicita, delle ragioni in base alle quali sono state adottate.

5. Nello scegliere il tipo o la misura della sanzione i Commissari di riunione e le Giurie devono tenere conto dei precedenti del punito.

6. Le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie sono immediatamente esecutive ed avverso le stesse può essere, dal punito, proposto appello, entro e non oltre otto giorni dalla loro comunicazione, dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello, con espressa indicazione dei motivi e previo versamento, a pena di inammissibilità, di una somma a titolo di deposito nella misura stabilita annualmente dal consiglio di Amministrazione dell'Ente. Tale somma è triplicata in caso di richiesta di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato. In caso di accoglimento anche parziale dell'appello, la somma versata a titolo di deposito viene restituita, altrimenti è incamerata.

7. Se nella impugnazione è chiesta la sospensione della esecutività del provvedimento, sulla domanda decide il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello ovvero, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, chi ne assume le funzioni, entro cinque giorni della ricezione della impugnazione sulla base degli atti e senza necessità di sentire l'appellante fissando contestualmente la data della trattazione nel merito. La mancata risposta alla domanda di sospensiva deve intendersi come diniego.

8. L'appello avverso le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie contenenti apprezzamenti od accertamenti di fatti relativi allo svolgimento delle corse ed al rendimento dei cavalli è ammesso esclusivamente per violazione o falsa applicazione del Regolamento delle Corse.

ARTICOLO 9

PROVVEDIMENTO DI DEFERIMENTO DEI COMMISSARI DI RIUNIONE E DELLE GIURIE.

- 1.** I Commissari di Riunione e le Giurie, per i fatti che, a giudizio degli stessi, siano punibili più gravemente, deferiscono il responsabile dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

- 2.** Il provvedimento di deferimento deve essere compilato al più presto, preferibilmente entro il termine di cui al successivo comma 2, con la succinta indicazione dei fatti e delle norme disciplinari violate.

- 3.** Il provvedimento di deferimento è, successivamente, consegnato al deferito preferibilmente entro il termine di 60 minuti dall'arrivo dell'ultima corsa della giornata.
Qualora il provvedimento non sia stato consegnato nel termine di cui al capoverso precedente e nel caso in cui i Commissari di Riunione e le Giurie, a norma dell'articolo 8, comma 3, si siano riservati di approfondire le indagini, il provvedimento di deferimento eventualmente adottato potrà essere consegnato al deferito entro il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione regolamentare.
Subito dopo la consegna ed anche nel caso in cui la stessa risulti impossibile per qualsivoglia ragione il provvedimento di deferimento deve essere affisso in apposita bacheca nella Sala delle bilance ovvero nella segreteria della Società di Corse fino al termine della successiva giornata di corse.
Se il deferimento ha luogo nell'ultima giornata di corse della Riunione l'affissione dovrà essere eseguita, per sette giorni, in apposita bacheca installata nella segreteria delle Società di Corse.
In caso di mancata consegna, il provvedimento di deferimento s'intende conosciuto dall'interessato in virtù dell'avvenuta esposizione in uno dei luoghi indicati nei precedenti capoversi.

- 4.** I Commissari di Riunione e le Giurie, entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di deferimento, debbono inoltrare tramite il Segretario del Collegio di cui all'articolo 4, comma 6, via fax, telegramma o con raccomandata espressa, il provvedimento stesso, con la completa motivazione e con tutti gli atti assunti, alla segreteria della Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

- 5.** Il Presidente della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, pervenuti gli atti, fa inoltrare avviso di deposito degli stessi al Procuratore della Disciplina ed al deferito presso il domicilio risultante dagli atti dell'Ente, con la espressa menzione della facoltà per quest'ultimo di inviare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso, memoria difensiva e di chiedere di essere sentito personalmente in merito ai fatti che hanno portato al deferimento.

- 6.** La Commissione di Disciplina di Prima Istanza, letti gli atti trasmessi dai Commissari di Riunione e della giuria, le eventuali note difensive del deferito e le conclusioni scritte del Procuratore della Disciplina decide sul deferimento con deliberazione immediatamente esecutiva.
La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha facoltà di procedere, ad atti istruttori e deve sentire il deferito che ha richiesto l'audizione nelle forme e nei termini di cui al comma 5. In tale caso fa dare avviso al Procuratore della Disciplina ed al deferito del giorno e dell'ora del compimento degli atti istruttori ovvero della audizione di quest'ultimo. I verbali degli atti di istruzione compiuti e della audizione del deferito sono messi a disposizione delle parti che possono estrarne copia.

7. Avverso la deliberazione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza può essere proposto appello dal Procuratore della Disciplina e dall'interessato entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della comunicazione della stessa con espressa indicazione dei motivi, a pena di inammissibilità. L'atto di appello, se proposto dalla parte privata, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, del versamento di una somma a titolo di deposito nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Tale somma è triplicata in caso di richiesta di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato. In caso di accoglimento anche parziale dell'appello, la somma versata a titolo di deposito viene restituita, altrimenti è incamerata.

8. Se nella impugnazione è stata richiesta dall'interessato la sospensione della esecutività della delibera, sulla domanda provvede il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello, ovvero, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, chi ne ha assunto le funzioni, entro cinque giorni dalla ricezione della impugnazione, sulla base degli atti e senza necessità di sentire l'appellante. La mancata risposta alla domanda di sospensione deve intendersi come diniego.

ARTICOLO 10 TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEI COMMISSARI DI RIUNIONE E DELLE GIURIE AL PROCURATORE DELLA DISCIPLINA.

1. I Commissari di Riunione e le Giurie, quando vengono a conoscenza di un illecito disciplinare per accertare il quale sono necessarie speciali indagini, trasmettono la notizia, con gli eventuali atti urgenti assunti, al Procuratore della Disciplina, per lo svolgimento delle stesse e le determinazioni in merito al promovimento dell'azione disciplinare.

TITOLO IV DEI PROCEDIMENTI

CAPO I PROCEDIMENTI SPECIALI

ARTICOLO 11 GIUDIZIO PER DECRETO DISCIPLINARE

1. Il Procuratore della disciplina, concluse le indagini, quando ritiene che, per la violazione regolamentare accertata, può essere irrogata all'incolpato la sola sanzione della multa, in misura non superiore all'importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, richiede alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, trasmettendogli gli atti assunti, la emissione del decreto disciplinare.

2. Nella richiesta il Procuratore della Disciplina deve indicare l'entità della multa da applicarsi all'incolpato.

3. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza, pervenuta la richiesta, quando ritiene di accoglierla, emette decreto disciplinare, altrimenti restituisce gli atti al Procuratore della Disciplina affinché proceda nelle forme ordinarie.

4. In tale caso, il relativo giudizio sarà fissato dinnanzi ad un giudice diverso da quello che ha rigettato la richiesta di decreto disciplinare.

ARTICOLO 12
REQUISITI DEL DECRETO DISCIPLINARE.

1. Il decreto disciplinare contiene:
 - a) la generalità e la qualifica dell'inculpato;
 - b) l'enunciazione del fatto e delle norme regolamentari violate;
 - c) una concisa motivazione in ordine alla responsabilità disciplinare dell'inculpato ed alla entità della multa irrogatagli;
 - d) il dispositivo;
 - e) l'avviso all'inculpato che, nel termine di otto giorni dalla comunicazione del decreto, potrà, personalmente od a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello, con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento di una somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
 - f) l'espressa menzione che, in caso di mancata proposizione dell'appello, il decreto disciplinare diverrà irrevocabile;
 - g) la data e la sottoscrizione del giudice che lo ha emesso. Copia del decreto disciplinare è comunicata al Procuratore della Disciplina.

ARTICOLO 13
GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO IL DECRETO DISCIPLINARE.

1. Il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello, pervenuta l'impugnazione, se non deve dichiarare la stessa inammissibile, perché fuori termine, per omessa espressa esplicitazione dei motivi o per omesso versamento della somma in deposito, fissa la data della seduta di trattazione e ne fa dare avviso al Procuratore della Disciplina ed all'appellante, nel domicilio dichiarato nell'atto di gravame ovvero in quello risultante all'Ente, nonché al difensore dello stesso eventualmente nominato.
2. Il termine per comparire non può essere inferiore a dieci giorni dalla ricezione dell'avviso. Durante il termine per comparire l'appellante può esaminare gli atti, estrarne copia e presentare motivi aggiunti.
3. nella seduta di trattazione dell'appello, dopo la relazione del componente designato del Presidente o di quest'ultimo, prendendo la parola il Procuratore della Disciplina e l'appellante o il suo difensore.
4. Terminata la discussione, la Commissione di Disciplina di Appello annulla, conferma o riforma il decreto disciplinare, ovvero adotta i provvedimenti ritenuti adeguati.
5. In caso di accoglimento anche parziale del gravame, la somma versata dall'appellante a titolo di deposito viene restituita, altrimenti è incamerata.

CAPO II
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

ARTICOLO 14
ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI.

1. Pervenuti gli atti, il Presidente della Commissione di Disciplina di Prima Istanza designa, per la trattazione del procedimento, sé medesimo o uno degli altri componenti, ovvero il Collegio, in base ai criteri di competenza per materia di cui all'articolo 6, comma 4.

ARTICOLO 15
FISSAZIONE DELL'UDIENZA.

1. A seguito della assegnazione del procedimento, il Giudice o il Presidente del Collegio fissa la data di trattazione dello stesso e ne fa dare avviso: mediante raccomandata r.r., fax, telegramma od altro mezzo equipollente al Procuratore della Disciplina, all'incolpato, nonché al difensore dello stesso eventualmente nominato. All' incolpato, unitamente all'avviso è comunicato, anche l'atto di incolpazione formulato dal Procuratore della Disciplina.
2. Il termine per comparire non può essere inferiore a quello di 15 giorni liberi della ricezione della comunicazione di cui sopra, salvo espressa rinuncia delle parti. Durante il termine per comparire, l'incolpato e/o il suo difensore possono prendere visione ed estrarre copie degli atti, produrre documenti e memorie.
3. Quando le parti intendono fare esaminare consulenti tecnici, li presentano direttamente all'udienza.

ARTICOLO 16
SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA.

1. Preliminarmente il Giudice o il Presidente del Collegio procede alla verifica della regolarità delle comunicazioni degli avvisi della udienza alle parti e, qualora lo ritenga necessario, ne dispone la rinnovazione per altra udienza che contestualmente indica.
2. Successivamente, il Giudice o il Presidente del Collegio interroga l'incolpato, che ne faccia richiesta, in merito al fatto contestatogli e provvede ad assumere le prove ritenute ammissibili ed influenti, iniziando, salvo diverso accordo fra le stesse, da quelle proposte dal Procuratore della Disciplina.
3. Il Giudice od il Collegio procede, su richiesta di parte o d'ufficio, al compimento di ulteriori atti istruttori, quando li ritenga indispensabili ai fini del decidere.
4. Qualora nel corso della udienza emergano altri fatti a carico dello incolpato od il concorso dello stesso con altri nell'illecito e non ve ne sia menzione nell'atto di incolpazione, il Giudice o il Presidente del Collegio rimette gli atti al Procuratore della Disciplina per la nuova istruttoria, fissando un termine non superiore a sessanta giorni per il suo svolgimento.
5. Il giudizio in corso, ove appaia necessario, viene sospeso sino alla scadenza di tale termine, anche per consentire la eventuale riunione dei procedimenti.
6. Terminata la assunzione delle prove, il Procuratore della Disciplina, l'incolpato o il suo difensore formulano ed illustrano le rispettive conclusioni.
7. Nel corso della seduta di trattazione del procedimento il Giudice od il Collegio è assistito dal Segretario che redige il relativo verbale. Quest'ultimo previa sottoscrizione del Giudice o del Presidente del Collegio è acquisito agli atti del procedimento.

ARTICOLO 17
DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE.

1. Terminata la discussione, il Giudice od il Collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare. In caso di composizione collegiale, la delibera è presa a maggioranza dei voti.
2. La decisione, qualora non è deliberata, motivata e letta in udienza, deve essere pubblicata mediante deposito nella segreteria della Commissione entro venti giorni dall'udienza medesima.

ARTICOLO 18
COMUNICAZIONE ALLE PARTI DELLA DECISIONE.

1. La lettura del provvedimento in udienza, con la sua completa motivazione, equivale, nei confronti delle parti presenti alla comunicazione dello stesso.
2. In caso di assenza delle parti o quando la decisione o La motivazione del provvedimento risulti differita, a cura del segretario della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, è comunicato il testo integrale del provvedimento alle parti, nel domicilio risultante agli atti, ai loro difensori ed al Procuratore della Disciplina.

CAPO III
PROCEDIMENTO D'APPELLO

ARTICOLO 19
APPELLO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DI
DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA.

1. Avverso la deliberazione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza possono proporre appello l'interessato ed il Procuratore della Disciplina, con espressa indicazione, a pena di inammissibilità, dei motivi.
2. Il termine per proporre appello è, a pena di inammissibilità, quello di otto giorni dalla lettura della delibera in udienza, con la sua completa motivazione, per le parti presenti, ovvero dalla comunicazione dello stesso ai sensi dell'art. 18, comma 2.
3. L'atto di appello deve essere accompagnato, se proposto dalla parte privata, a pena di inammissibilità, dal versamento di una somma, annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, a titolo di deposito. Tale somma è triplicata in caso di richiesta di sospensiva della esecutività della delibera impugnata. In caso di accoglimento anche parziale dell'appello, la somma versata a titolo di deposito viene restituita, altrimenti è incamerata.

ARTICOLO 20
FISSAZIONE DELL'UDIENZA.

1. Il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello, pervenuto l'atto di impugnazione, con tutti gli atti del procedimento di prima istanza, se non deve dichiarare lo stesso inammissibile perché fuori termine, per omessa espressa indicazione dei motivi o per mancato versamento della somma in deposito, fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti interessate, ai loro difensori ed al Procuratore della Disciplina mediante raccomandata r. r. , fax, telegramma od altro mezzo equipollente. Il termine per comparire non può essere inferiore a quello di 10 giorni

liberi della ricezione dell'avviso, salvo espressa rinuncia delle parti. Durante il termine per comparire l'appellante può esaminare gli atti ed estrarne copia.

2. Se con l'appello è stata formulata richiesta dall'interessato di sospensione dell'esecutività della delibera della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sulla stessa decide il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello ovvero, in caso di assenza od impedimento dello stesso, chi ne ha assunto le funzioni, entro cinque giorni dalla presentazione del gravame. La mancata risposta alla domanda di sospensiva deve intendersi come diniego.

ARTICOLO 21 SVOLGIMENTO DELL' UDIENZA.

1. Nella seduta di trattazione, un componente del collegio designato dal Presidente ovvero quest'ultimo svolge la relazione. Subito dopo prendendo la parola il Procuratore della Disciplina e l'appellante od il suo difensore.

2. La Commissione di Disciplina di Appello giudica sulla base degli atti acquisiti nel procedimento dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

3. La Commissione di Disciplina di Appello, può procedere all'assunzione delle prove non ammesse dal giudice di prima istanza quando ne riconosca la rilevanza ai fini del decidere. **4.** Terminata la discussione, il Giudice od il Collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare. In caso di composizione collegiale, la delibera è presa a maggioranza dei voti.

5. La decisione, qualora non è deliberata, motivata e letta in udienza, deve essere pubblicata mediante deposito nella segreteria della Commissione entro venti giorni dall'udienza medesima.

6. Nel corso della seduta di trattazione dell'appello, la Commissione è assistita dal segretario che redige il relativo verbale. Quest'ultimo, previa sottoscrizione del Presidente, è acquisito agli atti del procedimento.

CAPO IV REVOCAZIONE

ARTICOLO 22

CASI DI REVOCAZIONE

1. Le deliberazioni pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

a) se si è giudicato in base a prove dichiarate false, con sentenza passata in giudicato, dopo la deliberazione oppure che la parte ignorava essere state dichiarate tali prima della deliberazione;

b) se dopo la deliberazione sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore.

ARTICOLO 23
PROCEDIMENTO E COMPETENZA

1. Sulla domanda di revocazione decide la Commissione di Disciplina d'Appello.
2. Al giudizio di revocazione si applicano le norme di procedura previste per i giudizi innanzi alla Commissione di disciplina di Appello, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
3. La domanda di revocazione si propone con ricorso da depositare, entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui all'art. 22, nella segreteria della Commissione di Disciplina d'Appello.
4. La deliberazione che definisce il giudizio di revocazione non è soggetta a gravame, neppure per revocazione.